

Presidenza del vice presidente VALORI

PRESIDENTE. La seduta è aperta (ore 9,30).

Si dia lettura del processo verbale.

FASSINO, segretario, dà lettura del processo verbale della seduta del 30 gennaio.

PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato.

Congedi

PRESIDENTE. Hanno chiesto congedo per giorni 1 i senatori Bausi, Carollo, De Vito, Pacini.

Annunzio di richieste di parere parlamentare su proposte di nomina in enti pubblici

PRESIDENTE. Il Ministro del tesoro ha inviato, ai sensi dell'articolo 1 della legge 24 gennaio 1978, n. 14, le richieste di parere parlamentare sulle seguenti proposte di nomina:

del dottor Ezio Casadio a Presidente della Cassa di risparmio di Vigevano;

del ragioniere Pietro Leone a Presidente della Cassa di risparmio di Brà;

del signor Giovanni Richard a Presidente della Cassa di risparmio di Saluzzo;

del signor Bernardo Trossarello a Presidente della Cassa di risparmio di Savigliano;

dell'avvocato Roberto Scheda a Presidente della Cassa di risparmio di Vercelli;

dell'avvocato Gianni Dagnino a Presidente della Cassa di risparmio di Genova e Imperia;

dell'avvocato Pietro Ivaldi a Presidente della Cassa di risparmio di Savona;

del professor Alfredo Guarini a Presidente della Cassa di risparmio di Venezia;

del ragioniere Bruno Marton a Presidente della Cassa di risparmio della Marca Trevigiana;

del professor Leopoldo Mazzaroli a Presidente della Cassa di risparmio di Padova e Rovigo;

del professor Gino Barbieri a Presidente della Cassa di risparmio di Verona, Vicenza e Belluno;

dell'avvocato Andrea Barilli a Presidente della Cassa di risparmio di Reggio Emilia;

del dottor Eugenio Gilli a Presidente della Cassa di risparmio di Cento;

del dottor Giuseppe Todisco Grande a Presidente della Cassa di risparmio di Fermo;

del professor Dante Cecchi a Presidente della Cassa di risparmio della provincia di Macerata;

del dottor Francesco Vincenti a Presidente della Cassa di risparmio di Città di Castello;

dell'avvocato Carlo Amati a Presidente della Cassa di risparmio di Terni;

del dottor Carlo Antonelli a Presidente della Cassa di risparmio di Orvieto;

dell'avvocato Lino Nisii a Presidente della Cassa di risparmio della provincia di Teramo;

dell'avvocato Giuseppe Burtulla a Presidente della Banca del monte di credito di Pavia-Monte di credito su pegno.

Tali richieste, ai sensi dell'articolo 139-bis del Regolamento, sono state deferite alla 6ª Commissione permanente (Finanze e tesoro).

Sull'assassinio di due carabinieri a Padova

PRESIDENTE. (Si leva in piedi e con lui tutta l'Assemblea). Onorevoli colleghi,

due giovani carabinieri — Enea Codotto, di 25 anni, appuntato, e Luigi Maronese, di 24 anni, — fedeli e coraggiosi servitori dello Stato, sono stati assassinati ieri a Padova in un agguato, altrettanto vile quanto infame, teso, stando alle notizie di stamattina, da terroristi neo-fascisti.

Alle famiglie dei caduti ed all'Arma dei carabinieri, il Senato invia le espressioni del suo profondo cordoglio e della sua completa solidarietà.

B O D R A T O, *ministro della pubblica istruzione*. Domando di parlare.

P R E S I D E N T E. Ne ha facoltà.

B O D R A T O, *ministro della pubblica istruzione*. A nome del Governo mi associo alle parole di cordoglio e di solidarietà che la Presidenza del Senato ha espresso alle famiglie e all'Arma dei carabinieri e di condanna per questo nuovo, vile attentato contro chi difende la sicurezza dei cittadini e le libere istituzioni del nostro paese.

Seguito della discussione del disegno di legge:

« Modifiche ed integrazioni delle norme relative agli organi collegiali della scuola » (1144), d'iniziativa dei deputati Mammi ed altri, Portatadino ed altri, Occhetto ed altri, Covatta ed altri, Carelli ed altri (Approvato dalla 8ª Commissione permanente della Camera dei deputati)

Approvazione, con modificazioni, con il seguente titolo: « Modifiche ed integrazioni delle norme relative agli organi collegiali della scuola e agli istituti regionali di ricerca, sperimentazione e aggiornamento educativo »

P R E S I D E N T E. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Modifiche ed integrazioni delle norme relative agli organi collegiali della scuola », d'iniziativa dei deputati Mammi ed altri; Portatadino ed altri; Occhetto ed altri;

Covatta ed altri; Carelli ed altri, già approvato dalla 8ª Commissione permanente della Camera dei deputati.

Deve ancora essere svolto un ordine del giorno. Se ne dia lettura.

B E R T O N E, *segretario*:

Il Senato,

in considerazione del fatto che le rappresentanze delle componenti della scuola slovena in Italia non sono presenti negli organi collegiali distrettuali e provinciali della scuola, per comune decisione delle stesse a non partecipare alle relative elezioni, essendo previsti dalla attuale legislazione nazionale tali organismi soltanto in forma promiscua (ossia per la scuola italiana e per quella slovena assieme);

che il Governo ha affermato in varie occasioni la disponibilità alla istituzione di corrispondenti organismi collegiali anche per la scuola slovena;

che in tale senso si è espresso anche il Consiglio nazionale della pubblica istruzione;

impegna il Governo a predisporre con urgenza un provvedimento perchè sia istituito nel Friuli-Venezia Giulia un organismo collegiale che possa assicurare l'autonomia culturale ed amministrativa e nel contempo svolgere le mansioni del distretto scolastico in collaborazione ed in coordinamento con gli esistenti distretti scolastici della scuola italiana, esistenti nel territorio interessato.

9. 1144. 1 **G H E R B E Z**, **P A P A L I A**, **C H I A R A N T E**, **B A C I C C H I**

G H E R B E Z. Domando di parlare.

P R E S I D E N T E. Ne ha facoltà.

G H E R B E Z. Onorevole Presidente, onorevole Ministro, onorevoli colleghi, l'ordine del giorno da noi presentato viene dettato dalla particolare realtà esistente nel settore della scuola della minoranza slovena in Italia. È noto che i decreti del 1974 prevedevano che una percentuale delle rappresen-

ze degli organi collegiali distrettuali e provinciali della scuola fosse da eleggersi tra le componenti della scuola slovena, nelle zone in cui esiste tale scuola. Il Partito comunista ha sempre sollevato forti critiche per il fatto che detta percentuale è da ritenersi troppo bassa, non corrispondente alle reali esigenze della scuola slovena e soprattutto non dà sufficienti garanzie alla minoranza slovena per la sua autoregolamentazione nel settore della scuola e non le consente di contare sufficientemente nelle decisioni sugli aspetti relativi alla scuola slovena. Ma tra la minoranza slovena la critica non si è limitata a delle affermazioni o a delle proteste orali. L'opposizione a quelle decisioni del 1974 si è fortemente, decisamente e compattamente espressa in una completa e generale astensione dal voto, quando si è trattato di eleggere gli organi distrettuali e provinciali. Rilevante è stata invece la partecipazione alle elezioni per gli organi collegiali inferiori (di classe, di istituto e di circolo) delle componenti scolastiche slovene; ben più compatta, in percentuale, di quanto non sia avvenuto nelle scuole italiane.

Questo atteggiamento della popolazione slovena intendeva esprimere la ferma volontà di contare di più e di poter decidere di più quando si trattasse di gestire l'istituzione scolastica della minoranza stessa.

Questa scelta — che in verità il nostro partito non ha appoggiato e che anzi ha ripetutamente, fermamente e pubblicamente sconsigliato: ritenendo che la lotta per i diritti all'autogoverno della scuola slovena poteva essere portata avanti con altri strumenti, seppure non ha neanche inteso ostacolare questa scelta, nel rispetto dei diritti dei cittadini di lingua slovena di esprimere la propria volontà nelle forme volute e da essa scelte, — ha sortito taluni effetti che hanno condizionato la vita e lo sviluppo della scuola slovena negli ultimi anni.

Infatti attualmente, qualora si riconosca la necessità di far esprimere il parere di un organo collegiale, distrettuale o provinciale, a Trieste o a Gorizia (dove cioè esistono le scuole slovene) su un problema che riguarda la scuola slovena, le autorità scolastiche competenti si rivolgono agli organismi corrispon-

denti italiani in cui non vi è la componente slovena. Ne deriva quindi che sul nome di una scuola o sull'apertura di una classe, per esempio, le componenti scolastiche slovene non si possono esprimere in quelle sedi e a quei livelli, per cui esprimono pareri sui problemi della scuola slovena soltanto le componenti scolastiche italiane.

Una delegazione del Partito comunista già nei giorni prima del voto di 3 o 4 anni fa si è recata dall'allora ministro Malfatti per discutere in quella sede l'opportunità di una misura che risolvesse il problema, che desse la possibilità agli sloveni di disporre di organismi corrispondenti, per i quali le elezioni erano imminenti. In quell'occasione, ma anche in altre, successive, quando altre delegazioni unitarie anche di altre forze politiche, sociali e culturali, si erano recate in varie sedi ministeriali e governative per porre e per risolvere questo problema, il Governo prese degli impegni per la soluzione dello stesso. Ci furono delle concrete proposte da parte del ministro Malfatti e dei sottosegretari e dei ministri che si sono susseguiti, cessato il ministro Malfatti. Anche il consiglio nazionale della scuola, in una sua recente seduta, si espresse all'unanimità per una soluzione del problema degli organismi mancanti della scuola slovena.

Il nostro partito — va ricordato — meditò ulteriormente, dopo quel primo incontro con il ministro Malfatti su questi problemi, e, nel suo progetto di legge per la tutela globale dei diritti della minoranza slovena in Italia, progetto aggiornato alle esigenze e ai tempi rispetto alle edizioni presentate nelle precedenti legislature e depositato al Senato in data 2 giugno 1978, introdusse una proposta di soluzione originale per la scuola slovena e precisamente l'istituzione di un consiglio regionale che, oltre ad assicurarle la necessaria autonomia culturale e amministrativa, dovrebbe assumere i compiti che sono propri dei distretti, da portare avanti però in forma articolata e in coordinamento con gli organismi corrispondenti della scuola italiana per evitare contrapposizioni nell'uso, ad esempio, di certi servizi o di talune strutture di comune interesse, mentre suggerì per il consiglio provinciale un aumento del nu-

mero dei rappresentanti sloveni e un meccanismo che dovrebbe dare la necessaria sicurezza di tutela dei diritti specifici della scuola slovena.

Il Gruppo comunista ripropone questa soluzione nel progetto di legge globale presentato in questa legislatura ed anche in questa occasione odierna sollecita gli organismi parlamentari preposti e le forze politiche a concordare con sollecitudine l'introduzione di questa materia nell'ordine del giorno del Parlamento. Nel contempo, con il presente ordine del giorno, esso richiama l'attenzione del Governo sull'urgenza del problema e fa presente l'opportunità di verificare se, in attesa della legge globale per gli sloveni, non vi sia una qualche strada per arrivare ad una soluzione provvisoria, se possibile anche per via amministrativa; e, comunque, impegna il Governo a provvedere in merito.

Perciò, nel ribadire: 1) che la scuola in lingua materna è l'istituzione base di fondamentale importanza per ogni popolo e tanto più per una minoranza nazionale etnica che vive in una zona delimitata ma in un grande paese, assieme ad un numeroso e grande popolo di altra lingua; 2) che la scuola funzionale e corrispondente per la minoranza è anche un diritto previsto dalla Costituzione, diritto che nel caso specifico degli sloveni trova peraltro riscontro nello spirito degli accordi di Osimo, chiedo a nome del mio Gruppo che quest'ordine del giorno venga valutato e accolto.

P R E S I D E N T E . Ha facoltà di parlare il relatore.

B U Z Z I, relatore. Signor Presidente, onorevoli colleghi, come relatore ritengo di dovere in premessa osservare che il lavoro svolto dalla 7ª Commissione ha trovato nell'Assemblea, attraverso il dibattito svoltosi questa notte, una conferma soprattutto per quello che è stato l'atteggiamento che il Senato ha inteso assumere nei confronti del provvedimento così come è stato elaborato dall'altro ramo del Parlamento: non un atteggiamento preconcepito che consenta di valutare il provvedimento nell'attuale stesura o in quella che si sta per approvare come uno

stravolgimento di quella formulazione. Il Senato ha, come è suo compito, compiuto in autonomia una lettura critica di quel testo, facendosi carico, senza esserne suggestionato, dei movimenti critici di opinione manifestati nel paese e senza identificarsi peraltro con certe posizioni che hanno presentato questa iniziativa legislativa come un'iniziativa che dovrebbe essere fatale per il futuro della scuola. Una legge ha sempre un valore relativo, storico; essa può essere modificata e migliorata ulteriormente, e ciò è soprattutto vero per un provvedimento legislativo di questa natura che intende regolare dei processi che sono di ordine culturale e morale.

Questo provvedimento rimane ed è aperto — e lo dichiaro soprattutto per chi si è fatto carico in modo specifico di questa preoccupazione — su una seconda fase legislativa necessaria, sempre più necessaria quanto più si sta prendendo consapevolezza della interazione che esiste tra organi di gestione e struttura amministrativa scolastica.

Sarebbe stato indubbiamente auspicabile realizzare anche in questo momento, come già nel 1973, una larga convergenza, però occorre considerare innanzitutto il diverso clima culturale e direi il diverso clima sociale, ma anche la natura diversa del provvedimento. Quella convergenza si verificò su una legge di delega, quindi su una legge di principi e di criteri.

Ora ci troviamo di fronte ad un intervento del legislatore su una materia che ha valore normativo per processi, questioni e rapporti estremamente delicati. Mi pare tuttavia che certe dichiarazioni fatte in senso critico ieri sera trovino una risposta nella dichiarazione dello stesso collega senatore Papalia il quale obiettivamente ha dichiarato, parlando della sua parte politica: abbiamo contribuito a migliorare il testo della Camera dei deputati pur non avendone la responsabilità.

Quindi non vi è stata una preclusione, una opposizione preconcepita: vi è stato un confronto che non sempre ha portato a delle soluzioni di unanimità, non necessarie.

Perchè legiferare ora? Se lo sono chiesti i senatori Fassino e Mezzapesa, e certe riserve emerse anche da altri interventi si muovono secondo questa stessa domanda. Credo

che sia doveroso dichiarare « no » a una tesi di rinvio come è stata proposta. Sarebbe stato indubbiamente auspicabile affrontare organicamente la materia: per quello che riguarda la Democrazia cristiana, va rilevato che l'unico provvedimento presentato alla Camera dei deputati su questo argomento aveva i caratteri dell'organicità che qui sono stati auspicati. La proposta Carelli riguardava infatti tutto il sistema della partecipazione scolastica. Vi è tuttavia l'urgenza di assicurare al sistema una funzionalità senza precluderne l'ulteriore evoluzione in ragione del vuoto legislativo che in un certo modo si è determinato con questa sospensiva e con il regime di *prorogatio* introdotto negli organi collegiali della scuola in ragione del rinvio delle elezioni e in ragione di un'attesa politica che ha il suo riferimento nel voto della Camera del novembre 1979.

Quindi la seconda fase è necessaria, ma si viene definendo in termini molto diversi da quelli di un semplice intervento sul decreto n. 416. E lo dimostra il fatto medesimo che la proposta del Partito comunista relativa alla riforma dell'amministrazione scolastica comprende l'abrogazione del decreto n. 416, ma investe tutta la vasta materia dell'ordinamento amministrativo della pubblica istruzione con un coinvolgimento che riguarda la competenza degli enti locali e delle regioni così da poter affermare che due sono i problemi: l'uno è quello di consentire agli organi collegiali di sviluppare la propria attività nel tempo immediato; l'altro è quello di procedere nei tempi più brevi possibili ad una riforma dell'amministrazione scolastica, peraltro neppure definita dalle varie forze politiche, se si considera che mancano allo stato delle cose atti, proposte ed iniziative ufficiali.

I colleghi Fassino, Mezzapesa, Ulianich ed altri hanno fatto riferimento a quella che genericamente può definirsi crisi della partecipazione scolastica. Credo che non sia inutile osservare che una crisi di partecipazione in generale investe tutti quei momenti partecipativi che sono stati previsti negli ultimi tempi, particolarmente nell'ultimo decennio, in vari campi della vita sociale, politica e amministrativa. Sociologi e studiosi di questo

fenomeno politico hanno cercato di analizzare le cause che ci riconducono ad individuare come propria una forma di partecipazione che degeneri in una mera consociazione al potere, non mantenendo la necessaria distinzione delle funzioni, dei ruoli e delle responsabilità, e che costituisca, per il fenomeno di appiattimento che comporta e per i fenomeni di neocorporativismo che se ne inducono, una delle cause, forse la principale, che mette in crisi quel tentativo, che pure occorre sviluppare, di dare al sistema democratico del nostro paese una sostanziale consistenza nel senso della partecipazione.

Ma vi sono anche fenomeni di rifiuto dell'assemblearismo e del vaniloquio in cui talvolta i momenti di partecipazione si sono espressi. Certo è che per la partecipazione scolastica hanno giocato cause e motivi propri: quelli relativi cioè al difficile impatto che i decreti delegati hanno avuto con il costume scolastico e la cultura della scuola italiana, nel senso di una dottrina della scuola che è entrata in crisi rispetto al nuovo modello di scuola che i decreti delegati hanno cercato di configurare a superamento di quello tradizionale. Sono entrati in crisi ed hanno segnato un momento di impatto rispetto alla inadeguatezza degli ordinamenti e delle strutture scolastiche, rispetto all'eccessivo garantismo, rispetto alle carenze di professionalità degli stessi docenti. È un errore però quello di vedere solo ciò che vi è stato di negativo in questa esperienza. Vi è infatti una nuova considerazione e direi una nuova consapevolezza critica in ordine al problema della scuola nel paese e soprattutto si è compreso che la scuola è una realtà alla quale occorre primariamente assicurare delle condizioni per il suo sviluppo e per il suo progresso, piuttosto che pretendere di dare delle norme per questo progresso. Si è venuti cioè definendo una dottrina democratica della scuola, nel corso di questa stessa esperienza, e la polemica di ieri sera su presunte classificazioni di tipo ideologico che avrebbero creato un supporto culturale e politico alle nostre scelte in ordine a questa legge è occasione per affermare che non è un elemento costitutivo di questa dottrina democratica della scuola una qualificazione ideologica o

culturale della stessa, ovviamente riferendosi a quella pubblica statale, quasi si volesse definirla come scuola cattolica o marxista o radicale.

Il problema non è assolutamente da porsi in questi termini; anzi una qualsiasi forma di ideologizzazione della scuola costituirebbe di per sé fatto negativo perchè la scuola statale si caratterizza per il carattere pluralistico della società italiana e dell'ordinamento dello Stato repubblicano. Certo vi è stato uno sviluppo, direi una evoluzione della riflessione per una « dottrina » della scuola democratica. Ad un primo periodo degli anni '50 e '60 in cui il concetto di democrazia scolastica è stato inteso soprattutto come agibilità della scuola, portando ad una scolarizzazione di massa che costituisce pur sempre un dato positivo, anche se problematico, è seguito un tempo in cui è prevalsa una preoccupazione di libertà dell'ordinamento istituzionale della scuola e all'interno dell'ordinamento medesimo. Di ciò si trovano riferimenti precisi nei decreti delegati che costituiscono la prima legislazione organica e la prima riforma istituzionale nella storia della scuola democratica del nostro paese.

Ma la discussione in questa Assemblea si è puntualizzata su un concetto che è stato attribuito alla parte politica alla quale appartengo, quasi come un concetto di dubbia costituzionalità, secondo le osservazioni del collega Papalia, o come una confusa definizione concettuale e politica, secondo le osservazioni del collega Ulianich. Mi riferisco al concetto di scuola-comunità. Lo stesso decreto delegato, al titolo primo, parla della scuola — che si vuole realizzare attraverso la partecipazione — come di « scuola-comunità » fondata cioè sulla solidarietà di persone per un fine comune, come riconoscimento del diritto originario di ciascuna persona alla piena educazione e a partecipare alla realizzazione delle condizioni che possono garantire tale diritto.

Non è che questo non sia contenuto nella Costituzione, appena il nostro pensiero si soffermi sull'articolo 2 dove si proclama che la « Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua

personalità ». Ciò che si è inteso affermare è profondamente innovativo, perchè, rispetto ad una certa concezione che fa della scuola una funzione essenziale dello Stato, si pone invece lo Stato a servizio di un diritto della persona, diritto che viene esercitato in un particolare sistema di rapporti interpersonali e di solidarietà su cui si fonda, nelle sue ragioni essenziali, quella che chiamiamo « comunità scolastica ».

Ma accanto a questo concetto-valore di « scuola-comunità », concetto-valore che indubbiamente sta alla base dell'esperienza di questi anni e che ci guida tuttora nei suoi sviluppi culturali, nell'evoluzione politico-legislativa dell'esperienza di partecipazione, si colloca il concetto di professionalità della funzione docente, non solo nel senso del superamento di quella esecutività a cui è stata tradizionalmente ridotta la funzione dell'insegnante, ma nel senso più ampio di superamento dell'individualismo caratteristico di un certo costume professionale, in ultima analisi nel senso dell'affermazione della competenza specifica e della responsabilizzazione personale, non come elemento di forza corporativa, di chiusura del gruppo degli insegnanti rispetto alle istanze della società, al diritto educativo degli alunni e dei genitori, bensì come esercizio di responsabilità e di servizio che devono essere istituzionalmente riferibili ad una competenza specifica e ad una persona o ad un gruppo di persone operanti collegialmente nella scuola.

Un terzo elemento di innovazione è costituito dalla tendenza a sostituire garanzie formali di natura giuridico-procedurale, con garanzie reali costituite dalla presenza istituzionalizzata dei genitori nella scuola, laddove giustamente il nuovo ordinamento riconosce che programmi e metodi dipendono in certo modo dalla professionalità dei docenti e comportano un loro adeguamento alle situazioni educative. Ed è proprio nel momento in cui si aprono questi varchi di libertà che maggiore e più forte si manifesta l'esigenza della partecipazione. E infine, fra gli elementi costitutivi di quest'esperienza, si può indicare il concetto di innovazione educativo-scolastica inteso non tanto come intervento del legislatore, ma come processo

che si svolge dall'interno della scuola sotto la spinta della ricerca educativa, della professionalità dei docenti e del confronto con le famiglie e con gli alunni. Questa nuova dottrina della scuola deve dunque, a mio avviso, essere tenuta presente per cogliere l'ispirazione più profonda dei decreti delegati e per vederne la ricchezza in prospettiva al di là delle difficoltà, ma anche per interpretare il senso della seconda fase legislativa che questo provvedimento postula; non quello riduttivo cioè che potrebbe derivare, collega Papalia, dall'accantonamento delle norme, peraltro molto marginali, che questo decreto contiene a proposito degli organi di durata triennale, ma quella seconda fase che deve riguardare la ridefinizione, alla luce dell'ordinamento costituzionale, visto non soltanto negli articoli 33 e 34 ma nel suo contesto globale, del posto della scuola rispetto al potere politico, quindi nello Stato democratico.

Rispetto a un simile progetto, che è culturale e politico al tempo stesso, si sono indicate delle responsabilità gravi e pesanti per la Democrazia cristiana da parte dei colleghi intervenuti nel dibattito e in modo particolare da parte del senatore Ulianich e del senatore Papalia. Devo subito dichiarare che la Democrazia cristiana non si identifica oggi, nè ha mai inteso identificarsi, con chi ha parlato di sfascio della scuola, di rovina della scuola, non solo perché essa non ritiene di avere questa responsabilità, ma soprattutto perché essa non accetta forme di allarmismo improduttivo e disfattista. Quindi non ci riconosciamo neppure con certa pubblicistica alla quale si è fatto riferimento da parte di taluni colleghi. Non ci riteniamo gratificati da quegli articoli nella nostra iniziativa rivolta a modificare la legge e migliorarla, bensì riteniamo che l'attenzione a quella che è l'evoluzione del problema scolastico, che è innanzitutto un'evoluzione culturale che si svolge secondo processi di maturazione a tempi lunghi, comporti prudenza e saggezza nell'intervenire legislativamente per non forzare gli stessi processi di innovazione e determinare crisi di rigetto, resistenze inutili o sbandamenti o disorientamenti laddove occorre sicurezza, tranquillità e

serenità affinché l'esperienza educativa si possa svolgere positivamente.

E torna veramente amaro ascoltare osservazioni e dichiarazioni come se si fossero agitati degli spettri — gli spettri di una « scuola marxista », così sono stati definiti — per creare elementi di irrobustimento e rafforzamento della maggioranza governativa a cui appoggiare le proposte di modifica qui avanzate.

Credo che il problema debba essere guardato innanzitutto con il distacco dello storico. E capisco che questa esortazione o questo invito possano apparire inutili e superflui a chi fa di professione lo storico, ma non per rimanere al momento della valutazione storica, collega Ulianich, bensì per trarne conclusioni politiche. E se si guarda alla vicenda trentennale della politica scolastica, ella certamente ha elementi per rispondere alla sua domanda in ordine a certe responsabilità, in ordine alle difficoltà che l'hanno caratterizzata. E se vi sono, come certamente vi sono e non può essere diversamente, errori di omissioni o di scelte o ritardi e incertezze non dirò: « chi è senza peccato scagli la prima pietra », in quanto sarebbe anche interessante constatare, anche storicamente, la data di approdo dei vari partiti al riconoscimento dell'importanza del problema scolastico, della sua centralità e della sua funzione essenziale, la data stessa di approdo del movimento dei lavoratori al riconoscimento dell'importanza fondamentale e centrale del problema scolastico; si potrebbe utilmente constatare come il dibattito culturale che in un paese come il nostro necessariamente si svolge intorno al tema dell'educazione e della scuola trovi riscontro nei punti e nei momenti di difficoltà che caratterizzano il cammino della politica scolastica italiana.

Forse che le forze politiche del nostro paese, all'indomani delle ultime elezioni, non hanno ripresentato in Parlamento il testo del progetto di riforma approvato nella passata legislatura, ma con introduzioni molto critiche e gravide di proposte alternative ed emendative al testo dagli stessi votato nella precedente legislatura? E forse non è questa diversità di valutazioni (che non mi scandalizza in quanto comporta una ricerca di so-

luzioni sempre più rispondenti) che costituisce uno dei motivi del ritardo con cui si procede in questa urgentissima, sempre più urgente riforma?

Io credo però che si debba anche riconoscere — e finisco su questo punto — l'originalità del contributo che la DC ha dato soprattutto in questa elaborazione legislativa, non tanto nella normativa interna dei decreti delegati, ma direi nella loro ispirazione proprio in quei concetti e in quei criteri che ci sono stati imputati attraverso qualche intervento.

Quali sono i nodi del dissenso tra di noi, tale da giustificare la diversità dei comportamenti rispetto a questo disegno di legge? Sostanzialmente questo disegno di legge propone di dare forma istituzionale a due organi che nel decreto delegato del 1974 avevano carattere facoltativo; e sono esattamente, come tutti sanno, l'assemblea generale di classe e il comitato degli studenti o dei genitori. Va subito detto che questi organismi — assemblea generale di classe e comitati — sono stati largamente praticati in maniera facoltativa e libera a tutti i livelli, dalla scuola dell'obbligo alla scuola secondaria superiore. La novità sta nel dare a tali organismi il carattere di organi normali e quindi organi che debbono essere ovunque costituiti. Ma come si individuano le posizioni, diciamo contrapposte, in ordine a queste innovazioni, dal momento che le altre possono considerarsi marginali rispetto al problema centrale della gestione scolastica? Credo che possa essere illuminante per tutti scorrere gli emendamenti proposti dalle varie parti politiche e in modo particolare lo emendamento proposto dal Gruppo comunista per la soppressione di quel comma che riguarda il consiglio di classe e interclasse allargato alla componente genitori; cioè, in sostanza, il punto di divergenza non è l'assemblea generale di classe, per la quale tutte le forze politiche qui rappresentate hanno dimostrato di volersi far carico di certe formulazioni incerte o confuse che caratterizzano il testo della Camera. Non è neppure, al limite, il comitato degli studenti, per il quale pure tutte le forze politiche si sono dimostrate preoccupate di dare ad esso più

precise attribuzioni. Il problema centrale sta dunque nel fatto che una parte sosteneva il mantenimento dei consigli di interclasse e di classe con la partecipazione dei genitori per determinati momenti di partecipazione e per determinate finalità ben individuate e una parte riteneva invece che quel tipo di partecipazione possa più propriamente realizzarsi nell'assemblea generale di classe e nel comitato degli studenti e dei genitori. Quindi è intorno a questo momento mediato di partecipazione (che realizza l'incontro, il confronto e la collaborazione tra docenti, genitori e studenti) che si è manifestato il dissenso che ha richiesto un tentativo di mediazione che in primo luogo è stato svolto, doverosamente e legittimamente, all'interno delle forze politiche della maggioranza e che poi è stato partecipato anche alle forze dell'opposizione che non hanno tuttavia ritenuto — ed è loro pieno diritto — di riconoscersi nella nostra impostazione.

Non vi è stata difficoltà a trovare un'intesa tra le forze della maggioranza nella misura in cui esse si sono riconosciute in un testo che fa salvo il momento mediato del consiglio di classe rispetto all'elezione diretta dei delegati nei comitati. Può sembrare questione formale, ma così non è. Il problema è di riconoscere o meno al comitato una funzione di coordinamento dei delegati che partecipano al consiglio di circolo e di istituto e ai consigli di classe oppure di riconoscere al comitato un ruolo di iniziativa e di gestione che lo contrappone al consiglio di istituto e gli dà una funzione sostitutiva del consiglio di classe per certi aspetti e dello stesso consiglio di istituto.

Su questo punto abbiamo dovuto constatare il dissenso, che si è cercato di superare con uno sforzo di mediazione. Certo, si tratta di scegliere tra l'autonomia delle singole componenti, genitori, docenti e studenti, ma nell'unità di una collaborazione comunitaria per il fine proprio della scuola, rispetto ad una impostazione che fondandosi sulla contrapposizione non può che degenerare nella « conflittualità permanente ». Questi motivi di dissenso si ritrovano puntualmente nel corso del disegno di legge ma non si ritrovano laddove si parla della funzione

del comitato studenti di cui, con un consenso generale, si è arrivati a meglio definire ed individuare le attribuzioni e le funzioni: infatti, nessuno nega la necessità che per la singola componente genitori o la singola componente docenti o la singola componente studenti vi siano momenti di confronto nell'interno di un organo omogeneo che possa permettere, in ragione della sua omogeneità, una valorizzazione della partecipazione ed una promozione della medesima. Quello che riteniamo di non poter accettare (non per ragioni di ordine ideologico, di principio cioè, ma perchè l'esperienza ci dice che, nella situazione concreta della scuola italiana, una simile impostazione porterebbe più facilmente a delle degenerazioni, che non intendo attribuire all'intenzionalità di questa o di quella parte ma che emergerebbero nell'esperienza) è il ritenere che la valorizzazione e l'organizzazione delle componenti possano utilmente farsi in modo autonomo e contrapposto rispetto alle altre componenti.

TALASSI GIORGI. Ma chi dice che debbano farsi in modo contrapposto?

B U Z Z I , *relatore*. Sarebbero contrapposte per ragioni di fatto, perchè se il comitato degli studenti viene investito di compiti gestionali o del mandato di rappresentanza di tutte le assemblee di classe, si avrebbero momenti e sedi decisionali diverse e parallele inevitabilmente contrapposte perchè indotte a decidere separatamente sulle stesse questioni. A nostro avviso, è necessario che il confronto si realizzi come dialogo diretto tra le parti (genitori, docenti e studenti) per una responsabilizzazione di tutti in ordine al buon successo dell'impresa educativo-scolastica.

TALASSI GIORGI. Ma questa è la morte...

B U Z Z I , *relatore*. Se questa è la morte — nel senso cioè di una legislazione troppo limitativa — l'argomento, collega, vale per ciascuno degli organi collegiali, perchè siamo in un ordine di esperienze in cui non la nostra intenzione ma le situazioni oggettive

che determiniamo possono agevolare o meno coloro che vogliono usare questi spazi di libertà in modo fuorviante. La nostra responsabilità di legislatori è quella di creare un ordinamento legislativo, all'interno del quale l'esperienza di partecipazione si possa sviluppare in modo coerente con il fine educativo della scuola.

Sono convinto che questo ordine di cose di per sé avrebbe richiesto pochissimi interventi legislativi, ma questo in una realtà scolastica diversa da quella italiana, e secondo una professionalità docente diversa da quella che abbiamo sempre richiesto ai docenti del nostro paese. Ed è proprio in assenza di tali elementi che dobbiamo soccorrere la situazione con una legislazione prudente, al fine di prevenire le possibili deviazioni e degenerazioni.

Questo è un punto di difficoltà nel nostro confronto, che peraltro tutte le parti politiche hanno riscontrato nell'esperienza di questi anni.

La soluzione a cui si è pervenuti mantiene nel consiglio di classe o interclasse la competenza decisionale in ordine alla programmazione didattico-educativa mentre riconosce al comitato degli studenti e al comitato dei genitori una funzione promozionale di coordinamento, senza togliere nulla al ruolo autonomo che gli studenti possono svolgere nella scuola, nel senso delle attività extraorarie, previste dal testo e regolate da una normativa che ha avuto il consenso generale della Commissione; senza togliere altresì la possibilità di rendere gli stessi comitati partecipi della eventuale iniziativa di sperimentazione nelle scuole secondarie superiori, di programmi di attività e insegnamenti elettivi demandati, tuttavia, alla competenza istituzionale del collegio docenti.

A conclusione di questa replica, dopo aver già detto — e lo riconfermo in questo momento — che l'allarmismo strumentale e la paura del nuovo non premiano mai in questo genere di impresa, come non premia la avventatezza di chi affronta il rischio in modo incauto, spericolato e avventuroso, occorre da parte di tutte le forze politiche porsi responsabilmente di fronte alla particolare natura di questa esperienza di parte-

cipazione; per la sua specifica natura la scuola non può — e nessuno di noi può volerlo — essere vista come strumento di cambiamento politico. La scuola è finalizzata in base alla legge (ci veniva ripetuto ieri sera ed è dichiarato nei provvedimenti delegati) alla formazione dell'uomo.

Ebbene credo che il senso di responsabilità che ci ha guidato nell'esame di questo provvedimento, la coerenza nella gestione amministrativa del medesimo, un maggiore impegno per la qualificazione dei docenti e il rispetto per la natura e per i fini propri della scuola costituiranno la migliore garanzia per ciò che ci attende, per gli sviluppi che auspichiamo.

Ogni progresso qualitativo della scuola però presuppone un processo culturale-morale e un processo di innovazione tecnico-professionale a cui le leggi offrono occasioni ma non elementi di determinazione e di surroga. Soprattutto — questo credo che lo si debba dire tutti — ciò che i giovani attendono non è la legge nella sua formalità ma è la capacità di dialogo che la classe politica, i docenti, i genitori dimostreranno nei loro confronti; un dialogo che non significhi rinuncia alla funzione educativa e che quindi non costituisca un tradimento del fine e della natura della scuola. (*Vivi applausi dal centro*).

Per quanto riguarda l'ordine del giorno Gherbez, ritengo che esso trovi in parte risposta in un emendamento che è stato presentato e che riguarda tutte le minoranze linguistiche, concernenti cioè l'elezione diretta di propri rappresentanti nel consiglio nazionale. In parte invece esso pone il problema di una minoranza linguistica che non ha protezione da un ordinamento statutario, come è per la minoranza di lingua tedesca. Sotto questo profilo, si tratta di vedere quali spazi esistano per dare all'ordinamento degli organi collegiali forme e modi appropriati per soccorrere le situazioni che qui sono state denunciate. Ecco perchè ritengo che la prima parte di questo ordine del giorno trovi già accoglimento mentre l'altra parte, a mio avviso, pone problemi reali e quindi può costituire materia di raccomandazione all'Esecutivo affinché esso veda e valu-

ti che cosa fare coerentemente con l'ordinamento costituzionale, a garanzia dei diritti delle minoranze linguistiche che non hanno protezione — uso forse un'espressione impropria — di ordine costituzionale nel senso di statuti speciali.

P R E S I D E N T E . Ha facoltà di parlare il Ministro della pubblica istruzione.

B O D R A T O , *ministro della pubblica istruzione.* Signor Presidente, onorevoli senatori, la discussione in Aula ha reso più evidente, se fosse stato necessario, l'importanza politica del disegno di legge che è ora all'esame e al voto del Senato.

Vorrei in primo luogo ringraziare il senatore Buzzi per l'impegno particolarmente qualificato, fondato sulla sua vasta esperienza, che ha permesso di sciogliere alcuni nodi formali ma che ha anche, ne convergo, attraverso una lettura critica — come lui stesso l'ha definita — consentito di risolvere altri aspetti del testo trasmesso al Senato dalla Camera. Il senatore Buzzi ha espresso in modo equilibrato e puntuale, con il realismo che è necessario soprattutto di fronte ad esperienze così complesse, una linea di riforma degli organi collegiali della scuola che ha trovato concorde la maggioranza e che è stata sviluppata certo non con l'intenzione di esasperare i punti di dissenso che esistono tra le diverse parti politiche. Mi riferisco alla sua relazione ed alla replica perchè ne condivido sostanzialmente l'impostazione.

Agli onorevoli senatori che hanno espresso critiche, preoccupazioni e consenso in questa occasione, dopo aver dato il loro apporto ai lavori della Commissione, desidero dire che il Governo ha ascoltato con la doverosa attenzione le molte argomentazioni qui svolte, che hanno dimostrato in ogni caso con quale serietà il Parlamento ha affrontato i problemi della democrazia scolastica, cioè i problemi di uno dei momenti istituzionali più delicati della vita del nostro paese, smentendo così certe critiche che fanno ritenere i nostri atteggiamenti come dettati da preoccupazioni di parte e come incapaci di appro-

fondire, nella misura necessaria, temi di questa rilevanza.

Questo disegno di legge esprime, come è noto, il punto di convergenza possibile tra diverse proposte legislative che sono state elaborate da diversi Gruppi parlamentari, i quali si sono proposti l'obiettivo di favorire una migliore e più vasta partecipazione alla vita della scuola in un momento segnato da stanchezza, da difficoltà e da una generale crisi della partecipazione (si tratta di una crisi, a me pare, non solo a livello di istituzioni scolastiche ma anche in molte altre sedi di partecipazione individuate negli ultimi tempi), in un momento nel quale era molto diffuso il desiderio di cogliere i processi di trasformazione in atto nella realtà sociale, in un momento nel quale quindi forse le speranze hanno preceduto di troppo le concrete possibilità di trasformazione del nostro ordinamento scolastico.

L'ampio dibattito che si è svolto alla Camera dei deputati e che si è opportunamente precisato in quest'Aula ha dimostrato che la riforma proposta si muove in ogni caso secondo le linee, secondo l'ispirazione di fondo, già espresse dal decreto n. 416 del 1974.

Non si tratta quindi di un cedimento a un processo di disgregazione delle istituzioni scolastiche, ma di una precisa assunzione di responsabilità da parte delle diverse componenti della scuola. Si tratta cioè di una reale alternativa a un grave disorientamento e a tensioni che in qualche caso sono sembrate prevalere sulle stesse ragioni di fondo che giustificano l'attività scolastica.

Quando parliamo di organi collegiali e di democrazia scolastica non siamo quindi di fronte a una causa, a un motivo della conflittualità, ma a una risposta, a un tentativo di orientare positivamente la domanda di innovazione che esiste anche nella scuola italiana. E viceversa, ma per una ragione che a me pare dello stesso tipo, si può correttamente sostenere che la partecipazione scolastica entra in crisi anche e forse soprattutto per effetto di fenomeni che l'hanno coinvolta dall'esterno, più che per effetto di una caduta di partecipazione

che trova la sua origine e la sua causa principale nella vita della scuola.

Dobbiamo tenere ora presente l'esperienza concreta fatta in questi anni. Qualche senatore ha notato che forse si è avviato un dibattito di riforma del decreto n. 416 troppo presto. Però è pur vero che in questi anni in più occasioni le forze politiche, il Parlamento, lo stesso Governo sono stati sollecitati a introdurre modifiche nell'ordinamento degli organi collegiali. E dobbiamo constatare che siamo in presenza, peraltro — e mi associo anche a questa parte della replica del relatore — di situazioni molto diverse e di risultati anche contrastanti nell'esperienza degli organi scolastici. È quindi necessario forse tentare un bilancio un po' meno pessimista e negativo di quello che sembra suggerito da alcuni interventi; altrimenti, onorevoli senatori, avrebbe poco senso proporre un rilancio degli organi collegiali attraverso la modifica di alcune norme: il male sarebbe assai più profondo e a poco varrebbe uno sforzo portato avanti anche con il massimo di serietà e di unità a livello legislativo. Le difficoltà degli organi collegiali e le stesse delusioni sembrano dovute, come è stato ricordato da diverse parti, certo anche a ritardi nelle riforme, (in particolare i ritardi che riguardano la riforma della scuola secondaria superiore), alle note difficoltà che si incontrano nel funzionamento della scuola, peraltro in parte dovute alla stessa crescita della scuola italiana che si è realizzata in tempi relativamente brevi, che ha comportato esigenze di adeguamento delle strutture e di assorbimento massiccio di un corpo docente non sempre adeguatamente preparato a svolgere questa funzione così delicata ed importante.

Certo hanno concorso alle delusioni ed alle difficoltà alcune resistenze della struttura burocratica o delle concezioni tradizionali, di quella dottrina tradizionale della scuola a cui si è fatto qui riferimento, che non possono essere modificate profondamente in tempi brevi; o difficoltà di altro tipo, di diverso tipo, che si sono incontrate, così come è naturale che avvenga, anche se non sempre queste difficoltà

si possono prevedere, nella fase di avviamento di una esperienza così nuova per la vita della nostra scuola.

Credo che dobbiamo però convenire sul fatto che alcune difficoltà dipendono dalla stessa formulazione della legge, dalle competenze che erano attribuite dalla legge ai consigli di classe, di istituto, di distretto; da certe incongruenze, sovrapposizioni, contraddizioni. In questo senso era ed è necessario procedere ad una riforma che spetta come compito al Parlamento.

Anche questi rilievi critici peraltro non credo riguardino nella stessa misura tutte le esperienze e tutti gli ordini di scuola, tant'è vero che il punto più delicato della controversia in sostanza finisce per riferirsi alla scuola secondaria superiore ed alle difficoltà che si immaginano nel mettere insieme, nell'assemblea di classe, docenti, genitori e studenti; o nel definire i diversi compiti delle assemblee, del consiglio di classe, del consiglio di istituto.

È quindi opportuno riconoscere in linea generale il contributo positivo venuto dalla partecipazione alla vita della scuola e allo stesso dibattito che si è svolto sulle riforme che interessano la scuola; contributo dei docenti, dei genitori e in non pochi casi degli stessi studenti, che pure fino ad ora hanno guardato con diffidenza e sospetto a questi organismi di partecipazione democratica. Così come, credo, dobbiamo notare che certe esasperazioni, certe tentazioni egemoniche, certe tensioni politiche riproposte meccanicamente all'interno della scuola, hanno diviso ed in qualche caso paralizzato la vita degli organi collegiali, dai consigli di classe fino ai consigli distrettuali. Per questa considerazione di cui, in diverso modo, anche se di volta in volta, l'una o l'altra parte tende ad attribuire la principale responsabilità ai concorrenti politici (tale considerazione è stata fatta anche nel corso di questo dibattito), converrà che ognuno, per parte sua, eviti di ribaltare sulla scuola le polemiche, le contraddizioni, le difficoltà che riguardano più in generale la vita sociale e politica del nostro paese.

La 7ª Commissione permanente del Senato si è proposta quindi di risolvere alcu-

ne incongruenze del testo votato dalla Camera e di rispondere ad alcuni dubbi o perplessità sorti soprattutto con riferimento al ruolo dei docenti. L'obiettivo positivo resta quello di favorire e non di contenere la partecipazione democratica nella scuola; risolvere le contraddizioni o le sovrapposizioni di competenza fra l'uno e l'altro organismo significa in sostanza favorire una corretta e piena vita democratica nella scuola. Il nuovo testo è soprattutto responsabilità della maggioranza della Commissione, ma in alcuni casi ha registrato anche l'apporto di altri Gruppi parlamentari, e corrisponde, a parere del Governo, all'esigenza fondamentale di riportare gli organi collegiali della scuola ad una piena funzionalità.

Non mi pare però che la proposta della Commissione contraddica politicamente il voto della Camera, come da qualche parte si è sostenuto. È giusto peraltro riconoscere che le ragioni di difficoltà — prima ricordate — che incontra la partecipazione scolastica, non sono tutte rimosse da questa riforma, poichè in larga misura riguardano la struttura sociale, il costume, il modo di stabilirsi in concreto dei rapporti tra istituzioni scolastiche e realtà esterna alla scuola. Però un adeguamento legislativo è non solo utile ma necessario. Il Governo ha puntualmente espresso la propria valutazione, con la costante presenza della senatrice Falcucci ai lavori della Commissione; in proposito debbo anche precisare che, in diverse occasioni ed in particolare nella stessa conferenza nazionale sugli organi collegiali a cui in questa sede ci si è riferiti, il Ministero ha informato sui risultati di indagini conoscitive relative all'attività degli organi collegiali della scuola. Non vi è stata quindi una posizione di inerzia o di resistenza in ordine all'esigenza di favorire una puntuale informazione, un'analisi e conseguentemente le iniziative ritenute necessarie.

Inoltre, in presenza di interpretazioni polemiche di diverso segno, è opportuno ribadire che non sono fondate le preoccupazioni che ancora sussistono sulle assemblee generali di classe, sui comitati degli stu-

denti e sulle loro funzioni, sulla necessità di assicurare ai consigli distrettuali un servizio di segreteria, sull'equilibrio da stabilire tra i diversi organi per evitare una frantumazione della partecipazione che corrisponderebbe alla sua paralisi, sugli insegnamenti e le attività a carattere elettivo e soprattutto sulle competenze dei docenti e sull'autonomia del momento didattico che non esclude la collaborazione di tutte le componenti all'individuazione degli indirizzi generali dell'attività didattico-educativa delle classi. Credo si potrebbe notare facilmente che, per la verità, alcune tesi polemiche contro questo disegno di legge riflettono una incomprensione, se non una ostilità, più profonda e più vasta che riguarda non tanto il testo di questo disegno di legge, ma più in generale ogni disegno di partecipazione democratica nella scuola.

Giustamente il relatore ha notato che non si riesce oggi ad immaginare una scuola che non si proponga obiettivi di crescita culturale e civile dei giovani e che nello stesso tempo non si proponga come momento e come sede di un colloquio, di un dialogo, di un impegno delle diverse componenti. Per quanto possa apparire arduo perseguire una scelta politica di questo tipo, essa è tanto più necessaria in questi anni proprio per la scuola secondaria superiore; cioè è tanto più necessario interessare i giovani ad un progetto di crescita democratica ed insieme ad un progetto di riforma della scuola. Insisto su questa annotazione poiché so che questo tema della partecipazione scolastica e degli organi collegiali perderebbe in gran parte il suo valore più profondo se non fosse collegato all'esigenza di dare contenuti nuovi all'attività della scuola. Ora è cresciuto anche nel Parlamento il numero di chi chiede alla scuola serietà e professionalità, proprio per motivare l'impegno delle nuove generazioni, per non ingannare i giovani sul loro futuro e sui rapporti che si stabiliranno col sistema sociale, con l'organizzazione produttiva, con le attività professionali.

Non mi pare peraltro questa l'occasione per parlare di aggiornamento dei docenti

o di riforma dei programmi. Ho voluto sottolineare che riconosco la connessione che esiste — il Governo lo ha sempre riconosciuto — tra il discorso, le scelte che riguardano gli organi collegiali della scuola ed i temi di riforma della scuola. Ma oggi è degli organi collegiali che specificamente dobbiamo parlare.

Credo di avere quindi bene inteso il senso delle parole del senatore Buzzi e il senso della proposta che è formulata nel disegno di legge. Per ciò che riguarda il problema dei docenti, essa non esprime una preoccupazione volta a garantire, attraverso il riconoscimento dell'autonomia del momento didattico e del diritto costituzionale alla libertà di insegnamento, una posizione separata e corporativa dei docenti nei confronti delle altre componenti della scuola. Non si può sostenere seriamente che la maggioranza nel formulare questo testo si sia in qualche modo piegata a delle pressioni corporative. Il problema è un altro. La preoccupazione a me sembra sia un'altra. Bisogna cioè riconoscere che, se si indebolisce per qualunque motivo il ruolo ed il dovere dei docenti, o appiattendolo la funzione docente all'interno di un sistema così complesso come quello della scuola, oppure considerando gli insegnanti come naturalmente contrapposti agli studenti, si mettono in moto processi negativi che non si vede bene come possano poi favorire o sostenere i discorsi relativi alla riforma della scuola e alla necessità di un suo profondo rinnovamento.

Credo di dover qui ripetere che si deve considerare il ruolo dei docenti come un ruolo strategico rispetto a qualunque discorso di riforma della scuola. È necessario coinvolgerli in ogni discorso di riforma della scuola, e questo è tanto più possibile se si individua con precisione — e certo facendo questa operazione non si fa un'operazione corporativa — il ruolo dei docenti e se si difende e valorizza la loro specifica funzione.

D'altra parte, onorevoli colleghi, quando di queste questioni si è discusso anche con le diverse organizzazioni sindacali, ci si è trovati di fronte ad una comune preoccupazione che mi auguro non fosse sollecitata

principalmente o essenzialmente da esigenze, diciamo così, concorrenziali.

Il disegno di legge si propone, pertanto, non solo di garantire un preciso equilibrio fra i diversi organi e quindi in questo modo di favorire la partecipazione (e non soltanto genericamente di affermarne l'esigenza), ma anche di realizzare un giusto rapporto, cioè un rapporto costruttivo, tra le diverse componenti della scuola.

Questo provvedimento riguarda marginalmente anche i distretti scolastici, il consiglio nazionale della scuola e gli istituti regionali di ricerca, sperimentazione e aggiornamento. Anche in questo caso si tratta di innovazioni che il Governo considera opportune e che in qualche caso sono state sollecitate o sono condivise dalle stesse organizzazioni sindacali. Resta aperto per i distretti scolastici un discorso politicamente più complesso che si è convenuto di riprendere in una seconda fase, in connessione con il tema ormai urgente del riordino del Ministero della pubblica istruzione; poichè è certamente vero che, se la struttura amministrativa non è in grado di rispondere adeguatamente agli impulsi che vengono dalla esigenza di riformare la scuola, le operazioni legislative di riforma rischiano poi di non raggiungere gli obiettivi per i quali sono proposte.

In conclusione vorrei insistere su un concetto: non si può dire che siamo in presenza di una decisione affrettata, anzi alcuni colleghi criticamente osservano che l'iter legislativo di questo provvedimento è stato troppo lento. Siamo piuttosto nella necessità di evitare che si prolunghi una interruzione, una sospensione, e si determini così un vuoto assai grave nell'attività degli organi collegiali e in particolar modo a livello delle assemblee di classe e dei consigli di classe o interclasse.

L'ordinanza ministeriale 280 del 10 ottobre 1980, nell'attesa di una sollecitata decisione parlamentare per dare piena attuazione alla riforma, ha disposto il rinvio delle elezioni dei consigli di classe e di interclasse. Ma quella decisione ministeriale che ha sollevato, come è noto, non poche polemiche

e critiche, provocherebbe un risultato opposto a quello voluto e perseguito se non vi corrispondesse una rapida approvazione di questo disegno di legge. Il Governo esprime quindi la convinzione che il disegno di legge corrisponda alle esigenze attuali della scuola, che certo non si esauriscono nel tema della partecipazione democratica, ma da questo possono trarre nuovo e positivo impulso. E si augura quindi che le decisioni del Senato che ci apprestiamo a registrare con compiacimento, siano rapidamente raccolte e portate a conclusione dalla Camera dei deputati.

Per ciò che riguarda infine, signor Presidente, l'ordine del giorno illustrato dalla senatrice Gherbez, io condivido il giudizio che ha espresso il relatore, che ha richiamato l'innovazione contenuta nell'articolo 10 del disegno di legge e ritengo che questo ordine del giorno possa essere accolto come raccomandazione dal Governo, che si è già impegnato a studiare una soluzione a questo problema anche per le sollecitazioni — non si tratta in senso proprio di un voto — venute dal Consiglio nazionale della pubblica istruzione. (*Applausi dal centro, dal centro-sinistra e dalla sinistra*).

P R E S I D E N T E . Chiedo ai presentatori se insistono per la votazione dell'ordine del giorno.

P A P A L I A . Non insistiamo, dato che il Governo l'accoglie come raccomandazione.

P R E S I D E N T E . Passiamo all'esame degli articoli nel testo proposto dalla Commissione. Se ne dia lettura.

P A L A , segretario:

Art. 1.

Dopo l'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 416, è inserito il seguente:

« Art. 2-bis. - (*Elezione dei delegati dei genitori e degli studenti nel consiglio di interclasse o di classe e nei comitati dei genitori e degli studenti*). — Entro trenta giorni dal-

l'inizio dell'anno scolastico il direttore didattico o il preside convoca per gruppi di classi parallele o dello stesso ciclo o dello stesso plesso, nella scuola elementare, e per ogni singola classe, nella scuola secondaria e artistica, l'assemblea generale dei docenti, dei genitori e, nella scuola secondaria superiore e artistica, degli studenti delle singole classi.

L'assemblea, ascoltata e discussa una relazione introduttiva del direttore didattico o del preside o di un docente a ciò delegato, che la presiede, procede, secondo le modalità successivamente indicate, alla elezione, con votazioni separate per ciascuna componente e per ciascun gruppo di classi o per ciascuna classe, dei delegati dei genitori e, nella scuola secondaria superiore e artistica, degli studenti.

I delegati eletti dall'assemblea rappresentano la rispettiva componente nel consiglio di interclasse o di classe e nel comitato dei genitori o in quello degli studenti di cui ai successivi articoli 6-bis e 6-ter.

L'assemblea è convocata per iscritto, con un preavviso di almeno otto giorni, indicando: a) l'orario di apertura dei lavori della assemblea, che deve precedere di almeno due ore quello fissato per l'apertura del seggio elettorale; b) le modalità di votazione, quelle di costituzione dei seggi elettorali e l'orario di apertura e chiusura dei medesimi, da fissare in modo che le operazioni si svolgano in non meno di due ore.

Le elezioni di cui al presente articolo hanno luogo, per ciascuna componente, sulla base di una lista comprendente tutti gli elettori. Ciascun elettore può votare per la metà dei membri da eleggere se gli eligendi sono in numero superiore a uno.

La data di convocazione delle assemblee è stabilita, anche in giorno non festivo, dal consiglio di circolo o di istituto.

Il presidente dell'assemblea assicura il corretto svolgimento delle votazioni e proclama, dopo aver deciso in via definitiva su eventuali contestazioni prodotte, gli eletti per ciascuna componente ».

P R E S I D E N T E . Su questo articolo sono stati presentati alcuni emendamenti. Se ne dia lettura.

P A L A , segretario:

Sopprimere l'articolo.

1.5

FASSINO

Il primo e il secondo comma del testo proposto quale articolo 2-bis del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 416, sono sostituiti dal seguente:

« Entro trenta giorni dall'inizio dell'anno scolastico è convocata dal direttore didattico o dal preside l'assemblea dei genitori di ogni singola classe della scuola elementare, secondaria e artistica e, distintamente, l'assemblea degli studenti di ogni singola classe della scuola secondaria superiore e artistica per la elezione dei propri rappresentanti ».

1.1

PAPALIA, RUHL BONAZZOLA, CHIARANTE, CANETTI, CONTERNO DEGLI ABBATI, SALVUCCI, MASCAGNI, MAFFIOLETTI

Dopo il primo comma del testo proposto quale articolo 2-bis del decreto n. 416, inserire il seguente:

« Le liste degli elettori per ciascun complemento debbono essere fatte preparare il giorno prima della data fissata per le elezioni dal direttore didattico o dal presidente che sottoscrive, assumendosene la responsabilità ».

1.7

MONACO, CROLLALANZA, FILETTI, FRANCO, MARCHIO, PISTOLESE, POZZO, RASTRELLI, MITROTTI, FINESTRA

Al secondo comma del testo proposto per l'articolo 2-bis del decreto n. 416, sopprimere le parole: « ascoltata e discussa una relazione introduttiva del direttore didattico o del preside o di un docente a ciò delegato, che la presiede, ».

1.4

ULIANICH

Al terzo comma del testo proposto quale articolo 2-bis del decreto n. 416, sostituire le parole: « nel consiglio », con le altre: « sia

nel consiglio»; e le parole: « e nel comitato », con le altre: « sia nel comitato ».

1.8 LA COMMISSIONE

Il quarto comma del testo proposto quale articolo 2-bis del decreto n. 416 è sostituito dal seguente:

« La convocazione di ogni assemblea deve avere un preavviso scritto di almeno otto giorni e deve indicare: a) l'orario di apertura del dibattito che deve precedere di almeno due ore quello fissato per l'apertura del seggio elettorale; b) le modalità di votazione, di costituzione dei seggi elettorali, l'orario di apertura e chiusura dei medesimi per una durata di almeno tre ore ».

1.6 PAPALIA, CHIARANTE, CANETTI, RUHL BONAZZOLA, MASCAGNI, MAFFIOLETTI, SALVUCCI, CONTERNO DEGLI ABBATI

Il sesto comma del testo proposto quale articolo 2-bis del decreto n. 416 è sostituito dal seguente:

« La data di svolgimento delle elezioni è stabilita dal Consiglio di circolo o d'istituto anche in giorno non festivo fatta eccezione per la componente dei genitori ».

1.2 PAPALIA, SALVUCCI, CONTERNO DEGLI ABBATI, RUHL BONAZZOLA, CHIARANTE, MASCAGNI, CANETTI, MAFFIOLETTI

Al settimo comma del testo proposto quale articolo 2-bis del decreto n. 416, dopo le parole: « Il presidente dell'assemblea », inserire le altre: « , che sarà eletto a maggioranza semplice all'inizio dei lavori unitamente a due scrutatori, ».

1.3 PAPALIA, RUHL BONAZZOLA, CHIARANTE, CANETTI, CONTERNO DEGLI ABBATI, SALVUCCI, MASCAGNI, MAFFIOLETTI

F A S S I N O . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

F A S S I N O . Onorevoli colleghi, onorevole Presidente, onorevole Ministro, l'articolo 1 prevede le modalità della costituzione dell'assemblea generale di classe mentre l'articolo 3 prevede le funzioni ad essa assegnate. Perchè chiediamo la soppressione di entrambi gli articoli? Perchè identifichiamo nella creazione dell'assemblea generale di classe uno strumento capace di danneggiare l'attuale sistema scolastico che, nonostante tutti i limiti e le manchevolezze, riesce tuttavia ancora a salvaguardare l'anima della scuola, cioè la professionalità e la personalità del docente.

Uno studioso di problemi scolastici, a proposito dei fini assegnati all'assemblea, che sono quelli di discutere una relazione predisposta dal docente o dal collegio dei docenti sull'impostazione, sull'andamento didattico ed educativo della classe o delle classi e di formulare proposte al consiglio di classe o di interclasse, al collegio dei docenti, al consiglio di istituto o di circolo per le rispettive competenze, si domandava che cosa concretamente il legislatore si promettesse di ottenere attraverso la formulazione di questa norma. Ci domandiamo anche noi: che senso ha dire che l'assemblea discute una certa relazione e formula certe proposte se quanto meno non si vuole sottintendere che essa abbia il diritto di pretendere che i risultati delle sue discussioni e l'oggetto delle sue proposte siano rispettati o attuati? Se così non fosse, l'assemblea sarebbe un organo affatto inutile e non sarebbe valsa la pena di aggiungerlo estrinsecamente ai non pochi altri organi collegiali che, come tutti gli uomini di scuola sanno, hanno già appesantito enormemente la vita della scuola e ne rendono incerto e affannoso il respiro. Non so se con l'intenzione, o solo a causa dell'influsso di teorie di chi vede nella partecipazione, intesa in un certo modo, il rimedio miracoloso per risolvere i molti e gravi problemi della scuola, si rischia di perdere quel poco di buono che c'è ancora e che va difeso ad ogni costo perchè costituisce l'unico e valido fondamento per porre mano ad un'effettiva riforma che si può realizzare solo rinnovando e ammodernando gli ordinamenti e non già mol-

tiplicando gli organi collegiali, fatalmente destinati a complicare le cose, ad accrescere la confusione, a limitare e ad offendere la libertà e il prestigio della funzione docente.

Ecco le ragioni in base alle quali proponiamo la soppressione dell'articolo 1. La nostra proposta rimarrà probabilmente a futura memoria.

CHIARANTE. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CHIARANTE. Signor Presidente, illustro congiuntamente gli emendamenti da noi presentati all'articolo 1 perchè essi, nel loro insieme, tendono a dare una maggiore garanzia di democraticità ed anche una migliore funzionalità tecnica alle procedure per l'elezione degli organi collegiali.

In questo primo articolo, come già ha sottolineato il collega Papalia nel suo intervento, si esprime con chiarezza, a nostro giudizio, quella scelta compiuta dalla maggioranza nel dibattito in Commissione al Senato, che ha portato ad un netto peggioramento del testo legislativo rispetto a quello che era stato approvato dalla Camera dei deputati. Tale peggioramento è evidente nella logica con la quale si cerca di imbrigliare, a partire dal momento delle votazioni, una più ampia e libera partecipazione democratica, senza troppi vincoli o controlli di tipo burocratico.

Nel testo approvato dalla Camera era previsto che ciascuna delle componenti interessate al voto, sia i genitori sia gli studenti della scuola media superiore, si riunissero per la preparazione delle elezioni in assemblee separate, allo scopo di discutere i problemi della scuola, formulare delle proposte, elaborare dei programmi e anche realizzare quella conoscenza che è generalmente molto scarsa, in particolare tra i genitori, all'inizio di un anno scolastico; una conoscenza che in molti casi, per esempio quando si tratta del primo anno delle superiori, è scarsa anche tra gli studenti. Era previsto che genitori e studenti si riunisse-

ro, separatamente, allo scopo di giungere al voto dopo una discussione preparatoria.

La volontà era, dunque, di introdurre un meccanismo che certo da solo non poteva essere sufficiente ad un rilancio degli organi collegiali della scuola e della loro vitalità, ma che tuttavia tendeva a creare un clima più favorevole ad un impegno democratico all'interno della scuola.

La maggioranza ha invece modificato questo testo, scegliendo una soluzione che giuridicamente a me pare aberrante e che è una gabbia per una partecipazione democratica realmente garantita nella sua libertà. La soluzione prescelta è infatti di trasformare l'assemblea di classe in quanto tale in una sorta di seggio elettorale, che si riunisce però prima del voto per ascoltare e discutere una relazione del preside o del direttore didattico.

Vorrei che i colleghi riflettessero su cosa significhi questa procedura; che riflettessero prima di tutto sul ruolo poco piacevole assegnato ai presidi e ai direttori didattici, che vengono collocati in un'assurda posizione paternalistica e che non sapranno bene cosa dover dire ad un'assemblea dove a votare non sono loro ma i genitori e gli studenti; un'assemblea nella quale, quindi, dovrebbero essere solo queste componenti a parlare e a discutere con franchezza e liberamente, al loro interno, i problemi che per loro si presentano per quel che riguarda il funzionamento della scuola.

Pensiamo poi all'imbarazzo dei genitori, particolarmente di certi ambienti sociali, nel dover discutere, magari senza neppure conoscersi tra di loro, in una riunione dove la relazione sulla quale si dovrebbe sviluppare il dibattito è stata fatta dal preside o dal direttore didattico con tutta l'autorità che spetta al « capo d'istituto ». Pensiamo alla probabile diserzione degli studenti da una assemblea elettorale organizzata in un modo che costituisce una caricatura della democrazia. Pensiamo anche all'imbarazzo degli insegnanti. Su che cosa interverranno gli insegnanti se poi a votare non sono loro (perchè in questo caso gli insegnanti non votano, in quanto partecipano di diritto al consiglio di classe) ma a votare sono solo

i genitori e gli studenti? Interverranno per indirizzare le scelte? Per suggerire i programmi? Per proporre le candidature sulle quali cercare di convogliare i voti?

Credo che basti riflettere su questi punti per rendersi conto di quanto sia aberrante il meccanismo proposto. A ciò si aggiungono le conseguenze negative dal punto di vista pratico, per quanto riguarda il giorno delle votazioni. È noto a tutti che le diverse componenti hanno diverse possibilità di partecipazione alle assemblee scolastiche a seconda dei giorni. La componente dei genitori, ovviamente, è in grado di partecipare largamente solo se si tratta di un giorno non lavorativo. È noto, invece, che per comprensibili motivi sia gli insegnanti che gli studenti preferiscono tenere le loro assemblee in un giorno feriale.

Ora, vincolare le elezioni ad una assemblea comune, che riunisca congiuntamente le diverse componenti, porta alla conseguenza pratica che caratterizza il testo proposto dalla maggioranza: cioè ad escludere il criterio contenuto nella precedente stesura dei decreti delegati, quello della votazione in un giorno non lavorativo, rendendo molto probabile la convocazione delle assemblee elettorali in un giorno lavorativo. Il risultato sarebbe paradossale se non fosse volutamente antidemocratico: gli insegnanti, che non devono partecipare alle votazioni, avranno maggiori possibilità di essere presenti alle assemblee, mentre i genitori che dovrebbero votare — teniamo presente che in tutte le scuole primarie e secondarie di primo grado l'assemblea riguarda solo gli insegnanti e i genitori, non gli studenti — nella grande maggioranza non avranno la possibilità di votare perchè l'assemblea è convocata in un giorno lavorativo.

Anche solo riflettendo su questi punti, mi sembra chiaro, onorevoli colleghi, che se si voleva trovare un meccanismo capace di scoraggiare la partecipazione, di mortificare la democrazia, di fare prevalere una visione angusta e restrittiva dell'impegno democratico nella vita della scuola, lo si è trovato con le procedure elettorali proposte dalla maggioranza nella formulazione di questo articolo. È perciò che proponiamo di torna-

re su questo punto al testo che era stato approvato dall'altra Camera. Proponiamo innanzitutto che i genitori e gli studenti tengano assemblee separate per la discussione dei programmi, la presentazione delle candidature e le votazioni. Proponiamo inoltre che i giorni delle votazioni possano essere distinti, ma che in ogni caso debba trattarsi di un giorno non lavorativo per la componente dei genitori. Proponiamo infine che ci sia un sufficiente preavviso per la convocazione delle assemblee e norme che ne regolino in modo più preciso il funzionamento. Ma soprattutto invito ancora i colleghi a riflettere sul senso politico del voto intorno a questi emendamenti e alla formulazione dell'articolo che è stata proposta dalla maggioranza.

M O N A C O . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

M O N A C O . L'emendamento 1.7 tratta una questione di ordine pratico, affinché tutti coloro che vanno a votare conoscano almeno i nomi di quelli che devono eleggere. Se non si prepara una lista, una volta arrivati là si comincia a discutere, a fare gli elenchi, a mettere in ordine alfabetico, eccetera. Questo è invece un lavoro preparatorio che va fatto prima: se elezioni si debbono fare, che se ne faciliti il meccanismo.

U L I A N I C H . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

U L I A N I C H . È stato già detto dal collega Chiarante a proposito dell'articolo 1 che questo è stato nuovamente inserito ed aggravato rispetto all'articolo 8 già presente nel testo approvato dalla Camera.

Con l'emendamento 1.4 si propone semplicemente di eliminare le parole: « ascoltata e discussa una relazione introduttiva del direttore didattico o del preside o di un docente a ciò delegato, che la presiede ». Si può ritenere che il sermone del preside o del direttore didattico non abbia alcun senso. Ma ha un senso preciso per chi voglia inse-

rire questa figura burocratica nel contesto della elezione degli organi collegiali. E si sa bene per quale motivo.

P R E S I D E N T E . Invito il relatore ad illustrare l'emendamento 1. 8, presentato dalla Commissione, e ad esprimere poi il parere sugli emendamenti in esame.

B U Z Z I , relatore. A proposito dell'1. 8 mi limito a dire che si tratta di una formulazione che rende più esplicito il testo all'esame dell'Assemblea.

Per quanto riguarda gli emendamenti presentati all'articolo 1 e per tutti i successivi, faccio riferimento alla relazione scritta e alla replica fatta poc'anzi in Assemblea per le motivazioni del sì o del no; questo per abbreviare i tempi procedurali essendo la materia già trattata nel corso del dibattito.

Spero che ciò non venga considerato negativamente come un atto di scortesia. Ovviamente sono pronto a motivare quei giudizi per i quali ricorrano ragioni più rilevanti.

Quindi no all'emendamento 1. 5, no all'emendamento 1. 1, no all'emendamento 1. 7, no all'emendamento 1. 4, no all'emendamento 1. 6, no all'emendamento 1. 2, no all'emendamento 1. 3.

P R E S I D E N T E . Invito il Governo ad esprimere il parere.

B O D R A T O , ministro della pubblica istruzione. Concordo con il parere del relatore. Sull'emendamento presentato dalla Commissione il parere è favorevole.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'emendamento 1. 5, presentato dal senatore Fassino. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1. 1, presentato dal senatore Papalia e da altri senatori. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

Essendo dubbio il risultato, dispongo che la votazione abbia luogo mediante divisione dei votanti nelle due opposte parti dell'Aula. I senatori favorevoli all'emendamento si por-

ranno alla mia sinistra, i contrari alla mia destra.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1. 7, presentato dal senatore Monaco e da altri senatori. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1. 4, presentato dal senatore Ulianich. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1. 8, presentato dalla Commissione. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

E approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1. 6, presentato dal senatore Papalia e da altri senatori. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1. 2, presentato dal senatore Papalia e da altri senatori. Vorrei domandare al senatore Papalia se lo mantiene.

P A P A L I A . Lo mantengo.

P R E S I D E N T E . Lo metto allora ai voti. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1. 3, presentato dal senatore Papalia e da altri senatori. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

Non è approvato.

Metto ai voti l'articolo 1 nel testo emendato. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

E approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 2. Se ne dia lettura.

P A L A , segretario:

Art. 2.

L'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 416, modificato dalla legge 14 gennaio 1975, numero 1, e dalla legge 11 ottobre 1977, n. 748, è sostituito dal seguente:

« Art. 3. - (*Consiglio di interclasse e di classe*). — Il consiglio di interclasse nelle scuole elementari e il consiglio di classe negli istituti secondari ed artistici sono composti, rispettivamente, dai docenti dei gruppi di classi parallele o dello stesso ciclo o dello stesso plesso, nella scuola elementare, e dai docenti di ogni singola classe, nella scuola secondaria.

Fanno parte, altresì, del consiglio di interclasse o di classe:

a) i delegati dei genitori degli alunni, in numero di uno nella scuola elementare, di quattro nella scuola media, di due nella scuola secondaria superiore ed artistica, eletti per ciascuna classe o gruppo di classi nel corso dell'assemblea di cui al precedente articolo;

b) nella scuola secondaria superiore ed artistica, i delegati degli studenti della classe, eletti in numero di due per ciascuna classe nel corso dell'assemblea di cui al precedente articolo;

c) nei corsi serali per lavoratori studenti, tre delegati degli studenti, eletti dagli studenti della classe.

I consigli di interclasse e di classe sono presieduti, rispettivamente, dal direttore didattico o dal preside oppure da un docente membro del consiglio, da loro delegato. Essi si riuniscono con la partecipazione dei rappresentanti di cui al secondo comma in ore non coincidenti con quelle delle lezioni, almeno due volte l'anno; in tali riunioni, tenendo conto delle indicazioni e delle proposte formulate dall'assemblea generale di classe di cui al successivo articolo 3-bis nonchè sulla base delle informazioni e del-

le valutazioni in ordine allo stato della classe fornite dai docenti, collaborano alla individuazione degli indirizzi generali dell'attività didattica-educativa della classe ed elaborano proposte operative, da presentare, in quanto richiesto dalle rispettive competenze, al consiglio di circolo o di istituto e al collegio dei docenti. In particolare presentano proposte in ordine:

1) alle iniziative in favore degli alunni portatori di *handicaps* o in difficoltà, ai fini del loro inserimento e del relativo sostegno;

2) alle iniziative parascolastiche, interscolastiche ed extrascolastiche e alle attività elettive;

3) alle sperimentazioni di cui all'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 419;

4) alla adozione dei libri di testo;

5) alla promozione dei rapporti tra i genitori degli alunni delle classi o della classe e i docenti.

I consigli di interclasse e di classe provvedono altresì ad:

1) indire due volte l'anno l'assemblea generale di classe;

2) adottare i provvedimenti disciplinari di competenza.

I consigli di interclasse e di classe si riuniscono con la sola presenza dei docenti in ore non coincidenti con quelle delle lezioni, per provvedere:

1) alla programmazione didattica, alla relativa verifica nonchè al necessario coordinamento, ai rapporti interdisciplinari ed alla valutazione periodica e finale degli alunni;

2) agli adempimenti di cui all'articolo 1, all'articolo 2, ultimo comma, e all'articolo 7, nono comma, della legge 4 agosto 1977, numero 517;

3) alla relazione conclusiva riguardante l'ultima classe delle scuole secondarie superiori e artistiche da presentare alla commissione per l'esame di maturità.

Nella scuola elementare è fatta salva la specifica competenza dell'insegnante o degli

insegnanti di classe in ordine alla valutazione degli alunni.

Le funzioni di segretario del consiglio sono attribuite dal direttore didattico o dal preside a uno dei docenti membro del consiglio stesso.

I verbali delle riunioni, esclusi quelli delle riunioni riservate ai soli docenti, sono depositati e consultabili presso il consiglio di circolo o di istituto, e custoditi a cura della segreteria della scuola ».

P R E S I D E N T E . Su questo articolo sono stati presentati numerosi emendamenti. Se ne dia lettura.

P A L A , segretario:

Sopprimere il secondo comma del testo proposto per l'articolo 3 del decreto n. 416.

2.1 P A P A L I A, R U H L B O N A Z Z O L A, C H I A R A N T E, C A N E T T I, M A F F I O L E T T I, S A L V U C C I, M A S C A G N I, C O N T E R N O D E G L I A B B A T I

Al secondo comma del testo proposto per l'articolo 3 del decreto n. 416, lettera a), sostituire le parole: « nel corso dell'assemblea di cui al precedente articolo » con le altre: « dai genitori di ciascuna classe »; conseguentemente, alla lettera b), sostituire le parole: « nel corso dell'assemblea di cui al precedente articolo » con le altre: « dagli studenti di ciascuna classe ».

2.9 F A S S I N O

Nel testo proposto per l'articolo 3 del decreto n. 416, al secondo comma, sopprimere la lettera c); conseguentemente, inserire, dopo il secondo, il seguente comma:

« Nei corsi serali per lavoratori studenti fanno parte del consiglio di classe, oltre ai docenti, tre delegati eletti dagli studenti della classe ».

2.3 I L G O V E R N O

Al primo capoverso del terzo comma del testo proposto per l'articolo 3 del decreto n. 416, sostituire le parole: « almeno due

volte l'anno », con le altre: « almeno una volta ogni bimestre ».

2.5 U L I A N I C H

Al primo capoverso del terzo comma del testo proposto per l'articolo 3 del decreto n. 416, sopprimere le parole: « tenendo conto delle indicazioni e delle proposte formulate dall'assemblea generale di classe di cui al successivo articolo 3-bis ».

2.10 F A S S I N O

Al primo capoverso del terzo comma del testo proposto per l'articolo 3 del decreto n. 416, al 17° rigo, sopprimere la parola: « operative ».

2.11 F A S S I N O

Al primo capoverso del terzo comma dell'articolo 3 del decreto n. 416, sopprimere le parole: « , in quanto richiesto dalle rispettive competenze ».

2.6 U L I A N I C H

Al primo capoverso del terzo comma dell'articolo 3 del decreto n. 416, sostituire le parole: « In particolare presentano proposte in ordine: » con le altre: « Essi presentano, in particolare, proposte in ordine: ».

2.7 U L I A N I C H

Al terzo comma del testo proposto per l'articolo 3 del decreto n. 416, sopprimere il capoverso seguente:

« 3) alle sperimentazioni di cui all'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 419; ».

2.4 M O N A C O, C R O L L A L A N Z A, F I L E T T I, F R A N C O, M A R C H I O, P I S T O L E S E, P O Z Z O, R A S T R E L L I, M I T R O T T I, F I N E S T R A

Al quarto comma del testo proposto per l'articolo 3 del decreto n. 416, sopprimere il punto n. 1).

2.12 F A S S I N O

Al quarto comma, punto 1), del testo proposto per l'articolo 3 del decreto n. 416, sostituire le parole: « due volte l'anno » con le altre: « tre volte l'anno ».

2.2 P A P A L I A , R U H L B O N A Z Z O L A , C O N T E R N O D E G L I A B B A T I , M A S C A G N I , C A N E T T I , S A L V U C C I , C H I A R A N T E , M A F F I O L E T T I

Sostituire il sesto comma del testo proposto per l'articolo 3 del decreto n. 416 con il seguente:

« Nella scuola elementare la valutazione degli alunni è di competenza dell'insegnante o degli insegnanti di classe ».

2.8 U L I A N I C H

Al sesto comma del testo proposto per l'articolo 3 del decreto n. 416, sopprimere le parole: « Nella scuola elementare ».

2.13 F A S S I N O

P A P A L I A . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

P A P A L I A . Ieri sera nel mio intervento ho cercato di argomentare anche la nostra valutazione su questa norma che noi proponiamo di sopprimere. Vorrei più che affrontare le argomentazioni generali che già ho espresso scendere un po' sul pratico.

Qual è la realtà? La realtà è che noi vogliamo con questa legge istituire l'assemblea di classe. Questa assemblea di classe si deve riunire, secondo le proposte della maggioranza, due volte l'anno e secondo le proposte approvate alla Camera e secondo le nostre proposte tre volte l'anno.

L'assemblea di classe, quindi, diventa istituzionalizzata: ha dei precisi compiti di programmazione e di attività nello sviluppo della vita scolastica.

A questo punto non comprendiamo la necessità di continuare a mantenere nel consiglio di classe rappresentanze di genitori e studenti. Che cosa infatti dovrebbero fare? Finora questi rappresentanti dei consigli di

classe si riunivano sempre insieme ai docenti, salvo nel momento in cui questi ultimi dovevano esprimere il giudizio sugli studenti. Invece ora si opera una separazione: il consiglio di classe non è più unitario, ma si riunisce come collegio dei docenti ogni volta che è necessario e con i rappresentanti degli studenti e dei genitori soltanto due volte all'anno, salvo casi particolari. Che cosa dunque significano questi consigli di classe allargati con tale componente, tanto più che non si sa di cosa dovrebbero discutere? Non certo dell'attività didattica della scuola che spetta agli insegnanti; dovrebbero discutere le proposte dell'assemblea di cui tutti loro fanno parte e che spetta ai docenti definire. Questo è il problema, perchè si crea una complicazione inutile determinando un carico di lavoro per i docenti che già si lamentano dell'attuale e finendo per svalORIZZARE la funzione dell'assemblea di classe che potrebbe essere considerata qualcosa di generico, poiché poi il consiglio di classe allargato ai genitori e agli studenti potrebbe risolvere in altro modo i vari problemi.

Ecco quindi la nostra opposizione a questa composizione del consiglio di classe, per cui chiediamo la soppressione.

Per quanto riguarda l'emendamento 2.2, questo è la conseguenza del valore che diamo all'assemblea. Infatti sopprimendo la rappresentanza nel consiglio di classe di genitori e studenti diamo la possibilità all'assemblea di riunirsi tre volte all'anno, la prima per conoscere dagli insegnanti la impostazione del programma delle attività della classe, la seconda a metà anno per la verifica e la terza per fare un consuntivo generale di queste attività.

F A S S I N O . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

F A S S I N O . Signor Presidente, gli elementi, di cui agli emendamenti 2.9, 2.10, 2.11, 2.12 e 2.13, sono in connessione con gli emendamenti soppressivi degli articoli 1 e 3, quindi è inutile che stia ad illustrarli.

L'emendamento 2.11, che propone la soppressione dell'aggettivo « operative », è do-

vuto al fatto che riteniamo che tale aggettivo non abbia alcun significato. L'ultimo emendamento 2.13 poi viene proposto perché non si comprendono le ragioni per cui si vuol far salva la specifica competenza degli insegnanti di classe in ordine alle valutazioni degli alunni solo nella scuola elementare e non già anche nella scuola media e media superiore.

U L I A N I C H . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

U L I A N I C H . Signor Presidente, con l'emendamento 2.5 si chiede il ripristino del testo così come ci è giunto nella dizione della Camera. L'emendamento 2.6 è dovuto al fatto che la espressione: « in quanto richiesto dalle rispettive competenze » mi sembra pleonistica. È evidente infatti che le competenze sono state già fissate per norma.

L'emendamento 2.7 ha invece un carattere formale e così anche l'emendamento 2.8. Si illustrano da sé.

M O N A C O . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

M O N A C O . Rinuncio ad illustrare l'emendamento 2.4

B O D R A T O , *ministro della pubblica istruzione*. Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

B O D R A T O , *ministro della pubblica istruzione*. L'emendamento 2.3 è puramente formale. Dato che il punto c) non individua una fattispecie collegabile alle lettere a) e b) è opportuno che l'argomento in esso affrontato sia considerato a parte.

P R E S I D E N T E . Invito la Commissione ad esprimere il parere sugli emendamenti in esame.

B U Z Z I , *relatore*. Devo dire no all'emendamento 2.1, sì al 2.3, no al 2.5, no

al 2.10, no al 2.11, no al 2.6, no al 2.7, no al 2.4, no al 2.12, no al 2.2, sì al 2.8 e no al 2.13.

P R E S I D E N T E . Invito il Governo ad esprimere il parere.

B O D R A T O , *ministro della pubblica istruzione*. Il Governo concorda con il relatore.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti lo emendamento 2.1, presentato dal senatore Papalia e da altri senatori. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

Non è approvato.

L'emendamento 2.9 è precluso.

Metto ai voti l'emendamento 2.3, presentato dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 2.5, presentato dal senatore Ulianich. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 2.10, presentato dal senatore Fassino. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 2.11, presentato dal senatore Fassino. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 2.6, presentato dal senatore Ulianich. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 2.7, presentato dal senatore Ulianich. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 2.4, presentato dal senatore Monaco e da altri senatori. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 2.12, presentato dal senatore Fassino. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 2.2, presentato dal senatore Papalia e da altri senatori. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 2.8, presentato dal senatore Ulianich. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 2.13, presentato dal senatore Fassino. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

Non è approvato.

Metto ai voti l'articolo 2 nel testo emendato. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

Dopo l'articolo 2 è stato proposto un articolo aggiuntivo con l'emendamento 2.0.1. Se ne dia lettura.

P A L A , segretario:

Dopo l'articolo 2, inserire il seguente:

Art. ...

« L'articolo 5 del decreto-legge 6 settembre 1979, n. 434, come modificato dalla legge di conversione 8 novembre 1979, n. 566, è modificato nel modo seguente:

nel primo comma le parole: "fanno parte a titolo consultivo" sono sostituite dalle altre: "fanno parte a pieno titolo »;

nel secondo comma, penultimo rigo, sostituire le parole: "Sentiti gli" con le altre: "tenendo conto degli elementi di valutazione espressi dagli..." ».

2.0.1 PAPALIA, RUHL BONAZZOLA, CHIARANTE, CANETTI, CONTERNO DEGLI ABBATI, SALVUCCI, MASCAGNI, MAFFIOLETTI

CONTERNO DEGLI ABBATI.
Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

CONTERNO DEGLI ABBATI.
Il decreto-legge 6 settembre 1979, n. 434, stabilì la proroga degli incarichi annuali dei docenti per l'anno scolastico successivo. All'articolo 5 stabilì che gli insegnanti tecnico-pratici facessero parte dei consigli di classe insieme ai docenti da essi coadiuvati. Inoltre precisò che le proposte di voto fossero formulate dai docenti, sentiti gli insegnanti tecnico-pratici.

Nella conversione in legge del decreto-legge fu aggiunta un'espressione sostanzialmente riduttiva. Dopo le parole « fanno parte » si aggiunse che gli insegnanti tecnico-pratici fanno parte « a titolo consultivo » del consiglio di classe. Sembrava giusto precisarlo per far sì che non ci fosse conflitto nell'assegnazione del voto agli studenti, che deve essere uno solo nonostante la presenza di due docenti. Al di là delle rivendicazioni di parità con gli altri docenti, alle questioni di stato giuridico, peraltro in via di soluzione in altra sede, resta il fatto che il consiglio di classe discute nella sua completezza, in un quadro unitario, delle varie proposte di votazione presentate dai singoli docenti, e unitariamente decide. Ora, nella realizzazione di questo quadro unitario nel quale si discute concretamente di ogni singolo ragazzo, l'insegnante tecnico-pratico può dare un apporto prezioso. Nella consapevolezza che l'espressione riduttiva « a titolo consultivo » ha avuto come conseguenza il for-

zato silenzio del docente tecnico-pratico in alcuni consigli di classe, proponiamo di sostituire l'espressione riduttiva con l'altra « a pieno titolo »: « fanno parte a pieno titolo del consiglio di classe ». La votazione peraltro resta unica, un solo voto viene dato al ragazzo. Ma crediamo giusto sostituire l'espressione « sentiti gli insegnanti tecnico-pratici », poichè ci sembra che l'opinione dell'insegnante sentito possa tranquillamente essere ignorata, con l'espressione « tenendo conto degli elementi di valutazione espressi dagli insegnanti tecnico-pratici ».

Ci sembra che in tal modo sia salvo lo spirito di collegialità e sia difesa la dignità degli insegnanti tecnico-pratici, tuttavia senza mutamenti drastici dell'organizzazione del lavoro che possiamo certo augurarci ma che non è questa la sede per proporre.

P R E S I D E N T E . Invito la Commissione ad esprimere il parere.

B U Z Z I , relatore. Il problema posto dall'emendamento è reale, però esso introduce degli elementi di innovazione che possono interferire nell'ordinamento delle due discipline, la disciplina teorica e le esercitazioni, come se fossero momenti didattici separati e diversi, mentre l'insegnante tecnico-pratico svolge una funzione all'interno dell'ordinamento di quella disciplina, come esercitazione di quella disciplina. Perciò, pur riconoscendo la difficoltà, credo che soltanto in sede di riforma dell'ordinamento della scuola secondaria superiore e in modo specifico degli insegnamenti tecnici si possa procedere a risolvere questo problema. Pertanto dichiaro di essere contrario.

P R E S I D E N T E . Invito il Governo ad esprimere il parere.

B O D R A T O , ministro della pubblica istruzione. Sono d'accordo con il relatore.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti lo emendamento 2. 0. 1, presentato dal senatore

Papalia e da altri senatori. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

Non è approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 3. Se ne dia lettura.

P A L A , segretario:

Art. 3.

Dopo l'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 416, è inserito il seguente:

« Art. 3-bis. (*Assemblea di classe*). — I docenti della classe, i genitori degli alunni e, nella scuola secondaria superiore e artistica, gli studenti costituiscono l'assemblea generale di classe o di interclasse, che ha lo scopo di promuovere, attraverso l'incontro e il dibattito, la partecipazione delle componenti scolastiche al migliore svolgimento dell'attività della classe.

Essa è convocata due volte l'anno su iniziativa del consiglio di classe o di interclasse al fine di discutere una relazione, predisposta dal docente o collegialmente dai docenti, sull'impostazione e sull'andamento didattico-educativo della classe o delle classi e formulare proposte al consiglio di classe o di interclasse, al collegio dei docenti e al consiglio di istituto o di circolo per le specifiche competenze.

L'assemblea generale di classe è presieduta, secondo l'ordine dei voti riportati, da uno dei rappresentanti dei genitori della classe nel consiglio di classe o interclasse e nel comitato dei genitori o, in mancanza, da un genitore eletto dall'assemblea.

L'assemblea può essere convocata per non più di altre due volte, dal presidente o, in mancanza, dal preside o dal direttore didattico, se richiesto da un terzo dei suoi componenti. La richiesta deve essere accompagnata dalla indicazione degli argomenti da mettere all'ordine del giorno. La convocazione deve essere disposta entro dieci giorni dalla presentazione della relativa deliberazione. L'assemblea si riunisce in ore non coincidenti con quelle delle lezioni.

All'assemblea può partecipare il direttore didattico o il preside.

Le funzioni di segretario sono attribuite dal presidente ad uno dei membri dell'assemblea stessa.

I verbali sono depositati e consultabili presso il consiglio di circolo o di istituto e custoditi a cura della segreteria della scuola ».

P R E S I D E N T E. Si dia lettura degli emendamenti presentati all'articolo 3.

P A L A, segretario:

Sopprimere l'articolo.

3.4 FASSINO

Sostituire la rubrica del testo proposto per l'articolo 3-bis del decreto n. 416, con la seguente: « (Assemblea generale di classe o di interclasse) ».

3.8 LA COMMISSIONE

Sostituire il secondo comma del testo proposto quale articolo 3-bis del decreto n. 416, con il seguente:

« Essa è convocata due volte l'anno su iniziativa del consiglio di classe o di interclasse, al fine di discutere l'andamento didattico ed educativo della classe o delle classi e formulare eventualmente proposte al consiglio di classe o di interclasse, al collegio dei docenti e al consiglio di istituto o di circolo per le specifiche competenze ».

3.6 MONACO, CROLLALANZA, FILETTI,
FRANCO, MARCHIO, PISTOLESE,
POZZO, RASTRELLI, MITROTTI, FI-
NESTRA

Al secondo comma del testo proposto quale articolo 3-bis del decreto n. 416, sostituire le parole: « due volte l'anno » con le altre: « tre volte l'anno ».

3.1 PAPALIA, RUHL BONAZZOLA, CHIA-
RANTE, CANETTI, CONTERNO DE-
GLI ABBATI, SALVUCCI, MASCAGNI,
MAFFIOLETTI

Sostituire il terzo comma del testo proposto quale articolo 3-bis del decreto n. 416, con il seguente:

« L'assemblea generale di classe è presieduta da un docente della classe prescelto all'inizio dell'anno dal collegio dei docenti ».

3.7 MONACO, CROLLALANZA, FILETTI,
FRANCO, MARCHIO, PISTOLESE,
POZZO, RASTRELLI, MITROTTI,
FINESTRA

Al terzo comma del testo proposto quale articolo 3-bis del decreto n. 416, dopo le parole: « l'assemblea generale di classe » aggiungere le altre: « salvo quanto previsto nel secondo comma del precedente articolo 2-bis ».

3.2 IL GOVERNO

Al quarto comma del testo proposto quale articolo 3-bis del decreto n. 416, nel primo periodo sostituire le parole: « o, in mancanza, » con l'altra: « ovvero ».

3.9 IL GOVERNO

Al quarto comma del testo proposto per l'articolo 3-bis del decreto n. 416, sostituire le parole: « se richiesto da », con le altre: « su richiesta di ».

3.3. ULIANICH

Al quarto comma del testo proposto quale articolo 3-bis del decreto n. 416, nel terzo periodo, sostituire la parola: « delibera » con l'altra: « richiesta ».

3.10 IL GOVERNO

Sopprimere il quinto comma del testo proposto per l'articolo 3-bis del decreto n. 416.

3.5 ULIANICH

F A S S I N O. Domando di parlare.

P R E S I D E N T E. Ne ha facoltà.

F A S S I N O. Signor Presidente, per economia di tempo dico solamente che, aven-

do chiesto la soppressione dell'articolo 1, che prevedeva le modalità della costituzione dell'assemblea generale di classe, viene da sè la richiesta di soppressione dell'articolo 3 che prevede invece le funzioni che a detta assemblea sono assegnate. Ritengo pertanto che l'emendamento 3.4 debba considerarsi precluso a seguito della reiezione dell'emendamento 1.5.

B U Z Z I, *relatore*. Domando di parlare.

P R E S I D E N T E. Ne ha facoltà.

B U Z Z I, *relatore*. L'emendamento 3.8 non ha bisogno di illustrazione.

M O N A C O. Domando di parlare.

P R E S I D E N T E. Ne ha facoltà.

M O N A C O. Rinunzio ad illustrare gli emendamenti 3.6 e 3.7.

P R E S I D E N T E. L'emendamento 3.1 è precluso.

B O D R A T O, *ministro della pubblica istruzione*. Domando di parlare.

P R E S I D E N T E. Ne ha facoltà.

B O D R A T O, *ministro della pubblica istruzione*. Signor Presidente, l'emendamento 3.2 si propone di rendere più chiara la lettura della legge. È un emendamento puramente formale, così come gli altri, perchè in effetti è facile comprendere come, per il 3.9, l'espressione « in mancanza » potrebbe dare luogo ad interpretazioni che riguardano responsabilità, mentre individua un rapporto più semplice così come è nello spirito della proposta. Per il 3.10 si tratta in effetti di « richiesta » e non di « delibera » in senso tecnico. Quindi anche questo è un emendamento formale.

U L I A N I C H. Domando di parlare.

P R E S I D E N T E. Ne ha facoltà.

U L I A N I C H. L'emendamento 3.3 si illustra da sè; è formale.

Sul 3.5 dovrò dire qualche parola.

È stato aggiunto, nel testo pervenutoci dalla Camera: « all'Assemblea può partecipare il direttore didattico o il preside ».

Non si capisce l'aggiunta di questo comma quando si tratti semplicemente di possibilità; la possibilità sussiste fino a quando non sia positivamente esclusa.

D'altra parte l'aver inserito questo comma nel testo ora in esame importa un altro tipo di visione. Il direttore didattico o il preside non è soltanto colui che fa il sermone all'inizio dell'assemblea, a principio d'anno. È anche il nume tutelare, una specie di angelo custode, che sorveglia l'andamento degli organi collegiali. Per questo propongo la soppressione del comma indicato.

P R E S I D E N T E. Invito la Commissione ed il Governo ad esprimere il parere sugli emendamenti in esame.

B U Z Z I, *relatore*. Il parere è contrario al 3.6 e al 3.7; favorevole al 3.2, 3.9, 3.3, 3.10; contrario al 3.5.

B O D R A T O, *ministro della pubblica istruzione*. Il Governo è d'accordo con il relatore ed è favorevole al 3.8.

P R E S I D E N T E. Passiamo alla votazione.

Metto ai voti l'emendamento 3.8, presentato dalla Commissione. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 3.6, presentato dal senatore Monaco e da altri senatori. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 3.7, presentato dal senatore Monaco e da altri senatori. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 3.2, presentato dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 3.9, presentato dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 3.3, presentato dal senatore Ulianich. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 3.10, presentato dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 3.5, presentato dal senatore Ulianich. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

Non è approvato.

Metto ai voti l'articolo 3 nel testo emendato. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 4. Se ne dia lettura.

P A L A , segretario:

Art. 4.

L'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 416, è sostituito dal seguente:

« Art. 4. - (*Collegio dei docenti*). — Il collegio dei docenti è composto dal personale insegnante di ruolo e non di ruolo in servizio nel circolo o nell'istituto ed è presieduto dal direttore didattico o dal preside. I supplenti temporanei con incarico di sup-

plenza inferiore ai 30 giorni non fanno parte del collegio dei docenti.

Il collegio dei docenti è l'organo di programmazione generale e di coordinamento dell'azione didattica-educativa del circolo o dell'istituto.

Nel rispetto della libertà di insegnamento di ciascun docente, il collegio:

a) ha potere deliberante in materia di funzionamento didattico del circolo o dell'istituto e di ripartizione dell'anno scolastico in trimestri ovvero in quadrimestri. In particolare cura la programmazione dell'azione didattica anche al fine di adeguare, nell'ambito degli ordinamenti della scuola stabiliti dallo Stato, i programmi di insegnamento alle specifiche esigenze ambientali e di favorire il coordinamento interdisciplinare;

b) formula proposte al direttore didattico od al preside per la formazione e la composizione delle classi, per la formulazione dell'orario delle lezioni e per lo svolgimento delle altre attività scolastiche, tenuto conto dei criteri generali indicati dal consiglio di circolo o d'istituto;

c) valuta periodicamente l'andamento complessivo dell'azione didattica per verificare l'efficacia in rapporto agli orientamenti e agli obiettivi programmati, proponendo, ove necessario, opportune misure per il miglioramento dell'attività scolastica;

d) adotta, su proposta dei docenti della rispettiva classe ed avvalendosi anche dell'apporto degli specialisti che collaborano in modo continuativo con la scuola, le iniziative in favore degli alunni portatori di *handicaps* e di quelli in difficoltà ai fini del loro inserimento e del relativo sostegno;

e) provvede all'adozione dei libri di testo, sentiti i consigli di interclasse o di classe e, nei limiti delle disponibilità finanziarie indicate dal consiglio di circolo o di istituto, alla scelta dei sussidi didattici;

f) adotta e promuove, nell'ambito delle proprie competenze, iniziative di sperimentazione in conformità con quanto disposto dall'articolo 4, n. 1, della legge 30 luglio 1973, n. 477, e dal conseguente decreto del

Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 419;

g) promuove iniziative di aggiornamento dei docenti del circolo o dell'istituto;

h) elegge, secondo le modalità stabilite dall'articolo 20, ottavo comma, del presente decreto, come modificato dalla legge 11 ottobre 1977, n. 748, in numero di 1 nelle scuole fino a 200 alunni, di 2 nelle scuole fino a 500 alunni, di 3 nelle scuole fino a 900 alunni e di 4 nelle scuole con più di 900 alunni, i docenti incaricati di collaborare con il direttore didattico o con il preside; uno degli eletti è designato dal preside o dal direttore didattico a sostituirlo in caso di assenza o impedimento;

i) elegge i suoi rappresentanti nel consiglio di circolo o di istituto;

l) elegge, nel suo seno, i docenti membri del comitato per la valutazione del servizio del personale insegnante.

Per l'approfondimento di specifici problemi ed ai fini della preparazione del lavoro collegiale, il collegio dei docenti può articolarsi in commissioni le quali sottopongono i risultati del loro lavoro e le eventuali proposte al collegio stesso.

Nell'adottare le proprie deliberazioni, il collegio dei docenti tiene conto delle proposte e dei pareri dei consigli di interclasse o di classe, dei comitati dei genitori e degli studenti, del consiglio di circolo o di istituto, per quanto di loro competenza, dichiarando le ragioni dell'eventuale non accoglimento.

Il collegio dei docenti si insedia all'inizio di ciascun anno scolastico e si riunisce ogniqualvolta il direttore didattico o il preside ne ravvisa la necessità, ovvero quando almeno un terzo dei suoi componenti ne faccia richiesta e, comunque, almeno una volta per ogni trimestre o quadrimestre.

Le riunioni del collegio dei docenti hanno luogo durante l'orario di servizio in ore non coincidenti con quelle di lezione.

Le funzioni di segretario del collegio sono di norma attribuite dal direttore didattico o dal preside ad uno dei docenti eletti ai sensi del precedente terzo comma, lettera h)».

P R E S I D E N T E. Su questo articolo sono stati presentati alcuni emendamenti. Se ne dia lettura.

P A L A, segretario:

Al terzo comma del testo proposto per l'articolo 4 del decreto n. 416, dopo il punto a, aggiungere l'attuale punto: f) e inserire subito dopo il seguente comma: «Inoltre il collegio: » aggiungendovi i rimanenti punti del secondo comma trasformati nel modo seguente: b) in a); c) in b); d) in c); e) in d); g) in e); h) in f); i) in g); l) in h).

4.1 PAPALIA, RUHL BONAZZOLA, CONTERNO DEGLI ABBATI, CHIARANTE, CANETTI, SALVUCCI, MASCAGNI, MAFFIOLETTI

Nel terzo comma del testo proposto per l'articolo 4 del decreto n. 416, alla lettera d), sostituire le parole: « dei docenti della rispettiva classe » con le altre: « dei consigli di classe o interclasse ».

4.2 IL GOVERNO

Al terzo comma, lettera h), del testo proposto per l'articolo 4 del decreto n. 416, sostituire le parole da: « h) elegge... », fino a: « 200 alunni, », con le altre: « h) elegge, secondo le modalità stabilite dall'articolo 20, ottavo comma, del presente decreto, nei circoli didattici od istituti con più plessi, tanti docenti quanti sono i plessi (uno per plesso) e comunque in numero non inferiore di uno nei circoli didattici od istituti fino a 200 alunni, ».

4.3 MITTERDORFER, BRUGGER

Al terzo comma del testo proposto per l'articolo 4 del decreto n. 416, aggiungere la seguente lettera:

« m) designa i docenti che dovranno presiedere le assemblee di classe, scegliendoli fra i docenti della stessa classe ».

4.6 MONACO, CROLLALANZA, FILETTI, FRANCO, MARCHIO, PISTOLESE, POZZO, RASTRELLI, MITROTTI, FINESTRA

Sostituire il quinto comma del testo proposto quale articolo 4 del decreto n. 416, con il seguente:

« Nell'adottare le proprie deliberazioni, il collegio valuta le eventuali proposte e i pareri dei consigli di interclasse o di classe, dei comitati dei genitori e degli studenti, del consiglio di circolo o di istituto nelle materie alle quali le deliberazioni si riferiscono ».

4.7 MONACO, CROLLALANZA, FILETTI,
FRANCO, MARCHIO, PISTOLESE,
POZZO, RASTRELLI, MITROTTI,
FINESTRA

Al quinto comma del testo proposto per l'articolo 4 del decreto n. 416, sopprimere le parole: « dei comitati dei genitori e degli studenti ».

4.5

FASSINO

Sostituire il sesto comma dell'articolo 4 del decreto n. 416 con il seguente:

« Il collegio dei docenti si insedia all'inizio dell'anno scolastico e si riunisce almeno una volta per trimestre o quadrimestre. Esso si riunisce altresì quando il direttore didattico o il preside ne ravvisi la necessità, ovvero su richiesta di almeno un terzo dei suoi componenti ».

4.4

ULIANICH

Presidenza del vice presidente MORLINO

CHIARANTE. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CHIARANTE. Abbiamo presentato l'emendamento 4.1 soprattutto per sottolineare l'atteggiamento pregiudiziale ed irragionevole tenuto in Commissione dalla maggioranza anche nel confronto di emendamenti tendenti a dare chiarezza al testo legislativo sottoposto al nostro esame. In questo articolo si fa riferimento alla libertà di insegnamento di ciascun docente: il riferimento è giusto in alcuni casi, quando si tratta dello svolgimento di un compito didattico ed educativo, mentre non ha alcun senso quando si richiama questo principio anche per formulazioni che riguardano, ad esempio, la organizzazione dell'orario delle lezioni oppure la scelta dei rappresentanti dei docenti all'interno dei diversi organismi della scuola o le decisioni sui meccanismi elettorali e così via.

La nostra proposta è di distinguere in due parti questo comma, anche allo scopo di dare serietà a questo richiamo alla liber-

tà di insegnamento. Proponiamo cioè di far riferimento a quel principio per lo svolgimento di quelle funzioni dove effettivamente questa libertà deve essere garantita; e di non effettuare invece un richiamo così solenne quando non ha alcun significato, cioè nel caso di operazioni che non possono essere collegate alle scelte didattiche od educative del singolo docente.

Vorrei oltretutto sottolineare il rischio pratico che può esserci nell'adottare una formulazione così estensiva. Può sembrare paradossale: ma che cosa accade se qualcuno, in nome della libertà di insegnamento, rifiuta una determinata distribuzione dell'orario delle lezioni tra i diversi insegnamenti e pretende di sovrapporre le proprie scelte personali alle esigenze di funzionamento collettivo della scuola?

Invito la maggioranza a riflettere su questo punto e ad accogliere una formulazione che tenga conto della pulizia formale che un testo legislativo dovrebbe avere e, soprattutto, dell'esigenza di garantire una sua effettiva applicabilità.

B O D R A T O, *ministro della pubblica istruzione*. Domando di parlare.

P R E S I D E N T E. Ne ha facoltà.

B O D R A T O, *ministro della pubblica istruzione*. Per quanto riguarda l'emendamento 4.2 si tratta di raccordare il punto d) dell'articolo 4 con quanto affermato all'articolo 3, al punto 1) del terzo comma, dove in particolare ci si riferisce ai consigli di interclasse o di classe e si dice: « presentano proposte in ordine alle iniziative a favore degli alunni portatori di *handicaps* o in difficoltà ai fini del loro inserimento e del relativo sostegno ».

Si ritiene che sia allora opportuno, per evitare difficoltà interpretative a questo punto dell'articolo 4, non riferirci ai docenti della rispettiva classe ma ai consigli di classe o di interclasse.

P R E S I D E N T E. Stante l'assenza dei presentatori, dichiaro decaduto l'emendamento 4.3.

M O N A C O. Domando di parlare.

P R E S I D E N T E. Ne ha facoltà.

M O N A C O. Gli emendamenti 4.6 e 4.7 si illustrano da sè.

F A S S I N O. Domando di parlare.

P R E S I D E N T E. Ne ha facoltà.

F A S S I N O. Con l'emendamento 4.5 si chiede la soppressione della frase: « dei comitati dei genitori e degli studenti », in connessione con l'emendamento soppressivo dell'articolo 7 che illustrerò in seguito.

U L I A N I C H. Domando di parlare.

P R E S I D E N T E. Ne ha facoltà.

U L I A N I C H. Mi sembra che il testo del sesto comma come pervenutoci dalla Camera, e che è rimasto intatto nel testo proposto dalla Commissione, sia un po' pa-

sticcio. Mi sono permesso, con l'emendamento 4.4, di riportarlo in un italiano preciso e all'interno di una logica rispondente.

P R E S I D E N T E. Invito la Commissione ad esprimere parere sugli emendamenti in esame.

B U Z Z I, *relatore*. Mi dichiaro contrario al 4.1, per le ragioni già espresse in Commissione; favorevole al 4.2, contrario al 4.6, al 4.7, al 4.5 e al 4.4.

U L I A N I C H. Non accettate neanche la pulizia della scrittura in questo testo: è molto grave!

P R E S I D E N T E. Quindi è contrario a tutti gli emendamenti tranne che al 4.2?

B U Z Z I, *relatore*. Sì.

P R E S I D E N T E. Invito il Governo ad esprimere il parere.

B O D R A T O, *ministro della pubblica istruzione*. Concordo con il relatore.

P R E S I D E N T E. Metto ai voti l'emendamento 4.1, presentato dal senatore Papalia e da altri senatori. Chi l'approva, è pregato di alzare la mano.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 4.2, presentato dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

E approvato.

Metto ai voti l'emendamento 4.6, presentato dal senatore Monaco e da altri senatori. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 4.7, presentato dal senatore Monaco e da altri senatori. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 4.5, presentato dal senatore Fassino. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 4.4, presentato dal senatore Ulianich. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

Non è approvato.

P E R N A . Potevano spiegare il motivo della loro contrarietà!

U L I A N I C H . Vorrei sapere perchè sono contrari; che ce ne spieghino i motivi!

P R E S I D E N T E . Il relatore ed il Governo hanno evidentemente ritenuto di non dover motivare la loro contrarietà; vuol dire che ritengono che dai loro interventi nella discussione generale è apparsa chiara la loro contrarietà a questo tipo di emendamenti.

Metto ai voti l'articolo 4, nel testo emendato. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

E approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 5. Se ne dia lettura.

P A L A , segretario:

Art. 5.

L'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 416, modificato dalla legge 14 gennaio 1975, n. 1, è modificato nel modo seguente:

Al quinto comma, sono soppresse le parole: « con compiti medico-psico-pedagogici e di orientamento ».

Dopo il sesto comma, è aggiunto il seguente:

« Il personale docente e non docente in servizio nel circolo o nell'istituto non può assumere la carica di presidente anche se eletto nella componente dei genitori ».

Il settimo comma è sostituito dal seguente:

« Il consiglio di circolo o di istituto elegge nel suo seno una giunta esecutiva composta da un docente, da un non docente e da due genitori. Della giunta fanno parte di diritto il direttore didattico o il preside, che la presiedono ed hanno la rappresentanza del circolo o dell'istituto, e il capo dei servizi di segreteria il quale esercita le funzioni di segretario. La giunta esecutiva è integrata dal presidente del consiglio di circolo o di istituto quando siano in esame provvedimenti disciplinari ».

Al nono comma, le parole: « l'orario », sono sostituite dalla parola: « quelle ».

Al decimo comma, sono soppresse le parole: « La rappresentanza studentesca viene rinnovata annualmente ».

P R E S I D E N T E . Su questo articolo sono stati presentati alcuni emendamenti. Se ne dia lettura.

P A L A , segretario:

Sopprimere l'articolo.

5.1 P A P A L I A , R U H L B O N A Z Z O L A , C H I A R A N T E , C A N E T T I , C O N T E R N O D E G L I A B B A T I , S A L V U C C I , M A S C A G N I , M A F F I O L E T T I

Sopprimere il terzo capoverso (aggiuntivo di un comma dopo il sesto dell'articolo 5 del decreto n. 416).

5.5 F A S S I N O

Sopprimere l'ultimo capoverso.

5.4 U L I A N I C H

Subordinatamente all'emendamento 5.1, sopprimere l'ultimo capoverso.

5.2 P A P A L I A , R U H L B O N A Z Z O L A , C H I A R A N T E , C A N E T T I , C O N T E R N O D E G L I A B B A T I , S A L V U C C I , M A S C A G N I , M A F F I O L E T T I

Aggiungere, in fine, il seguente capoverso:

« L'ultimo comma è sostituito dal seguente:

"Le funzioni di segretario del Consiglio di circolo o di istituto nonchè della Giunta esecutiva sono attribuite al capo dei servizi di segreteria senza diritto di voto. Il diritto di voto spetta però al capo di servizio di segreteria se questo è stato eletto quale rappresentante del personale non docente" ».

5.3

MITTERDORFER, BRUGGER

C O N T E R N O D E G L I A B B A T I . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

C O N T E R N O D E G L I A B B A T I . Noi proponiamo di sopprimere l'articolo. Il senatore Papalia ha fatto ieri sera la storia di questo disegno di legge e ha scandito le tappe del suo cammino troppo lungo. È stato già detto da lui che modifiche parziali, fatte ora per il prossimo anno, non hanno più senso. Noi pensiamo che non debbano essere decise oggi le modifiche degli organi triennali, come è già stato detto, sia per non creare la convinzione nella gente che le modifiche siano state importanti e che non valga più la pena di parlarne, sia perchè nella realtà una riforma degli organi collegiali isolata dalla riforma del Ministero della pubblica istruzione, dei suoi organi centrali e periferici, non ha senso.

Non lo diciamo solo noi; noi lo diciamo da tempo con chiarezza. Mi permetto una prima citazione da un articolo di « Riforma della scuola », che dice: « Esistono nella scuola strutture parallele: l'amministrazione scolastica statale che programma e gestisce gli interventi in campo educativo, regioni e comuni che programmano e gestiscono gli interventi nel settore dell'assistenza scolastica, gli organi elettivi scolastici che macinano acqua per loro conto ».

Di qui nasce l'esigenza di varare un chiaro disegno riformatore, che non è più ulteriormente procrastinabile.

Ma queste cose non le diciamo solo noi. Vediamo come si parla della riforma della

amministrazione scolastica centrale nel numero 2 del marzo-aprile 1980 del volume degli annali del Ministero della pubblica istruzione, dove viene presentato un progetto di riforma e c'è la relativa relazione del dottor Remine: si parla di estrema urgenza della riforma del Ministero, indipendentemente da quella più generale dell'amministrazione pubblica. Si dice ancora che uno stato d'emergenza non può essere fronteggiato assolutamente con aggiustamenti, con rincorse continue ed affannose, ma portando a logica conclusione il processo di decentramento già avviato con la diffusione del reticolo gestionale a livello di singole istituzioni scolastiche, ed altro ancora.

Nella relazione del dottor Cammarella, tenuta ad un convegno organizzato dal Ministero, si legge che la indeterminatezza degli spazi operativi affidati dalla legge agli enti locali, allo Stato, agli organi collegiali a livello di circolo e di istituto porta talora a situazioni organizzative complicatissime, e tutti le conosciamo. Ho fatto queste citazioni perchè le ritengo utili per evidenziare la giustezza della nostra posizione che vuole evitare le modifiche parziali agli organi di carattere triennale, convinti come siamo che le modifiche parziali rischiano di allontanare quella riforma complessiva di cui è veramente tempo di parlare, nella quale devono trovare soluzione i problemi complessi dei rapporti tra organismi diversi. Certo, ci saranno progetti fortemente differenziati, alcuni certamente diversi da quello che il nostro partito ha già presentato alla Camera. Pare ovvio però che gli organi collegiali gestionali e programmatori a carattere triennale, la loro organizzazione e le loro competenze devono essere ridiscussi in questo quadro. Per questo ripetiamo la richiesta di soppressione dell'articolo, cioè delle modifiche al decreto presidenziale numero 416, come faremo con le stesse motivazioni per l'articolo relativo al consiglio distrettuale.

Per quanto riguarda l'emendamento 5.2, siamo contro la soppressione delle parole: « la rappresentanza studentesca viene rinnovata annualmente » perchè secondo noi è giusto, tenendo conto delle condizioni concrete della scuola, senza parlarne astrattamente,

che gli studenti vengano eletti ogni anno per favorire la partecipazione del maggior numero di ragazzi. Di solito vengono eletti studenti degli ultimi anni e l'elezione annuale garantisce che ci sia sempre la rappresentanza studentesca con un ricambio tale da fronteggiare cambiamenti ed anche stanchezza e abbandoni. Possiamo presumere che questo sia stato il motivo per cui nel decreto delegato n. 416 si è stabilito così; pertanto non vediamo motivi per cambiare le cose.

F A S S I N O . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

F A S S I N O . L'emendamento 5.5 che noi proponiamo è di soppressione, in quanto non vediamo la ragione di vietare per principio al personale docente e non docente in servizio nel circolo o nell'istituto di assumere la carica di presidente se eletto nella componente dei genitori. Semmai, potrebbe esserne valutata in questo caso l'opportunità, ma a nostro avviso non si può negare loro un diritto.

U L I A N I C H . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

U L I A N I C H . Con l'emendamento 5.4 chiedo il ripristino del testo approvato dalla Camera per cui la rappresentanza studentesca viene rinnovata annualmente. Non mi dilungo nell'illustrazione delle ragioni che sono state peraltro ampiamente puntualizzate dalla collega Conterno Degli Abbati, cui mi associo.

Colgo l'occasione per esprimere, se mi è consentito, una certa sorpresa, a proposito del parere negativo espresso dall'onorevole relatore circa l'emendamento 4.4. Si tratta di un emendamento formale che riordinava la materia, senza alcuna traccia di sovversione. Chiederei quindi, se possibile, che il relatore tenga presente in sede di coordinamento la formulazione da me proposta.

P R E S I D E N T E . Stante l'assenza dei presentatori, dichiaro decaduto l'emendamento 5.3.

Invito la Commissione ad esprimere il parere sugli emendamenti in esame.

B U Z Z I , *relatore*. La soppressione dell'articolo 5 rientra tra i motivi di maggiore dissenso e credo di aver fatto riferimento proprio a questo punto come a una delle difficoltà che hanno creato diversificazione di posizioni tra la maggioranza governativa e il Gruppo comunista e forse altri gruppi che condividono la stessa tesi. Cioè, senza precludere la seconda fase di una legislazione più ampia, innovativa, che soprattutto deve riguardare la riforma dell'amministrazione, a noi sembra necessario intervenire ora su questa materia anche al fine di integrare le norme vigenti con norme che si deducono da legislazioni più recenti rispetto al decreto delegato del 1974.

Per questa ragione, come già ho avuto motivo di dire in Commissione, ritengo che l'intervenire sul consiglio di circolo, sul consiglio distrettuale e in una certa misura anche sul Consiglio nazionale della pubblica istruzione non comprometta, entro i limiti proposti, la seconda fase nè nel tempo nè nei contenuti nè negli obiettivi politici che ci si propongono, mentre risponde a delle esigenze immediate di funzionalità. Per questa ragione mi dichiaro contrario all'emendamento 5.1.

Mi dichiaro altresì contrario all'emendamento 5.5 del senatore Fassino perchè non si può considerare che la stessa persona, nello stesso organismo, partecipici come docente e come genitore, sia pure essendo stato eletto come genitore. Vi sarebbe cioè una sovrapposizione di ruoli, di atteggiamenti, di comportamenti. Quindi è soltanto una ragione di opportunità che motiva l'incompatibilità che si è intesa sancire.

Circa la soppressione dell'ultimo capoverso proposta con l'emendamento 5.4 del senatore Ulianich, abbiamo già detto che la continuità della rappresentanza studentesca — contro la tesi sostenuta nell'emendamento 5.4 e nell'emendamento 5.2 per un rinnovamento annuale della stessa rappresen-

tanza — risponde a delle opportunità di formazione, di continuità nella delega e anche di serietà della stessa designazione elettiva che sono state poste in evidenza nel corso della discussione in Commissione e che mi motivano ad essere contrario. Sono quindi contrario all'emendamento 5.4 e all'emendamento 5.2.

Circa la richiesta fatta dal senatore Ulianich a proposito dell'emendamento 4.4, riconosco — me ne scuso — di essere caduto in errore, di aver cioè confuso quell'emendamento con altro perchè mi avevano distratto con altre questioni. (*Commenti del senatore Perna*). Senatore Perna, lei tira sempre le conclusioni molto rapidamente. Penso che anche a lei capiterà qualche volta di sbagliare. Quindi, poichè si tratta di un riordinamento meramente formale, senza alcun significato sostanziale, credo che si possa provvedere in sede di coordinamento alla revisione del testo nel modo proposto dal senatore Ulianich.

P R E S I D E N T E . Non è una questione che si possa affrontare in questo momento: potrà riproporla nella sede opportuna.

Invito il Governo ad esprimere il parere.

B O D R A T O , *ministro della pubblica istruzione*. Il Governo è d'accordo con il relatore.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'emendamento 5.1, presentato dal senatore Papalia e da altri senatori. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 5.5, presentato dal senatore Fassino. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 5.4, presentato dal senatore Ulianich, sostanzialmente identico all'emendamento 5.2 del senatore Papalia e di altri senatori.

P A P A L I A . Domando di parlare per dichiarazione di voto.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

P A P A L I A . Signor Presidente, non voglio consumare il tempo con queste questioni perchè il tema l'abbiamo affrontato in Commissione con una discussione molto ampia. Però l'argomentazione addotta dal senatore Buzzi prima in Commissione ed oggi in Assemblea è stata quella che bisogna sopprimere la dizione contenuta nel decreto numero 416 del 1974 secondo cui la componente degli studenti doveva essere rinnovata annualmente. Eppure abbiamo fatto presente che occorre garantire un rinnovamento e una continuità di esperienze e abbiamo sostenuto questa affermazione con molte argomentazioni, al punto che almeno si poteva presupporre che qualche elemento di riflessione poteva nascere. In fondo si tratta di studenti che crescono, si muovono, cambiano nell'impegno; magari partono con entusiasmo e poi si arrestano e cambiano anche perchè quelli delle ultime classi vanno all'università mentre quelli delle prime classi sarebbero tagliati fuori. Perciò occorre rinnovare annualmente la loro rappresentanza in modo che non si debba aspettare tre anni per essere eletti. Non c'è una motivazione logica per non accettare il principio del rinnovo annuale. Quale può essere mai la motivazione? Può essere una sola: quella, come dicevo ieri sera, della diffidenza dell'ostilità, della compressione di ogni possibile vivacità legittima, necessaria. Gli studenti non sono vecchietti, ma sono gente che cambia, ragiona, modifica le proprie idee.

Da qui sorge la mancanza di comprensione da parte della maggioranza che noi denunciavamo con molta fermezza.

U L I A N I C H . Domando di parlare per dichiarazione di voto.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

U L I A N I C H . Signor Presidente, è vero che abbiamo discusso in Commissione

circa la soppressione o meno di questo comma. È vero anche che le argomentazioni prodotte in Commissione dai rappresentanti della maggioranza sono state più speciose che rispondenti ad argomenti di chiara logicità. È stato detto, e lo ripeto qui in Aula, che questa omogeneità tra genitori e studenti risponde alla volontà di porre sullo stesso piano elementi diversi. I genitori che entrano in un organo a scadenza triennale, se si vedono una volta ogni due mesi, in tre anni si vedranno complessivamente 18 volte. Gli studenti, invece, vivono quotidianamente insieme. E non si può procedere in modo omogeneo quando vi sia una diversità reale. La nostra richiesta di soppressione risponde all'adeguamento del meccanismo legislativo ai tempi, al ritmo di crescita degli studenti. Sappiamo che cristallizzare uno studente per tre anni in una rappresentanza di classe significa impedire ad altri studenti della stessa classe di fare un'esperienza estremamente importante in ambito civile e politico. Del resto i decreti delegati e il testo della Camera sono nel senso da me indicato.

Per questo ritengo che le argomentazioni prodotte dall'onorevole relatore non siano rispondenti nè a criteri di logicità nè a criteri storici, nè a criteri che dovrebbero rispecchiare la crescita ed il ritmo della società civile.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'emendamento 5.4, sostanzialmente identico all'emendamento 5.2. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

Non è approvato.

Metto ai voti l'articolo 5. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 6. Se ne dia lettura.

P A L A , segretario:

Art. 6.

L'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 416, mo-

dificato dalla legge 11 ottobre 1977, n. 748, è sostituito dal seguente:

« Art. 6. - (*Attribuzioni del consiglio di circolo o di istituto e della giunta esecutiva*). — Il consiglio di circolo o di istituto, nel rispetto delle competenze del collegio dei docenti e dei consigli di interclasse e di classe, e tenendo conto delle proposte dei comitati degli studenti e dei genitori, ha potere deliberante per quanto concerne l'organizzazione e la programmazione della vita e dell'attività della scuola, nei limiti delle disponibilità di bilancio, per le seguenti materie:

a) bilancio preventivo, conto consuntivo e impiego dei mezzi finanziari per quanto concerne il funzionamento amministrativo e didattico del circolo o dell'istituto; ai fini della ripartizione da parte del provveditore agli studi dei fondi relativi all'anno scolastico successivo, il consiglio di circolo o di istituto, entro il 31 marzo di ogni anno, predispone, sulla base delle proprie necessità, una proposta al provveditore stesso e ne invia copia al distretto scolastico di appartenenza;

b) adozione del regolamento interno del circolo o dell'istituto, in cui sono stabilite anche le modalità per il funzionamento della biblioteca, per l'uso delle attrezzature culturali, didattiche e sportive e per la vigilanza degli alunni durante l'ingresso e la permanenza nella scuola, nonché durante l'uscita dalla medesima;

c) acquisto, rinnovo e conservazione delle attrezzature tecnico-scientifiche e dei sussidi didattici, compresi quelli audiotelevisivi e le dotazioni librerie, e acquisto di materiale di consumo occorrente per le esercitazioni;

d) adattamento del calendario scolastico alle specifiche esigenze ambientali;

e) fissazione dei criteri per la programmazione e l'attuazione delle attività parascolastiche, interscolastiche ed extrascolastiche, con particolare riguardo alle libere attività complementari, alle visite guidate e ai viaggi di istruzione;

f) promozione di contatti con altre scuole o istituti al fine di realizzare scam-

bi di informazioni e di esperienze e di intraprendere eventuali iniziative di collaborazione;

g) partecipazione del circolo o dell'istituto ad attività culturali, sportive e ricreative di particolare interesse educativo;

h) determinazione delle forme e delle modalità per lo svolgimento di iniziative assistenziali che possono essere assunte dal circolo o dall'istituto;

i) definizione dei criteri generali per la elaborazione del piano delle attività integrative nella scuola elementare e media e delle iniziative a favore degli alunni portatori di *handicaps* e di quelli in difficoltà ai fini del loro inserimento e del relativo sostegno;

l) utilizzazione delle strutture di orientamento professionale;

m) promozione di contatti con i centri di formazione professionale e con le strutture produttive del territorio anche al fine di favorire esperienze di tirocinio e di alternanza scuola-lavoro per i giovani della scuola secondaria superiore;

n) proposte al distretto e agli enti locali interessati, per le materie di loro competenza, in ordine all'applicazione delle leggi 24 settembre 1971, n. 820, e 4 agosto 1977, n. 517.

Il consiglio di circolo o di istituto inoltre:

1) esprime pareri obbligatori sulla convenzione fra l'ente proprietario dei locali scolastici e l'ente che abbia chiesto di utilizzarli in orario extrascolastico;

2) esprime commissioni con specifici compiti conoscitivi determinandone gli scopi e i limiti di tempo;

3) formula proposte in ordine all'adozione di sperimentazioni di cui all'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 419;

4) indica i criteri generali relativi alla formazione delle classi, all'adattamento dell'orario delle lezioni e delle altre attività scolastiche alle condizioni ambientali, nonché al coordinamento organizzativo dei consigli di interclasse o di classe;

5) esprime pareri sull'andamento generale, didattico ed amministrativo, del circolo o dell'istituto.

Sulle materie devolute alla sua competenza, esso invia annualmente una relazione al provveditore agli studi, al consiglio scolastico provinciale e al consiglio scolastico distrettuale.

La giunta esecutiva predispone il bilancio preventivo e il conto consuntivo; prepara i lavori del consiglio di circolo o di istituto, fermo restando il diritto di iniziativa del consiglio stesso, e cura l'esecuzione delle relative delibere.

La giunta esecutiva ha altresì competenza in materia di provvedimenti disciplinari a carico degli alunni, già attribuiti dal regolamento di disciplina al collegio dei docenti. Le deliberazioni sono adottate su proposta del rispettivo consiglio di classe.

Ciascun componente del consiglio di circolo o di istituto può prendere visione delle delibere della giunta esecutiva, nonchè chiedere che il presidente della giunta riferisca in consiglio sullo stato di attuazione delle delibere del consiglio stesso e della giunta.

Ai consigli di circolo o di istituto possono essere affidati, attraverso convenzioni e nel rispetto delle leggi vigenti, da comuni e province, che provvedono alle relative spese, compiti di piccola manutenzione ».

P R E S I D E N T E . Su questo articolo sono stati presentati alcuni emendamenti. Se ne dia lettura.

P A L A , segretario:

Al primo capoverso del primo comma del testo proposto per l'articolo 6 del decreto n. 416, sopprimere le parole: « e tenendo conto delle proposte dei comitati degli studenti e dei genitori ».

6.3

FASSINO

Al termine del primo capoverso del primo comma del testo proposto quale articolo 6 del decreto n. 416, sopprimere le pa-

role: « nei limiti delle disponibilità di bilancio, per le seguenti materie: ».

6.4 MONACO, CROLLALANZA, FILETTI, FRANCO, MARCHIO, PISTOLESE, POZZO, RASTRELLI, MITROTTI, FINESTRA

Nel primo comma del testo proposto per l'articolo 6 del decreto n. 416, alla lettera c), secondo rigo, inserire, tra le parole: « e » e « dei » le altre: « , sulla base delle scelte effettuate dal collegio dei docenti, ».

6.2 IL GOVERNO

Al primo comma del testo proposto per l'articolo 6 del decreto n. 416, alla lettera m), sopprimere la parola: « anche ».

6.1 PAPALIA, RUHL BONAZZOLA, CHIARANTE, CANETTI, CONTERNO DEGLI ABBATI, SALVUCCI, MASCAGNI, MAFFIOLETTI

F A S S I N O . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

F A S S I N O . Signor Presidente, poichè quando illustrerò l'emendamento relativo all'articolo 7 dirò che non vedo la ragione per la quale si vuole istituire il comitato degli studenti e dei genitori, credo che l'emendamento da me proposto all'articolo 6 si illustri da solo.

M O N A C O . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

M O N A C O . L'emendamento 6.4 è chiaro e si illustra da sè.

B O D R A T O , *ministro della pubblica istruzione.* Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

B O D R A T O , *ministro della pubblica istruzione.* L'emendamento 6.2 stabilisce un raccordo tra l'articolo 4, relativo alle competenze del collegio dei docenti, e l'articolo 6.

P A P A L I A . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

P A P A L I A . Signor Presidente, potrebbe sembrare strano a lei ed ai colleghi che il nostro Gruppo si impegni per la soppressione della parola « anche », ma vorrei chiarire che cosa c'è dietro questa richiesta. Il testo della Camera dei deputati parlava di promozione di contatti con i centri di formazione professionale e con le strutture produttive del territorio, al fine di favorire esperienze di tirocinio e di alternanza scuola-lavoro per i giovani della scuola secondaria superiore. Questa formulazione è importante poichè finalmente si dà l'avvio ad una iniziativa in questa direzione.

In Commissione è stato presentato dalla maggioranza un emendamento che prospettava la necessità di estendere questa esperienza anche ai giovani della scuola dell'obbligo. A parte il fatto che gli alunni della scuola dell'obbligo non hanno ancora 15 anni ed in base alla legge non possono lavorare fino al compimento di questa data, c'è da osservare che l'aggiunta di questo « anche » può fare intendere che la cosa può risolversi anche per altri livelli della scuola. C'è insomma la paura che con questa norma si possa anticipare la riforma della scuola secondaria superiore. È invece mia opinione che questo genere di anticipazioni serva anche a maturare una certa esperienza. Indubbiamente questa esperienza sarà molto importante quando definiremo la riforma della scuola secondaria superiore. Viceversa, secondo me, anche attraverso questi piccoli incisi che si trovano nel disegno di legge, si possono far intendere delle cose diverse. Ecco perchè chiediamo la soppressione di questa parola.

P R E S I D E N T E . Invito la Commissione ad esprimere il parere sugli emendamenti in esame.

B U Z Z I , *relatore.* Ritengo di dover dichiarare parere contrario all'emendamento 6.3 perchè il comitato degli studenti è in rapporto diretto con il consiglio di circolo

o di istituto in quanto rappresentativo di tutti gli studenti della scuola. Perciò non mi pare che sia coerente con l'ordinamento a cui si dà vita la soppressione dell'inciso indicato nell'emendamento 6.3.

Sono inoltre contrario all'emendamento 6.4 e favorevole al 6.2.

A proposito dell'emendamento 6.1, devo osservare che l'aggiunta della parola « anche » aveva un significato estensivo, al fine di consentire che le esperienze del lavoro e dell'ambiente produttivo fossero anche oggetto di conoscenza o di esplorazione nell'ambito della scuola dell'obbligo. Togliendo quell'« anche » limitiamo questa possibilità alla scuola secondaria superiore.

Personalmente propongo questa osservazione ai colleghi perchè valutino se essa a loro avviso merita considerazione; chè se essi insistono, non sono contrario all'emendamento soppressivo.

P R E S I D E N T E . Invito il Governo ad esprimere il parere.

B O D R A T O , *ministro della pubblica istruzione.* Il Governo concorda con il relatore. Vorrei insistere, proprio perchè mi pare che altrimenti su alcuni emendamenti formali c'è il rischio che si accenda un contrasto politico che non ha ragione d'essere almeno su questi aspetti. Pare anche a me che questo « anche » non è stato introdotto al fine di limitare l'interpretazione del punto *m*) dell'articolo, ma proprio per evitare una limitazione alle sole scuole secondarie superiori. Se però si ritiene in questo modo che sia attenuata l'indicazione data, non vi è da parte del Governo ragione per non accogliere l'emendamento. Quindi è un problema di interpretazione. L'« anche » è stato introdotto per evitare una limitazione e non per introdurre una attenuazione della indicazione.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'emendamento 6.3, presentato dal senatore Fassino. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 6.4, presentato dal senatore Monaco e da altri senatori. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 6.2, presentato dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

E approvato.

Metto ai voti l'emendamento 6.1, presentato dal senatore Papalia e da altri senatori. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

E approvato.

Metto ai voti l'articolo 6 nel testo emendato. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

E approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 7. Se ne dia lettura.

P A L A , *segretario:*

Art. 7.

Dopo l'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, numero 416, sono inseriti i seguenti articoli:

« Art. 6-bis. - (*Comitato degli studenti*). — Nella scuola secondaria superiore e artistica i delegati degli studenti eletti dalla assemblea di ciascuna classe e quelli eletti nel consiglio di istituto costituiscono il comitato degli studenti.

Il comitato promuove la partecipazione degli studenti alla vita dell'istituto valorizzandone la presenza e la collaborazione nei diversi organi ed elaborando indicazioni e proposte al collegio dei docenti ed al consiglio di istituto per le rispettive competenze, in ordine al funzionamento e all'andamento generale dell'istituto.

In particolare, il comitato può adottare un programma di iniziative culturali, spor-

tive e ricreative da svolgere in ore extrascolastiche, nei locali della scuola, per il quale può chiedere un finanziamento da parte del consiglio di istituto. Detto programma, compilato con l'indicazione delle priorità, deve tenere conto di tutte le proposte formulate dalle classi o da gruppi di studenti dell'istituto.

Il comitato delibera con la presenza di almeno la metà più uno dei propri componenti e a maggioranza dei presenti.

La deliberazione in ordine al finanziamento della spesa necessaria per l'attuazione delle iniziative comprese nel programma proposto è di competenza del consiglio di istituto il quale provvede nei limiti di un decimo delle spese di funzionamento indicate in bilancio, detratte quelle occorrenti per gli stipendi del personale, per l'acquisto e la manutenzione delle attrezzature didattiche e scientifiche e per le aziende speciali e agrarie.

Le deliberazioni di cui ai commi precedenti sono iscritte all'ordine del giorno della prima seduta del consiglio di istituto successiva alla presentazione del programma, e comunque non oltre 20 giorni dalla presentazione stessa e sono adottate secondo le priorità in esso indicate.

Ove il consiglio di istituto ravvisi nel programma motivi di illegittimità, perchè in contrasto con disposizioni di legge o perchè adottato senza il rispetto delle procedure stabilite o perchè il comitato ha ecceduto i limiti della propria competenza o non ha accolto, senza motivazione, proposte di classi o gruppi di studenti, rinvia, con provvedimento motivato, il programma al comitato degli studenti per le modifiche del caso. Qualora nell'ulteriore proposta permangano i predetti motivi, il programma non è approvato per la parte contestata.

Il consiglio di istituto nella sua delibera indica le modalità e le condizioni per l'uso dei locali e delle eventuali attrezzature della scuola, nonchè per i necessari servizi di personale ausiliario, nel rispetto della normativa vigente, prevedendo la disponibilità dei medesimi per un massimo di sei ore settimanali distribuite in almeno due giorni alla settimana.

Il comitato degli studenti nella sua prima riunione, convocata dal preside e da tenersi entro 15 giorni dall'elezione dei delegati di classe, elegge un coordinatore con le modalità stabilite dal comitato stesso.

Il comitato degli studenti può costituire al suo interno un organismo di coordinamento con il compito di preparare i lavori e dare attuazione alle decisioni del comitato.

Il comitato si riunisce, su convocazione del coordinatore o anche su richiesta di un quinto dei suoi componenti, di norma ogni due mesi in ore non coincidenti con quelle delle lezioni.

Il coordinatore del comitato partecipa senza diritto di voto alle riunioni della giunta esecutiva dell'istituto nelle quali si predispongono e si eseguono le deliberazioni di spesa di cui al precedente sesto comma.

Art. 6-ter. - (Comitato dei genitori). — Nelle scuole di ogni ordine e grado i delegati dei genitori eletti dall'assemblea di ciascuna classe o gruppo di classi e quelli eletti nel consiglio di circolo o di istituto, costituiscono il comitato dei genitori.

Il comitato ha il compito di promuovere la partecipazione dei genitori alla vita della scuola, attraverso l'informazione e lo scambio di esperienze tra i delegati nei consigli di classe o di interclasse e nel consiglio di circolo o di istituto. Esso formula proposte e indicazioni atte a migliorare l'attività didattico-educativa della scuola, in collaborazione con i predetti consigli.

Il comitato dei genitori è presieduto da un coordinatore eletto con le modalità stabilite dal comitato stesso.

Il comitato dei genitori può costituire al suo interno un organismo di coordinamento con il compito di preparare i lavori e dare attuazione alle decisioni del comitato stesso.

Per quanto riguarda i locali e le ore in cui si svolgono le riunioni del comitato, si applicano le norme di cui all'articolo precedente ».

Le disposizioni di cui all'articolo 43, comma quarto, e all'articolo 45, comma secondo, del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 416, sono abrogate.

P R E S I D E N T E . Su questo articolo sono stati presentati alcuni emendamenti. Se ne dia lettura.

P A L A , segretario:

Sopprimere l'articolo.

7.5 FASSINO

Al terzo comma del testo proposto per l'articolo 6-bis del decreto n. 416, sopprimere, alla fine del comma, le parole: « o da gruppi di studenti dell'istituto »; conseguentemente, al settimo comma, sostituire le parole: « proposte di classi o gruppi di studenti » con le altre: « le proposte delle classi ».

7.4 MEZZAPESA

Al quinto comma del testo proposto quale articolo 6-bis del decreto n. 416, le parole: « detratte quelle occorrenti » sono sostituite dalle altre: « escluse quelle occorrenti ».

7.8 ULIANICH

Sostituire il sesto, il settimo e l'ottavo comma del testo proposto quale articolo 6-bis del decreto n. 416 con il seguente:

« Il Consiglio di istituto, nel caso in cui il comitato studentesco chieda il finanziamento di cui al precedente comma, esamina la relativa domanda e può accoglierla nella misura massima delle spese di finanziamento indicate in bilancio, detratte quelle occorrenti per gli stipendi del personale, per l'acquisto e la manutenzione delle attrezzature didattiche e scientifiche e per le aziende speciali e agrarie. La relativa delibera deve specificare le attività per cui si concede il finanziamento e prescrive le modalità da osservare per la documentazione della spesa ».

7.6 MONACO, CROLLALANZA, FILETTI, FINESTRA, FRANCO, MARCHIO, PISTOLESE, MITROTTI, POZZO, RASTRELLI

Nel settimo comma del testo proposto quale articolo 6-bis del decreto n. 416, sostituire, in fine, la parola: « contestata », con le altre: « per la quale sono stati formulati i rilievi ».

7.3 IL GOVERNO

Sopprimere il decimo comma del testo proposto quale articolo 6-bis del decreto n. 416.

7.7 MONACO, CROLLALANZA, FILETTI, FINESTRA, FRANCO, MARCHIO, PISTOLESE, MITROTTI, POZZO, RASTRELLI

Nel testo proposto quale articolo 6-bis del decreto n. 416, dopo l'ultimo comma, inserire il seguente:

« Per l'approfondimento di specifici problemi il comitato degli studenti può costituire delle commissioni le quali sottopongono i risultati del loro lavoro e le eventuali proposte al comitato stesso ».

7.1 PAPALIA, RUHL BONAZZOLA, CHIARANTE, CONTERNO DEGLI ABBATI, CANETTI, SALVUCCI, MASCAGNI, MAFFIOLETTI

Nel testo proposto quale articolo 6-ter del decreto n. 416, dopo il penultimo comma, inserire il seguente:

« Per l'approfondimento di specifici problemi il comitato dei genitori può costituire delle commissioni le quali sottopongono i risultati del loro lavoro e le eventuali proposte al comitato stesso ».

7.2 PAPALIA, RUHL BONAZZOLA, CHIARANTE, CANETTI, CONTERNO DEGLI ABBATI, SALVUCCI, MASCAGNI, MAFFIOLETTI

F A S S I N O . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

F A S S I N O . Ho detto illustrando brevemente il mio emendamento all'articolo 6 che non vedevo la *ratio* dell'istituzione del comitato degli studenti e del comitato dei

genitori dal momento che questi organi già possono esistere in base agli articoli 42, 43, 44 e 45 del decreto del Presidente della Repubblica n. 416, che non mi risultano abrogati, e sono destinati ad attuare una partecipazione democratica alla vita della scuola, approfondendo i problemi in funzione della formazione culturale e civile degli studenti.

È vero, onorevole Presidente, che essi non sono organi istituzionali, ma a mio avviso manca ogni motivazione valida per renderli tali. Le funzioni assegnate ai due comitati in base all'articolo 7 vanno al di là dei ben definiti limiti che erano stati assegnati dai citati articoli del decreto del Presidente della Repubblica n. 416 alla presenza e all'attività dei due comitati. Infatti il comitato degli studenti non si limita a promuovere le solite iniziative culturali, sportive eccetera, ma ha facoltà di elaborare indicazioni e proposte al collegio dei docenti e al consiglio di istituto per le rispettive competenze in ordine al funzionamento e all'andamento generale dell'istituto stesso. Anche qui il potere di elaborare indicazioni e proposte, se non si è voluto prevedere un *flatus vocis* inutile, comporta necessariamente quanto meno l'obbligo di una risposta del collegio dei docenti e del consiglio d'istituto in ordine ad argomenti che possono facilmente rientrare nella sfera delle attività didattiche.

Parimenti il comitato dei genitori può formulare proposte e indicazioni atte a migliorare l'attività didattica ed educativa della scuola in collaborazione con i consigli di classe o di interclasse e con il consiglio di circolo o con il consiglio di istituto. Anche le iniziative del comitato dei genitori possono invadere quella sfera dell'attività didattica che dovrebbe restare affidata, a mio avviso, esclusivamente all'autonomia e alla responsabilità del personale direttivo e del personale docente. Potrei andare più avanti ma non ci vado anche se l'articolo 7 deve essere posto in stretta relazione con l'articolo 18 di cui noi chiediamo egualmente la soppressione con un emendamento che illustrerò a suo tempo.

M E Z Z A P E S A . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

M E Z Z A P E S A . Signor Presidente, dicevo ieri sera che sono preoccupato di eliminare dal nostro provvedimento i motivi di potenziale conflittualità. Se i colleghi fanno mente all'ottavo comma di questo articolo, vedranno che è complesso il meccanismo di applicazione della deliberazione di spesa da parte del consiglio di istituto. Ora, riconoscere una specie di figura di rappresentanza anche a non ben determinati gruppi, cioè a gruppi spontanei oltre che alla classe, a me pare pericoloso e debbo aggiungere anche un po' superfluo perchè una volta che si dice: sentite le proposte delle classi, è evidente che ciascun gruppo di studenti, nell'ambito della classe, ha la possibilità di far sentire la sua voce.

U L I A N I C H . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

U L I A N I C H . Il nostro emendamento 7.8 è di carattere meramente formale. Non mi pare che ci siano grosse difficoltà eventualmente anche nel ritirarlo qualora il relatore non intendesse accedere a simili grazie.

M O N A C O . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

M O N A C O . Signor Presidente, rinuncio a svolgere gli emendamenti 7.6 e 7.7.

B O D R A T O , *ministro della pubblica istruzione*. Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

B O D R A T O , *ministro della pubblica istruzione*. L'emendamento 7.3 è puramente formale e si illustra da sè.

C A N E T T I . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

C A N E T T I . Signor Presidente, i nostri emendamenti tendono ad allargare anche ai comitati degli studenti e dei genitori la facoltà che è data al consiglio dei docenti di costituire al loro interno delle commissioni.

Queste commissioni hanno lo scopo di approfondire i problemi e valutare le proposte. Compiono cioè un esame preliminare delle questioni che poi saranno discusse dai docenti nel loro consiglio. Questa facoltà noi pensiamo di estenderla a genitori e studenti al fine di preparare un lavoro collegiale. Ieri sera dal senatore Papalia è stato rilevato che da tutto il senso delle modifiche che sono state introdotte in Commissione al testo già votato alla Camera emerge il tentativo di restringere il raggio di intervento delle due componenti dei genitori e degli studenti nella democrazia scolastica. Ci pare che questo stesso particolare sia una spia, un indice di tale tendenza e i nostri emendamenti quindi hanno lo scopo evidente di correggere, almeno per questo aspetto particolare, una tendenza che non ci pare positiva.

P R E S I D E N T E . Invito la Commissione ed il Governo ad esprimere il parere.

B U Z Z I , *relatore*. Sono contrario alla soppressione dell'articolo e quindi all'emendamento 7.5 per le ragioni dette nella relazione e nella replica.

Sull'emendamento 7.4 presentato dal senatore Mezzapesa devo far notare che i gruppi di studenti sono sempre gruppi di studenti della scuola e ritengo che rientri nel concetto di partecipazione giovanile considerare oltre l'unità « classe » anche il costituirsi di gruppi o di associazioni tra gli studenti della stessa scuola. L'emendamento risulta riduttivo rispetto alla finalità di partecipazione che ci proponiamo, che è di favorire l'iniziativa giovanile anche sotto forma di libere aggregazioni che si costituiscono all'interno della scuola. Non c'è nulla da temere: il comitato studenti fa delle proposte o gestisce delle attività extra-curricolari ed extra-orario scolastico. Questo è anche nella tradizione delle migliori scuole dove funzionano e si costituiscono

gruppi sportivi, gruppi ricreativi, filodrammatici, *clubs* e istituzioni analoghe.

Perciò non vedo la ragione dell'emendamento e vorrei pregare il collega di ritirarlo, con tutto il rispetto per le sue preoccupazioni.

Accetto l'emendamento 7.8. Devo dire no all'emendamento 7.6 e accolgo l'emendamento 7.3.

Sono contrario all'emendamento 7.7.

Per quanto riguarda gli emendamenti 7.1 e 7.2, osservo che essi introducono delle specificazioni funzionali e rispondenti alla finalità di articolare la vita e l'attività del comitato, per cui mi dichiaro favorevole ad entrambi.

P R E S I D E N T E . Invito il Governo ad esprimere il parere.

B O D R A T O , *ministro della pubblica istruzione*. Concordo con il relatore.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'emendamento 7.5, presentato dal senatore Fassino. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

Non è approvato.

Senatore Mezzapesa, insiste per la votazione del suo emendamento 7.4?

M E Z Z A P E S A . Sì, signor Presidente.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'emendamento 7.4, presentato dal senatore Mezzapesa. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 7.8, presentato dal senatore Ulianich. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 7.6, presentato dal senatore Monaco e da altri senatori. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

Non è approvato.

225ª SEDUTA

ASSEMBLEA - RESOCONTO STENOGRAFICO

6 FEBBRAIO 1981

Metto ai voti l'emendamento 7.3, presentato dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 7.7, presentato dal senatore Monaco e da altri senatori. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 7.1, presentato dal senatore Papalia e da altri senatori. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 7.2, presentato dal senatore Papalia e da altri senatori. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 7 nel testo emendato. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 8. Se ne dia lettura.

BERTONE, segretario:

Art. 8.

Nell'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 416, modificato dalla legge 14 gennaio 1975, n. 1, al secondo comma è aggiunta la seguente lettera:

« m) due rappresentanti del personale docente nelle attività di formazione professionale funzionanti nell'ambito del distretto ».

PRESIDENTE. Su questo articolo è stato presentato un emendamento. Se ne dia lettura.

BERTONE, segretario:

Nel capoverso, lettera m), aggiungere in fine dopo la parola: « distretto », le parole: « attuate o autorizzate dalla Regione ».

8.1 IL GOVERNO

BODRATO, ministro della pubblica istruzione. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BODRATO, ministro della pubblica istruzione. L'emendamento non ha bisogno di illustrazioni. Si tratta di una precisazione.

PRESIDENTE. Invito la Commissione ad esprimere il parere sull'emendamento in esame.

BUZZI, relatore. La Commissione è favorevole.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 8.1, presentato dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 8 nel testo emendato. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 9. Se ne dia lettura.

BERTONE, segretario:

Art. 9.

L'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 416, modificato dalla legge 14 gennaio 1975, numero 1, è modificato nel modo seguente:

I primi tre commi sono sostituiti dai seguenti:

« Il consiglio scolastico distrettuale, entro il mese di marzo di ogni anno, salvo diverso

termine stabilito dalle amministrazioni di competenza per i successivi punti 1) e 2), tenuto conto delle proposte dei consigli di circolo e di istituto, elabora, nel quadro della normativa statale e regionale, una proposta di programmazione distrettuale per l'anno scolastico successivo riguardante:

1) le nuove istituzioni, le soppressioni e gli accorpamenti delle istituzioni scolastiche statali operanti sul territorio del distretto, anche al fine di costituire unità scolastiche territorialmente e socialmente integrate e di assicurare, di regola, la presenza nel distretto di scuole dello Stato di ogni ordine e grado ad eccezione delle università, delle accademie di belle arti e dei conservatori di musica;

2) l'edilizia scolastica e l'arredamento;

3) l'utilizzazione dei servizi socio-sanitari riabilitativi e specialistici per i soggetti portatori di *handicaps* e dei servizi per la prevenzione e il ricupero delle tossicodipendenze;

4) i criteri di organizzazione e le condizioni operative necessarie per l'integrazione nelle strutture scolastiche e di formazione professionale dei soggetti portatori di *handicaps*.

5) il diritto allo studio, l'assistenza scolastica, i servizi di refezione e di trasporto degli alunni;

6) l'organizzazione di attività parascolastiche, extrascolastiche ed interscolastiche;

7) le esigenze di formazione professionale e l'utilizzazione da parte delle scuole dei servizi di orientamento professionale istituiti dalla Regione o con essa convenzionati, al fine di assicurare ai giovani la possibilità di un concreto raccordo tra indirizzi scolastici e sbocchi professionali;

8) le iniziative per l'informazione sui problemi dell'orientamento scolastico e professionale;

9) le attività di educazione permanente e i corsi di scuola per adulti da svolgersi in orario speciale;

10) le attività di sperimentazione di cui all'articolo 3 del decreto del Presidente del-

la Repubblica 31 maggio 1974, n. 419, con particolare riferimento agli indirizzi della scuola secondaria superiore, nonché all'applicazione delle leggi 24 settembre 1971, n. 820, e 4 agosto 1977, n. 517;

11) la migliore utilizzazione delle attrezzature scolastiche, definendo i criteri generali in ordine al coordinamento del loro uso da parte di scuole diverse che ne facciano richiesta per attività didattiche e in ordine alla organizzazione dei relativi servizi necessari, nonché la migliore utilizzazione del materiale didattico disponibile nell'ambito distrettuale;

12) il potenziamento dei servizi finalizzati alle attività culturali, sportive, ricreative e turistiche degli studenti.

La proposta di programma approvata dal consiglio scolastico distrettuale è inoltrata ai competenti organi dello Stato, della Regione e degli enti locali interessati per le decisioni di competenza, da assumersi entro 90 giorni; essa è inviata al consiglio scolastico provinciale ai fini del coordinamento della programmazione scolastica nella provincia.

In caso di mancato accoglimento, in tutto o in parte, di tale programma da parte degli organi competenti a renderlo esecutivo, questi ultimi sono tenuti a darne al consiglio scolastico distrettuale motivata ragione, da inserire nell'atto di delibera.

Il consiglio scolastico distrettuale formula altresì proposte:

al Ministro della pubblica istruzione ed al provveditore agli studi per la migliore utilizzazione del personale della scuola, fatte salve le garanzie di legge per il personale stesso;

al Ministro della pubblica istruzione per l'inserimento nei programmi scolastici di studi e ricerche utili alla migliore conoscenza delle realtà locali.

Il consiglio scolastico distrettuale invia in tempo utile al consiglio scolastico provinciale una motivata richiesta in ordine al proprio fabbisogno finanziario, della quale il provveditore agli studi deve tener conto nella ripartizione dei fondi per il successivo anno scolastico ».

Prima dell'ultimo comma è inserito il seguente:

« Il consiglio scolastico distrettuale delibera in materia di dislocazione degli interventi di formazione permanente finalizzati al rilascio di titoli di studio ».

Dopo l'ultimo comma è aggiunto il seguente:

« Gli organi dello Stato e della Regione, gli enti locali e territoriali e i consigli di circolo e di istituto sono tenuti a trasmettere al consiglio scolastico distrettuale le informazioni sulle attività relative alle materie nelle quali il consiglio scolastico distrettuale è chiamato ad esercitare le proprie competenze ».

P R E S I D E N T E . Su questo articolo sono stati presentati alcuni emendamenti. Se ne dia lettura.

B E R T O N E , segretario:

Sopprimere l'articolo.

9.1 PAPALIA, RUHL BONAZZOLA, CHIARANTE, CANETTI, CONTERNO DEGLI ABBATI, MASCAGNI, SALVUCCI, MAFFIOLETTI

Subordinatamente all'emendamento 9.1, alla fine del secondo comma del testo modificato dell'articolo 12 del decreto n. 416, sopprimere le parole da: « essa è inviata... » alla fine del comma.

9.2 PAPALIA, RUHL BONAZZOLA, CHIARANTE, CANETTI, CONTERNO DEGLI ABBATI, MASCAGNI, SALVUCCI, MAFFIOLETTI

Subordinatamente all'emendamento 9.2, sopprimere il penultimo comma del testo modificato dell'articolo 12 del decreto n. 416.

9.3 PAPALIA, RUHL BONAZZOLA, CHIARANTE, CANETTI, CONTERNO DEGLI ABBATI, MASCAGNI, SALVUCCI, MAFFIOLETTI

Sopprimere l'ultimo comma del testo modificativo dell'articolo 12 del decreto n. 416.

9.4 MONACO, CROLLALANZA, FILETTI, FINESTRA, FRANCO, MARCHIO, PISTOLESE, MITROTTI, POZZO, RASTRELLI

P R E S I D E N T E . Avverto che è stato presentato il seguente nuovo testo dell'emendamento 9.3:

Subordinatamente all'emendamento 9.1, inserire prima del penultimo comma del testo modificativo dell'articolo 12 del decreto n. 416 il seguente capoverso:

« Il quinto comma è soppresso ».

9.3 PAPALIA, RUHL BONAZZOLA, CHIARANTE, CANETTI, CONTERNO DEGLI ABBATI, MASCAGNI, SALVUCCI, MAFFIOLETTI

CONTERNO DEGLI ABBATI.
Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

CONTERNO DEGLI ABBATI.
L'emendamento 9.1 tende a sopprimere l'articolo 9. Riteniamo sia inutile ripetere le considerazioni fatte sull'articolo 4, che sono sostanzialmente le stesse. In più si può dire che il distretto e il suo consiglio scolastico sono un problema a sé, sia per la mancanza di un diretto interlocutore per il consiglio, sia per l'incerto significato della territorialità distrettuale a tutt'oggi. Questo è così sentito che, nei discorsi di forze politiche diverse sul decentramento del Ministero della pubblica istruzione, il distretto è spesso protagonista, comunque si pensi di risolvere il decentramento medesimo.

A maggior ragione, allora, l'articolo va soppresso e non debbono passare parziali e non significanti modifiche, mentre è particolarmente importante, proprio a questo livello, un'impostazione nuova e complessiva.

Illustro ora gli emendamenti 9.2 e 9.3, subordinati.

P R E S I D E N T E . Il 9.3 ha avuto una nuova formulazione, come lei sa.

C O N T E R N O D E G L I A B B A T I . Infatti. A proposito del 9.2, rileviamo che si prevede per il consiglio provinciale scolastico il coordinamento della programmazione scolastica della provincia. Ora noi diciamo che questo non è compito tipico del consiglio provinciale scolastico ed è un allargamento dei suoi compiti presenti. Infatti il decreto presidenziale n. 416, all'articolo 15, laddove tratta dei compiti del consiglio scolastico provinciale, così recita: « Il consiglio scolastico provinciale indica i criteri generali per il coordinamento a livello provinciale dei servizi di orientamento scolastico, di medicina scolastica e di assistenza psicopedagogica, tenuto conto dei programmi formulati dai consigli distrettuali ». C'è da osservare che nel frattempo parte dei compiti qui richiamati sono passati ai comuni — come dirò tra poco a proposito dell'altro emendamento — e comunque indicare i criteri generali per il coordinamento non vuol dire coordinare.

Ci sembra inoltre che l'espressione « programmazione scolastica » sia piuttosto vaga e perciò pericolosa, in quanto eccessivamente assorbente.

Infine, per ciò che noi pensiamo del modo in cui deve essere operato il decentramento, siamo contrari ad aumentare i compiti del consiglio scolastico provinciale.

Per quanto riguarda l'emendamento 9.3, nella nuova formulazione di questa legge non è stato soppresso il quinto comma dell'articolo 12 del decreto presidenziale n. 416, che affida ai distretti lo svolgimento di compiti di assistenza scolastica che, dopo il decreto n. 616, tocca ai comuni.

La questione fu assai discussa anche nel 1974 e furono espresse opinioni diverse, ma riteniamo che il decreto n. 616 abbia eliminato il nodo della discussione. Noi fummo già allora contrari alla impostazione che venne fuori nel decreto n. 416, in relazione ai compiti di assistenza affidati ai distretti. Letteralmente questo comma del decreto n. 416, che richiamo, così recita: « Il consiglio scolastico distrettuale svolge i compiti

di assistenza scolastica che siano affidati o delegati al distretto dalla regione, avendo di mira il coordinamento e l'integrazione delle attività assistenziali svolte nel distretto con i restanti servizi scolastici, al fine della piena attuazione del diritto allo studio ».

Ora, successivamente ed in contrasto con il comma citato, il decreto n. 616 di 3 anni dopo, del luglio 1977, dice: « Le funzioni amministrative relative alle materie " assistenza scolastica " concernono tutte le strutture, i servizi e le attività destinate a facilitare... l'assolvimento dell'obbligo scolastico nonché, per gli studenti capaci e meritevoli, ancorchè privi di mezzi, la prosecuzione degli studi. Le funzioni suddette concernono tra l'altro gli interventi di assistenza medico-psichica, l'assistenza ai minorati psico-fisici » e altro ancora.

All'articolo 45 si dice con chiarezza: « Le funzioni dell'articolo 42 sono affidate ai comuni, che le svolgono secondo le modalità previste dalla legge regionale. Le forme di collaborazione tra comuni sono promosse dalle regioni ».

È evidente, a nostro avviso, il contrasto tra il decreto del Presidente della Repubblica n. 416 del 1974 e il decreto n. 616 del 1977, laddove il 416 stabilisce compiti del consiglio scolastico distrettuale che non gli toccano più. Chiediamo pertanto la soppressione del quinto comma dell'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica numero 416.

M O N A C O . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

M O N A C O . Il nostro emendamento 9.4 si illustra da sè.

P R E S I D E N T E . Invito la Commissione ad esprimere il parere sugli emendamenti in esame.

B U Z Z I , *relatore*. A proposito dell'emendamento 9.1, soppressivo dell'articolo, valgono le ragioni già dette, sulle quali non c'è ovviamente un accordo. Per quanto

riguarda il 9.2, essendo esso subordinato all'accoglimento dell'emendamento precedente, esprimo parere contrario.

Per il 9.3 nella sua nuova formulazione, credo che possa essere accettato, perchè in realtà è applicativo del decreto n. 616, come è stato ricordato nell'intervento illustrativo. Mi dichiaro poi contrario all'emendamento 9.4, presentato dal senatore Monaco.

P R E S I D E N T E . Invito il Governo ad esprimere il parere.

B O D R A T O , *ministro della pubblica istruzione.* Concordo con il relatore.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'emendamento 9.1, presentato dal senatore Papalia e da altri senatori. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 9.2, presentato dal senatore Papalia e da altri senatori. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 9.3, presentato dal senatore Papalia e da altri senatori, nella nuova formulazione. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 9.4, presentato dal senatore Monaco e da altri senatori. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

Non è approvato.

Metto ai voti l'articolo 9 nel testo emendato. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

Dopo questo articolo è stato presentato un articolo aggiuntivo con l'emendamento 9.0.1. Se ne dia lettura.

P A L A , *segretario:*

Dopo l'articolo 9, inserire il seguente:

Art. . . .

« Dopo l'ultimo comma dell'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 416, è inserito il seguente:

" Alle spese di funzionamento del Consiglio scolastico provinciale, della giunta esecutiva e dei consigli di disciplina si provvede mediante gli stanziamenti previsti per le spese di ufficio dei provveditorati agli studi " ».

9.0.1

LA COMMISSIONE

B U Z Z I , *relatore.* Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

B U Z Z I , *relatore.* L'emendamento si illustra da sè.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'emendamento 9.0.1 presentato dalla Commissione. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 10. Se ne dia lettura.

P A L A , *segretario:*

Art. 10.

L'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 416, è modificato nel modo seguente:

il secondo comma è sostituito dal seguente:

« Il Consiglio nazionale della pubblica istruzione è formato da 74 componenti, secondo le proporzioni indicate nel comma successivo. »;

al terzo comma è aggiunta la seguente lettera:

« *m)* 3 rappresentanti complessivi del personale insegnante direttivo e ispettivo, rispettivamente, uno per le scuole di lingua tedesca, uno per le scuole di lingua slovena e uno per le scuole della Valle d'Aosta, eletti dal medesimo personale in servizio nelle predette scuole. »;

il quarto comma è soppresso;

il settimo e l'ottavo comma sono sostituiti dai seguenti:

« Il personale di ruolo delle scuole statali eletto a far parte del Consiglio nazionale della pubblica istruzione può chiedere di essere esonerato dal servizio per la durata del mandato.

Il servizio prestato ha valore a tutti gli effetti, compreso il trattamento economico, come servizio di istituto. »;

l'ultimo comma è sostituito dal seguente:

« Le elezioni dei rappresentanti delle categorie di cui alle lettere *a), c), d), e), g), i)* ed *m)*, del precedente terzo comma, sono effettuate con le modalità di cui al successivo articolo 20 modificato dall'articolo 7 della legge 11 ottobre 1977, n. 748. Le liste per le elezioni dei rappresentanti delle scuole di lingua tedesca, di lingua slovena e della Valle d'Aosta possono comprendere tre candidati ciascuna ».

PRESIDENTE. Su questo articolo non sono stati presentati emendamenti.

BACICCHI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* **BACICCHI.** Vorrei porre una questione. L'articolo 10, al penultimo comma,

prevede evidentemente una spesa. La Commissione bilancio del Senato, come risulta dal testo, il 19 novembre ha dato parere favorevole circa la copertura finanziaria, ma evidentemente a quella data non poteva che riferirsi al testo inviato dalla Camera dei deputati. Ora su questo testo sono intervenute modifiche, la prima delle quali riguarda proprio, da questo punto di vista, l'articolo 10. Mi risulta che la Commissione bilancio ha espresso un successivo parere ed io vorrei, signor Presidente, che esso sia conosciuto dall'Assemblea prima di proseguire, dato che a questo punto il parere della Commissione bilancio mi risulta che ponga già una prima questione. Devo dire che questo parere è stato sollecitato dal Ministero del tesoro. È stato il Tesoro a fare un'indagine finanziaria molto attenta, indicando una serie di articoli (il 10, il 13, il 15, il 18 e il 20) che prevedono spese che non sono quantificate nè tanto meno coperte nel disegno di legge.

Mi risulta che vi sia un'indicazione mediante la quale si potrebbe risolvere il problema. Il Ministro della pubblica istruzione dovrebbe indicare, per la copertura, i capitoli del bilancio della pubblica istruzione ai quali addebitare le spese previste da questi articoli. Ora, dovendo questa ed altre questioni essere risolte nel modo qui previsto, dovendo trovare certezza di copertura finanziaria, io chiedo in primo luogo di conoscere il parere della Commissione bilancio e in secondo luogo che il Ministro ci indichi il modo nel quale intende risolvere il problema che, perlomeno parzialmente, mi sembra abbia già risolto per l'articolo 18 con un emendamento testè presentato nel quale si propone di inserire all'ultimo comma le seguenti parole: « remunerate a carico dei bilanci dei singoli istituti ». Sembra quindi che per l'articolo 18 il problema sia risolto, mentre non vi sono indicazioni, perlomeno finora, per la soluzione dei problemi posti dall'articolo 10 e dagli articoli che ho indicato. Anzi, il fatto stesso che il Ministro si sia preoccupato di presentare questo emendamento all'articolo 18 dovrebbe stare ad indicare la fondatezza delle osservazioni fatte per quanto riguarda gli altri articoli.

PRESIDENTE. Il Governo vuole esprimersi in ordine a questa richiesta?

BODRATO, *ministro della pubblica istruzione.* È un problema che sarà affrontato in sede di applicazione della legge. Sarà onere del Ministro della pubblica istruzione individuare i capitoli in questione, cosa che si potrà fare in quella sede.

BACICCHI. Nella legge si deve fare; non c'è un'altra sede.

BODRATO, *ministro della pubblica istruzione.* Ci sono già dei capitoli del bilancio ai quali si può accedere. Non si vede, oltre tutto, quale sia l'entità che sconvolge i capitoli del bilancio: non pare assolutamente che emerga una dimensione quale quella che sembra ipotizzata dai rilievi critici.

PRESIDENTE. Credo che ci voglia un ulteriore chiarimento, che può essere forse dato dallo stesso relatore.

BUZZI, *relatore.* Non ho da aggiungere granché a quanto detto dal Ministro.

PRESIDENTE. Indubbiamente, di fronte ai rilievi della Commissione bilancio, mi consenta, onorevole rappresentante del Governo, non mi pare sufficiente una generica assicurazione di provvedere comunque successivamente a carico del bilancio della pubblica istruzione. Il tipo di risposta del Ministro credo invece che debba essere intesa nel senso che si tratta di spese che comunque è possibile fronteggiare con capitoli già esistenti e, se necessario, accresciuti, con la normale procedura delle note di variazione di bilancio. In questo caso ci si muove nell'ambito dell'amministrazione del bilancio. Quindi, la risposta del Ministro accoglie l'invito della Commissione diretto a che a tali eventuali ulteriori spese si provveda all'interno delle disponibilità del Ministero della pubblica istruzione. Così intesa la risposta del Ministro, l'invito della Commissione bilancio può ritenersi accolto perchè soddisfatto dall'impegno assunto dal Governo.

PERNA. Questa è una spesa nuova, che nasce da una nuova disposizione di legge.

FALCUCCI, *sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione.* Non si tratta di una spesa nuova.

BACICCHI. C'è un parere espresso dalla Commissione bilancio e l'Assemblea ha il diritto di conoscerlo.

PRESIDENTE. Ora, chiarito questo, invito il relatore ad esprimere il suo parere e se necessario a leggere le parti del parere della Commissione bilancio rilevanti ai fini della questione sollevata.

BUZZI, *relatore.* Il parere della Commissione bilancio è così formulato: « In ordine al testo proposto dalla Commissione pubblica istruzione si fa presente che alcune modifiche produrranno certamente oneri aggiuntivi che peraltro dovrebbero essere fronteggiati nell'ambito dei competenti stanziamenti iscritti nello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione. Ci si riferisce in particolare alla nuova formulazione, sostitutiva, proposta per il settimo e l'ottavo comma dell'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica n. 416 del 1974 (vedi articolo 10 del testo della Commissione); alla nuova formulazione, sostitutiva del terzo comma dell'articolo 24 del decreto del Presidente della Repubblica n. 416 del 1974, come modificato dalla legge n. 748 del 1977 (vedi articolo 13); alla nuova formulazione proposta per l'articolo 15 del testo approvato dalla Camera (vedi articolo 18); nonchè infine ai commi aggiuntivi proposti per l'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica n. 419 del 1974 (vedi articolo 20). Come osservato in precedenza, i maggiori oneri in questione dovrebbero rimanere a carico e nei limiti dei competenti capitoli dello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione; sarà onere del Ministero della pubblica istruzione individuare i capitoli in questione; ».

I capitoli a cui si può fare riferimento sarebbero il 2201 e il 2602 del bilancio, nei quali è appunto prevista la spesa per soste-

nere queste elezioni e tutte le altre voci di spesa qui elencate.

Il resto del parere riguarda una ipotesi di emendamento che fu resa nota alla Commissione bilancio ma che, proprio in relazione alle osservazioni fatte dalla Commissione, è caduta, ossia quella di consentire alle aziende interessate la detrazione della quota di reddito corrispondente al salario pagato ai dipendenti che svolgono funzione di commissario nei seggi elettorali per le elezioni scolastiche. Poichè questo tipo di soluzione suscitava fondate preoccupazioni per analoghe funzioni, la Commissione bilancio ci ha invitato a considerare il problema sotto questo aspetto, per cui l'emendamento non è stato portato avanti e perciò non risulta nel testo al nostro esame.

BOLLINI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BOLLINI. Signor Presidente, per conoscenza dell'Assemblea devo dire che le osservazioni della Commissione bilancio riguardano tre punti: il primo è che su richiesta esplicita del Ministero del tesoro occorre individuare quali erano gli articoli che comportavano nuove e maggiori spese e la Commissione li ha individuati. La seconda osservazione fatta dal Tesoro e condivisa dalla Commissione è che comunque la copertura degli eventuali oneri doveva essere ricercata nell'ambito delle disponibilità del Ministero della pubblica istruzione. Il terzo punto è che al Ministro della pubblica istruzione compete l'onere di indicare qui ed ora quali sono i capitoli su cui devono farsi ricadere queste nuove e maggiori spese.

L'onorevole relatore ha già citato due o tre articoli, ma ce ne possono essere anche altri. È comunque obbligo del Ministro della pubblica istruzione presentare un regolare emendamento per individuare i capitoli con cui far fronte a queste nuove maggiori spese. È una cosa estremamente semplice che può essere risolta nel giro di dieci minuti.

BODRATO, ministro della pubblica istruzione. Sono stati concordati e indicati, il 2201 e il 2602.

B U Z Z I , relatore. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

B U Z Z I , relatore. Questa proposta risolve il problema perchè ai maggiori oneri derivanti dall'applicazione della presente legge si provvede nei limiti delle disponibilità di bilancio ai capitoli che indichiamo, ovvero 2201 e 2602, e questo si può dire con un emendamento aggiuntivo agli ultimi articoli della legge.

Mi pare di dover osservare, tuttavia, che questo non era rigorosamente richiesto dal testo del parere emesso dalla Commissione bilancio.

PRESIDENTE. Il parere era formulato in modo molto optativo, poco tassativo, però vi facciamo fronte in modo tassativo pregando il Ministro o il relatore di predisporre un articolo aggiuntivo da inserire nella parte finale della legge.

Metto ai voti l'articolo 10. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 11. Se ne dia lettura.

P A L A , segretario:

Art. 11.

Il quarto comma dell'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 416, è sostituito dal seguente:

« La composizione ed il funzionamento dei comitati saranno determinati con regolamento interno. Ai comitati partecipano a pieno titolo i rappresentanti delle scuole di lingua tedesca, di lingua slovena e della Valle d'Aosta, quando si trattino argomenti concernenti tali scuole ».

PRESIDENTE. Lo metto ai voti. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

Dopo l'articolo 11 è stato proposto un articolo aggiuntivo con l'emendamento 11.0.1. Se ne dia lettura.

P A L A , segretario:

Dopo l'articolo 11 inserire il seguente:

Art. ...

« Il primo comma dell'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 416, è soppresso ».

11.0.1 LA COMMISSIONE

B U Z Z I , relatore. Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

B U Z Z I , relatore. L'emendamento si illustra da sè.

P R E S I D E N T E . Invito il Governo ad esprimere il parere.

B O D R A T O , ministro della pubblica istruzione. Il Governo è favorevole.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'emendamento 11.0.1, presentato dalla Commissione. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 12. Se ne dia lettura.

P A L A , segretario:

Art. 12.

L'articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 416, modificato dalla legge 11 ottobre 1977, n. 748, è sostituito dal seguente:

« Art. 23. - (Nomina dei membri e costituzione degli organi collegiali). — I comitati di valutazione degli insegnanti, i consigli di intersezione, i consigli di interclasse e di

classe, i comitati dei genitori e degli studenti, i consigli di circolo e di istituto sono nominati con provvedimento del direttore didattico o del preside.

I consigli scolastici distrettuali e i consigli scolastici provinciali sono nominati con decreto del provveditore agli studi.

Il Consiglio nazionale della pubblica istruzione è nominato con decreto del Ministro della pubblica istruzione ».

P R E S I D E N T E . Su questo articolo è stato presentato un emendamento. Se ne dia lettura.

P A L A , segretario:

Al primo comma del testo sostitutivo dell'articolo 23 del decreto n. 416, sopprimere le parole: « i comitati dei genitori e degli studenti ».

12.1 FASSINO

P R E S I D E N T E . Questo emendamento è precluso dalla reiezione dell'emendamento 7.5.

Metto pertanto ai voti l'articolo 12. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 13. Se ne dia lettura.

P A L A , segretario:

Art. 13.

L'articolo 24 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 416, modificato dalla legge 11 ottobre 1977, numero 748, è modificato nel modo seguente:

il terzo comma è sostituito dai seguenti:

« Le votazioni degli organi collegiali con scadenza triennale si svolgono in un unico giorno da stabilirsi secondo le modalità di cui al primo comma del presente articolo.

Quelle relative agli organi con scadenza annuale si svolgono nel giorno stabilito dal consiglio di circolo o d'istituto.

Le commissioni elettorali distrettuali e provinciali debbono concludere le operazioni per l'attribuzione dei posti rispettivamente entro tre o dieci giorni da quello in cui hanno ricevuto l'ultimo verbale di scrutinio elettorale da parte dei seggi.

Le amministrazioni dello Stato e degli enti pubblici nonché i privati datori di lavoro sono tenuti ad accordare ai propri dipendenti chiamati ad adempiere funzioni presso le commissioni distrettuali e provinciali un numero massimo di tre giorni di ferie retribuite, senza pregiudizio delle ferie spettanti ai sensi di legge o di accordi sindacali o aziendali in vigore ».

PRESIDENTE. Su questo articolo sono stati presentati alcuni emendamenti. Se ne dia lettura.

PALÀ, segretario:

Sostituire il primo comma del testo modificativo dell'articolo 24 del decreto n. 416 con il seguente:

« Le votazioni degli organi collegiali con scadenza triennale si svolgono all'inizio di ogni anno, alla data fissata dal direttore didattico o dal preside, secondo le modalità di cui al primo comma del presente articolo ».

13.4 MONACO, CROLLALANZA, FILETTI, FINESTRA, FRANCO, MARCHIO, PISTOLESE, MITROTTI, POZZO, RASTRELLI

Al primo comma del testo sostitutivo dell'articolo 24 del decreto n. 416, dopo le parole: « in un unico giorno », inserire le altre: « non lavorativo ».

13.2 **ULIANICH**

Al primo comma del testo sostitutivo dell'articolo 24 del decreto n. 416, dopo: « un unico giorno », inserire: « che per i genitori dovrà essere festivo ».

13.1 PAPALIA, RUHL BONAZZOLA, CHIARANTE, CANETTI, CONTERNO DEGLI ABBATI, MASCAGNI, SALVUCCI, MAFFIOLETTI

Aggiungere, in fine, il seguente comma al testo modificativo dell'articolo 24 del decreto n. 416:

« I costi sostenuti dai privati datori di lavoro per le concessioni di cui al precedente comma possono essere portate in detrazione dall'imposta sul reddito dovuta per l'anno di competenza, ovvero negli anni successivi in cui si realizzino utili netti costituenti base imponibile e fino a totale compensazione ».

13.3 **FASSINO**

PISTOLESE. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PISTOLESE. Poche parole per illustrare l'emendamento 13.4 che ha una ragione ben precisa per essere inserito a modifica del testo che stiamo esaminando.

Come è noto, nel testo proposto dalla Commissione è detto che le votazioni degli organi collegiali si svolgono con scadenza triennale in un unico giorno. Noi invece proponiamo che esse si svolgano sempre con scadenza triennale, all'inizio di ogni anno, alla data fissata dal direttore didattico o dal preside. Questa modifica ha un'importanza sostanziale perchè se decidiamo che in un unico giorno si svolgano in tutta Italia le votazioni, finiamo per attribuire a tale consultazione un significato politico. Se viceversa prevediamo che ogni scuola fissi la data delle sue votazioni, lasciamo una certa autonomia di scelta che può essere più consona allo scopo degli organi collegiali, evitando di dare a questa votazione un carattere politico.

ULIANICH. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ULIANICH. Signor Presidente, rinunzio ad illustrare l'emendamento 13.2 e mi associo totalmente a quanto sarà detto dal senatore Chiarante in sede di illustrazione dell'emendamento 13.1.

CHIARANTE. Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

C H I A R A N T E . Signor Presidente, a proposito dell'emendamento 13.1, voglio aggiungere alcune considerazioni. È chiaro che la sua logica è la stessa dell'emendamento proposto all'articolo 1, nel quale ci si riferiva alle elezioni dei consigli di classe. Già in quell'occasione abbiamo sottolineato la necessità, per non scoraggiare la partecipazione al voto dei genitori, di garantire che le elezioni avvengano in un giorno non lavorativo. Vorrei però sottolineare che in questo caso la questione è in certo senso ancora più importante, poichè qui si tratta non della votazione degli organismi di classe, ma della votazione triennale per l'elezione dei consigli di circolo e di istituto e dei consigli di distretto scolastico.

Crede che tanto più ci si debba preoccupare, in tale circostanza, di creare le condizioni che rendano effettivamente possibile un'ampia partecipazione al voto delle componenti che debbono essere interessate alla democrazia nella scuola. Vorrei perciò sperare che almeno su questo emendamento ci sia una riconsiderazione, da parte della maggioranza, della posizione assunta nel corso della rielaborazione del testo in Commissione.

Anche la maggioranza ha detto, nell'affrontare la discussione su questo disegno di legge, che l'obiettivo fondamentale del provvedimento doveva essere quello di dare una risposta alla crisi che si è manifestata nell'esperienza degli organi collegiali, valorizzando tali organismi, rilanciando la partecipazione scolastica, creando condizioni opportune perchè ci sia una più ampia presenza di tutte le componenti già a partire dal momento delle elezioni. Il nostro giudizio è che le soluzioni previste nell'insieme del disegno di legge non rispondono a questa esigenza. Ma almeno in questo caso dovrebbe essere evidente a tutti che stabilire nei fatti che le votazioni si svolgano in un giorno lavorativo (perchè questa è la sostanza della soluzione proposta dalla maggioranza, dato che si modifica il testo dei decreti delegati e il testo che ci perviene dalla Camera dei deputati che invece prevedevano

in modo esplicito il voto in giorno festivo) significa deliberatamente voler scoraggiare la partecipazione dei genitori. Invito perciò ancora una volta la maggioranza a riflettere sul significato di questo voto e ad accogliere per lo meno questo nostro emendamento: se invece lo si rifiuta, non si continui poi a lamentare, in modo ipocrita, che c'è una crisi nella partecipazione agli organi di democrazia scolastica.

F A S S I N O . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

F A S S I N O . Le ragioni che mi hanno indotto a presentare questo emendamento sono dovute al fatto che molte volte sono state pubblicate e manifestate in diverse sedi le stesse ragioni che io adesso voglio illustrare per dimostrare come sia ormai condivisa generalmente l'esigenza che non debbano farsi ricadere sul sistema delle imprese ulteriori oneri impropri.

Nel caso in specie occorre tener presente, allo scopo del migliore coordinamento della legislazione statutale, che la Commissione affari costituzionali della Camera, nell'esaminare il testo unificato delle proposte di legge che non sto a citare ma che si riferiscono comunque alle elezioni comunali, provinciali e regionali, ha convenuto, secondo quanto si legge nella relazione al provvedimento testè citato — e ripeto testualmente quanto ha convenuto la Commissione — che, al fine di far gravare l'onere sul datore di lavoro nella minor misura possibile, si preveda la detraibilità delle somme corrisposte dal datore di lavoro ai lavoratori per la loro partecipazione alle operazioni elettorali dall'imponibile complessivo determinato ai fini dell'imposta sul reddito.

Ecco le ragioni per le quali ho presentato questo emendamento.

P R E S I D E N T E . Invito la Commissione ad esprimere il parere sugli emendamenti in esame.

B U Z Z I , *relatore*. Sono contrario all'emendamento 13.4. Per quanto riguarda

gli emendamenti 13.1 e 13.2, ad essi debbo opporre le ragioni che sono state portate anche in Commissione per mantenere alla norma l'apertura e la flessibilità rispetto a tutte le possibilità ritenute praticabili nei vari ambienti e nelle varie zone. Certo è possibile considerare l'utilità che per la componente genitori vi siano le elezioni in giornata festiva. Ma questo potrà essere considerato da chi dovrà determinare la giornata elettorale.

D'altra parte la giornata elettorale può anche non essere unica per tutti i tipi di scuola. E a seconda dell'ambiente interessato potrebbe esserci una diversificazione. Quindi, pur mantenendo una posizione contraria ai due emendamenti 13.2 e 13.1, credo che il Governo possa accettare le preoccupazioni che ne hanno ispirato la presentazione, come raccomandazione per i criteri che potranno essere seguiti nella determinazione del giorno elettorale.

Per l'emendamento 13.3 del senatore Fassino, mi riferisco al parere espresso dalla Commissione bilancio per dire che in questa sede non possiamo introdurre una innovazione che pure ha le sue ragioni, tant'è vero che giustamente veniva richiamato l'autorevole parere della Commissione affari costituzionali della Camera che se ne è dovuta occupare, ma in sede generale, cioè per altre elezioni. E credo che questo coincida con l'indicazione che ci dà la Commissione bilancio. Perciò pregherei il senatore Fassino di recedere dalla sua proposta perchè tutti i Gruppi probabilmente sarebbero favorevoli ad una soluzione che riguardasse tutti quei cittadini che vengono chiamati a svolgere funzioni elettorali in giornata lavorativa.

F A S S I N O . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

F A S S I N O . Signor Presidente, ritiro l'emendamento accettando la proposta formulata dal relatore e pregherei il Governo di considerarla come una raccomandazione ai fini generali.

P R E S I D E N T E . Invito il Governo ad esprimere il parere.

B O D R A T O , *ministro della pubblica istruzione*. Concordo con le osservazioni fatte dal relatore, in particolare per quanto si riferisce agli emendamenti 13.1 e 13.2. In effetti bisogna evitare di compromettere la partecipazione al voto delle diverse componenti che possono avere interessi non coincidenti. Questo problema dovrà essere evidenziato in sede di ordinanza ministeriale. A me pare che si possa poi anche facilmente immaginare come in concreto vi sia una giornata nella settimana (il sabato) che è di frequenza alle scuole e quindi di presenza per i docenti e per gli studenti e che per molti genitori è, almeno parzialmente, giornata che li trova liberi da impegni lavorativi. Quindi si potrà individuare in concreto la soluzione migliore per favorire il massimo di partecipazione. Prevedere che si svolgano già nel testo della legge le elezioni in due giornate successive, delle quali una festiva per i genitori, comporta delle evidenti complicazioni nell'organizzazione, nello svolgimento delle elezioni ed anche oneri suppletivi che è opportuno evitare in questo momento.

Aggiungo che accolgo come raccomandazione, così come è stato chiesto, l'emendamento proposto dal senatore Fassino.

P R E S I D E N T E . Passiamo alla votazione.

P I S T O L E S E . Domando di parlare per dichiarazione di voto sul 13.4.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

P I S T O L E S E . Signor Presidente, devo rilevare una imprecisione perlomeno da parte del relatore il quale ha dichiarato — e si può rilevare dallo stenografico — che queste elezioni si possono fare in qualunque giorno, anche in giorni diversificati. Ma allora se ammette questo deve accogliere il nostro emendamento secondo cui ogni scuola stabilisce il giorno e la data delle elezioni. Se leggiamo lo stenografico vediamo

che il relatore ha appunto detto che le elezioni possono avvenire in giorni diversificati, e allora è accolto il nostro emendamento, non il vostro.

B U Z Z I, *relatore*. Domando di parlare.

P R E S I D E N T E. Ne ha facoltà.

B U Z Z I, *relatore*. Possono avvenire in giorni diversi le elezioni degli organi annuali in quanto stabiliti dagli organi di governo delle singole scuole. Per gli altri organi a durata triennale la diversificazione può essere per zone geografiche, per regioni. Il criterio da cui non si può derogare è che nello stesso giorno si voti per il consiglio di istituto, per il consiglio di distretto, per il consiglio scolastico provinciale e per il consiglio scolastico nazionale.

P R E S I D E N T E. Metto ai voti l'emendamento 13.4, presentato dal senatore Monaco e da altri senatori. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 13.2, presentato dal senatore Ulianich. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 13.1, presentato dal senatore Papalia e da altri senatori. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

Non è approvato.

L'emendamento 13.3, presentato dal senatore Fassino, è stato ritirato.

Metto ai voti l'articolo 13. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

Dopo l'articolo 13 il Governo propone, con l'emendamento 13.0.1, di inserire un articolo aggiuntivo. Se ne dia lettura.

P A L A, *segretario*:

Dopo l'articolo 13 inserire il seguente:

Art. ...

« All'articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 416, è aggiunto il seguente comma:

“I consigli di circolo e di istituto delle scuole e istituti non aventi personalità giuridica e i consigli scolastici distrettuali possono accettare donazioni, lasciti e qualsiasi liberalità esclusi quelli relativi a beni immobili” ».

13.0.1

B O D R A T O, *ministro della pubblica istruzione*. Domando di parlare.

P R E S I D E N T E. Ne ha facoltà.

B O D R A T O, *ministro della pubblica istruzione*. L'emendamento 13.0.1 si illustra da sè.

P R E S I D E N T E. Invito la Commissione ad esprimere il parere sull'emendamento in esame.

B U Z Z I, *relatore*. Esprimo parere favorevole.

P R E S I D E N T E. Metto ai voti l'emendamento 13.0.1, presentato dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 14. Se ne dia lettura.

P A L A, *segretario*:

Art. 14.

L'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 416, è modificato nel modo seguente:

Il primo comma è sostituito dal seguente:

« I bilanci preventivi, che in ogni caso dovranno essere redatti nei limiti delle somme disponibili, non sono soggetti ad approvazione preventiva. I provveditori agli studi approvano i conti consuntivi delle istituzioni di cui al primo comma del precedente articolo ».

Il secondo comma è soppresso.

Dopo l'ultimo comma è aggiunto il seguente:

« La responsabilità patrimoniale nei confronti dello Stato dei componenti elettivi degli organi collegiali sussiste soltanto in caso di dolo o colpa grave ».

P R E S I D E N T E . Su questo articolo sono stati presentati alcuni emendamenti. Se ne dia lettura.

P A L A , segretario:

Sopprimere l'articolo.

14.2 FASSINO

Al primo capoverso del testo sostitutivo dell'articolo 26 del decreto n. 416, sopprimere le parole: « in ogni caso ».

14.1 ULIANICH

Sopprimere l'ultimo capoverso del testo sostitutivo dell'articolo 26 del decreto n. 416.

14.3 MONACO, CROLLALANZA, FILETTI, FINESTRA, FRANCO, MARCHIO, PI-STOLESE, MITROTTI, POZZO, RASTRELLI

F A S S I N O . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

F A S S I N O . La norma dell'articolo 14 prevede un'eccezione per i consigli di circolo, di istituto e per i consigli distrettuali, in base alla quale i bilanci preventivi di dette istituzioni non devono essere soggetti ad

approvazione preventiva. Prevede altresì che la responsabilità patrimoniale nei confronti dello Stato dei componenti elettivi degli organi collegiali sussiste solo in caso di dolo o di colpa grave.

La norma, a nostro avviso, non è accettabile perchè potrebbe favorire la faciloneria ed il lassismo in una materia come quella contabile che richiede il massimo di ocularità, di prudenza e controlli tempestivi.

U L I A N I C H . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

U L I A N I C H . Il testo dice: « I bilanci preventivi, che in ogni caso dovranno essere redatti ». Propongo la soppressione delle parole: « in ogni caso », con l'emendamento 14.1.

Non si capisce l'uso inflazionistico di questa locuzione. Quando si dice: « dovranno », si intende che « dovranno in ogni caso ». Non comprendo quindi il pleonaso. O non si ha fiducia nel « dovranno »? Se sì, vanno eliminate le parole: « in ogni caso ».

M O N A C O . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

M O N A C O . L'emendamento 14.3 si illustra da sè.

P R E S I D E N T E . Invito la Commissione ed il Governo ad esprimere il parere sugli emendamenti in esame.

B U Z Z I , relatore. Sono contrario agli emendamenti 14.2 e 14.3 e favorevole al 14.1.

B O D R A T O , ministro della pubblica istruzione. Concordo con il relatore.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'emendamento 14.2, presentato dal senatore Fassino. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 14. 1, presentato dal senatore Ulianich. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 14. 3, presentato dal senatore Monaco e da altri senatori. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

Non è approvato.

Metto ai voti l'articolo 14 nel testo emendato. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

Passiamo all'esame degli articoli successivi. Se ne dia lettura.

P A L A, segretario:

Art. 15.

L'articolo 28 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 416, è modificato nel modo seguente:

Al secondo comma sono aggiunte le parole:

« In seconda convocazione le sedute sono valide qualunque sia il numero dei presenti, a meno che essi non siano inferiori a un terzo dei componenti, fissati per legge, dell'organo collegiale ».

Il terzo comma è sostituito dal seguente:

« Le deliberazioni sono adottate a maggioranza assoluta dei voti validamente espressi, salvo che disposizioni speciali del presente decreto e successive modificazioni e integrazioni prescrivano diversamente ».

Dopo il terzo comma è aggiunto il seguente:

« Le astensioni dichiarate nelle votazioni palesi e le schede bianche nelle votazioni segrete sono considerate voti validamente espressi ».

L'ultimo comma è sostituito dai seguenti:

« Quando si faccia questione di persone la votazione è segreta.

Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai consigli di classe, alle giunte esecutive dei consigli di circolo e di istituto e alle competenti sezioni del consiglio scolastico provinciale quando essi trattino materie concernenti la disciplina degli alunni, nonchè al consiglio scolastico provinciale e ai relativi consigli di disciplina, ed ai consigli di disciplina e per il contenzioso del Consiglio nazionale della pubblica istruzione quando essi trattino, nell'esercizio delle loro competenze, materie di stato giuridico del personale insegnante, direttivo ed ispettivo.

Il presidente del consiglio scolastico distrettuale e il presidente del consiglio scolastico provinciale hanno diritto di assentarsi dalle sedi di lavoro con mantenimento della normale retribuzione per non più di dieci ore mensili ».

(È approvato).

Art. 16.

L'articolo 33 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 416, è sostituito dal seguente:

« Art. 33. - (Norma transitoria per la scuola materna). — Si estendono alla scuola materna, in quanto applicabili, le norme del presente decreto sugli organi collegiali.

Sono pertanto istituiti:

a) il consiglio di intersezione, del quale fanno parte il direttore didattico della scuola elementare, che lo presiede, gli insegnanti delle singole sezioni, due rappresentanti eletti dai genitori per ogni sezione;

b) l'assemblea di sezione, di cui fanno parte i genitori degli alunni della sezione e i rispettivi insegnanti;

c) il collegio degli insegnanti, composto da tutti gli insegnanti di ruolo e non di ruolo che operano nella scuola;

d) il comitato dei genitori, composto dai rappresentanti dei genitori eletti al consiglio di intersezione e di circolo;

e) il comitato per la valutazione del servizio secondo quanto disposto dal precedente articolo 8.

Gli insegnanti e i genitori degli alunni della scuola materna partecipano altresì alla elezione del consiglio di circolo della scuola elementare.

Ai rappresentanti del predetto personale insegnante sono riservati uno o due seggi da attribuire al personale insegnante a seconda che i componenti del consiglio di circolo siano rispettivamente 15 o 19; ai rappresentanti dei genitori sono ugualmente riservati uno o due seggi, in rapporto alla composizione minima o massima del consiglio stesso, da attribuire alla relativa componente ».

(È approvato).

Art. 17.

Dopo l'articolo 45 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, numero 416, è inserito il seguente articolo:

« Art. 45-bis. - (*Attività amministrativa a scadenza fissa*). — In caso di mancata formulazione di pareri e proposte da parte dell'organo collegiale competente, entro termini predeterminati dalla legge, dal regolamento o da disposizioni amministrative rapportate alla natura dell'attività da svolgere, l'organo competente può compiere gli atti di spettanza prescindendo dal parere o dalla proposta dell'organo collegiale.

Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai consigli di disciplina operanti nei consigli scolastici provinciali e nel Consiglio nazionale della pubblica istruzione e ai consigli per il contenzioso operanti nel Consiglio nazionale della pubblica istruzione previsti, rispettivamente, dagli articoli 14 e 17 del presente decreto; non si applicano, inoltre, quando, per disposizione legislativa o regolamentare, l'organo collegiale debba pronunciarsi in materia di stato giuridico del personale insegnante, direttivo e ispettivo della scuola ».

(È approvato).

Art. 18.

Con carattere sperimentale e sino all'attuazione della riforma, negli istituti d'istruzione secondaria superiore ed artistica, allo scopo di meglio corrispondere alla formazione culturale degli studenti e all'approfondimento delle materie di studio oltre che all'orientamento e alla preparazione per campi professionali specifici, il collegio dei docenti, anche in accoglimento di proposte avanzate dai consigli di classe, dai comitati degli studenti e dei genitori, e dal consiglio di istituto, può comprendere, nella programmazione didattica complessiva, insegnamenti e attività a carattere elettivo, destinati a gruppi di alunni della medesima classe o di classi diverse, assicurando la partecipazione dei docenti nei limiti dell'orario normale delle lezioni secondo criteri di affinità degli insegnamenti e delle attività elettive con le discipline previste dai programmi.

Le attività ed insegnamenti elettivi non debbono occupare più del 10 per cento dell'orario complessivo delle lezioni settimanali e per la loro attuazione, con il consenso dell'insegnante o degli insegnanti della disciplina ritenuta affine, può essere prevista l'utilizzazione di esperti professionali esterni da configurarsi come prestazione di attività professionale con contratto a termine.

Il Ministro della pubblica istruzione, con propria ordinanza sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione, stabilisce modalità e criteri per la programmazione e l'attuazione delle attività e degli insegnamenti elettivi, la misura del compenso da corrispondere agli esperti, i limiti per la loro utilizzazione e i requisiti professionali richiesti agli stessi.

P R E S I D E N T E. Su questo articolo sono stati presentati alcuni emendamenti. Se ne dia lettura.

P A L A, segretario:

Sopprimere l'articolo.

Sopprimere l'articolo.

18. 5

FASSINO

Sopprimere l'articolo.

18. 3

MONACO, CROLLALANZA, FILETTI, FINESTRA, FRANCO, MARCHIO, PI-STOLESE, MITROTTI, POZZO, RASTRELLI

Subordinatamente all'emendamento 18. 3, sostituire il penultimo e l'ultimo comma con il seguente:

« Tali attività e insegnamenti elettivi debbono essere svolti e impartiti al di fuori del normale orario ed occupare ore non eccedenti, comunque, il decimo dell'orario complessivo ».

18. 4

MONACO, CROLLALANZA, FILETTI, FINESTRA, FRANCO, MARCHIO, PI-STOLESE, MITROTTI, POZZO, RASTRELLI

Al penultimo comma sostituire le parole: « attività professionale con contratto a termine » con le seguenti: « attività professionali remunerate a carico dei bilanci dei singoli istituti ».

18. 6

IL GOVERNO

All'ultimo comma, sopprimere le parole: « e l'attuazione ».

18. 1

PAPALIA, RUHL BONAZZOLA, CHIARANTE, CANETTI, CONTERNO DEGLI ABBATI, SALVUCCI, MASCAGNI, MAFFIOLETTI

M E Z Z A P E S A . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

M E Z Z A P E S A . Signor Presidente, credo di avere già illustrato i motivi della mia riserva ieri sera, nel mio intervento.

Aggiungo questo: si vuole avviare una sperimentazione; bene, il Ministero ed il Ministro della pubblica istruzione ne hanno facoltà già oggi con la legge vigente, in base all'articolo 3 del decreto del Presidente della

Repubblica n. 419. Mi pare anzi che qualche cosa sia stato fatto; naturalmente non possiamo saperne nulla perchè si attendono i risultati, anche se c'è stata qualche anticipazione, non certo da parte del Governo attuale, di qualcuno che parla di risultati non molto favorevoli.

Se vuole essere efficace — aggiungo solo questa brevissima considerazione — una sperimentazione deve essere impostata con una certa serietà e deve essere guidata, non lasciata all'improvvisazione o all'indiscriminato spontaneismo degli istituti. Al limite, potrebbe verificarsi che nessun collegio di docenti decida di avviarla.

Mi preme ricordare — e questo lo faccio al fine di fugare ogni dubbio sull'aspetto politico della questione — che queste preoccupazioni furono fatte proprie dai partiti che sorreggono l'attuale Governo, che presentarono in Commissione un emendamento soppressivo, emendamento che faccio mio in Aula. Credo che almeno di questo il relatore vorrà darmi atto.

F A S S I N O . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

F A S S I N O . Illustrando l'emendamento soppressivo dell'articolo 7 avevo già fatto alcune osservazioni che non sto a ripetere. L'articolo 18 prevede, anche in accoglimento di proposte avanzate dai comitati degli studenti e dei genitori, che il collegio dei docenti possa comprendere, nella programmazione didattica complessiva, gli insegnamenti e le attività elettive che possono occupare sino al 10 per cento dell'orario complessivo delle lezioni settimanali. Almeno si parlasse di occupare ore non comprese nell'orario complessivo settimanale, per non creare problemi di scelta sulle materie da sostituire (si sostituirà l'ora di greco, l'ora di latino, l'ora di topografia, l'ora di estimo? Chi stabilirà quale lezione dovrà essere sostituita con le materie elettive?) e per non costringere gli alunni, che non hanno optato per quella scelta, a perdere le lezioni che vorrebbero seguire, e a seguire invece quelle per le quali non sentono alcun interesse!

Vero è che in Commissione è stato modificato il testo trasmesso dalla Camera, nel senso che l'iniziativa in parola è stata resa sperimentale ed è attuabile sino all'approvazione della riforma della scuola secondaria superiore, ma non si vede come, una volta adottata in virtù della presente legge, possa poi essere disattesa in sede di riforma della scuola secondaria superiore; a parte le considerazioni di fondo per le quali, sia pure sperimentalmente, si faranno rientrare anche nella facoltà dei comitati degli studenti e dei genitori le modifiche di quei programmi di studio che costituiscono una delle ragioni d'essere della scuola.

Vi è poi da osservare (e non è annotazione marginale) che per tali attività e insegnamenti elettivi può verificarsi l'utilizzazione di esperti, il che (non voglio citare il caso di Valpreda, accaduto recentemente a Milano), come facilmente prevedibile, è destinato ad aprire la strada ad altre forme di precariato, proprio nel momento in cui è all'esame del Senato il disegno di legge n. 1112, che si propone come fine primario di porre termine al fenomeno del precariato stesso.

Riteniamo che questo articolo vada soppresso, perchè incide negativamente su momenti delicati e importanti della funzione docente, che può essere gravemente compromessa.

B U Z Z I, *relatore*. Domando di parlare.

P R E S I D E N T E. Ne ha facoltà.

B U Z Z I, *relatore*. Do atto al senatore Mezzapesa che il Gruppo della Democrazia cristiana, alla riunione dei partiti di maggioranza, propose quanto aveva già proposto in Commissione con suo emendamento autonomo e cioè la soppressione di questo articolo.

I partiti della maggioranza conclusero le loro intese in senso alternativo: o l'una o l'altra delle due soluzioni. Nel dibattito che ne è seguito in Commissione le due ipotesi sono state proposte dal relatore, però il confronto con le posizioni presenti e dichiarate ha suggerito di optare per il testo proposto che nella sostanza modifica il significato

della norma come votata dalla Camera e colloca propriamente la norma in una prospettiva di sperimentazione programmata e finalizzata a verificare le possibilità pratiche di una innovazione che tutti i Gruppi politici sostengono, nel quadro della riforma della scuola secondaria superiore.

Il testo concordato fra i partiti della maggioranza è stato ulteriormente modificato dalla Commissione, con il consenso generale, integrandolo con l'espressione « con carattere sperimentale e in attesa della riforma ». Ciò significa che si tratta di una sperimentazione e che (mi riferisco al collega senatore Fassino) non precostituisce le scelte di riforma, ma offre elementi di natura sperimentale che potranno consentire di valutare la positività o meno dell'innovazione. Quanto poi al testo, molti potrebbero essere suggestionati dall'impostazione che questo articolo aveva nel testo votato dalla Camera. Nella nuova formulazione c'è un'impostazione sostanzialmente diversa, perchè soggetto della iniziativa è il collegio dei docenti, che può anche accogliere le proposte provenienti dai consigli di classe o dal consiglio di istituto, ma non è condizionato ad una semplice valutazione bensì assume una propria iniziativa, e lo fa nel quadro della programmazione didattica annuale, essendo quindi nella condizione di verificare la praticabilità della sperimentazione. Questa poi non è sperimentazione di una qualsiasi attività o di un qualsiasi insegnamento, ma è la sperimentazione di un insegnamento o di un'attività attinenti una delle discipline curriculari, *in primis* affidata al docente di quella stessa disciplina, il quale deve dichiarare se ritiene necessario e se accetta la collaborazione di un esperto. L'esperto inoltre — mi riferisco ora al senatore Fassino — assume con la scuola un rapporto di « prestazione professionale » il cui onere deve ricadere sul bilancio dell'istituto e nei limiti delle sue disponibilità.

Stando così le cose, mi sembra di poter dire responsabilmente ai colleghi che la preoccupazione che aveva suggerito in un primo momento la soppressione e che non era sentita solo da una parte politica ma da tutte, è largamente superata perchè il

nuovo testo arricchisce il provvedimento di una significativa possibilità, mentre toglie un argomento di contestazione facilmente strumentalizzabile e quindi facilmente usato come motivo per creare disordine nella scuola. Ecco perchè mi permetto di chiedere al collega Mezzapesa, che con delle buone ragioni ha portato avanti la sua iniziativa, contribuendo con molta efficacia alla correzione dell'impostazione, di recedere dalla sua proposta soppressiva, così come vorrei pregare della stessa cosa i colleghi Fassino e Monaco.

M O N A C O . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

M O N A C O . Rinunzio ad illustrare l'emendamento 18.4 ed, evidentemente, anche il 18.3.

P A P A L I A . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

P A P A L I A . Il comma interessato dalla mia proposta di emendamento dice in sostanza che il Ministro della pubblica istruzione stabilisce modalità e criteri per la programmazione e l'attuazione delle attività e degli insegnamenti elettivi. Ebbene, ieri sera ho posto l'interrogativo se questa « attuazione » delle attività e degli insegnamenti elettivi sia una svista, una disattenzione, oppure sia consapevolmente voluta. Nel primo caso si fa presto: ho già pronto l'emendamento con cui si elimina la parola « attuazione » e tutto va a posto. Se invece questa dizione è voluta consapevolmente, il discorso è un altro. Infatti non si può non comprendere che lo stabilire da parte del Ministero l'attuazione delle attività e degli insegnamenti elettivi significa intervenire dentro la professionalità dell'insegnante e quindi dentro la stessa libertà d'insegnamento. Chiedo perciò un chiarimento in proposito.

P R E S I D E N T E . Invito la Commissione ad esprimere il parere sugli emendamenti 18.4 e 18.1.

B U Z Z I , *relatore*. Non ho difficoltà ad accedere alla proposta di sopprimere le parole: « e l'attuazione », che oltre tutto è implicito nel concetto di programmazione. Contrario al 18.4.

P R E S I D E N T E . Invito il Governo ad illustrare l'emendamento 18.6 ad esprimere il parere sugli altri emendamenti.

B O D R A T O , *ministro della pubblica istruzione*. Per quanto riguarda l'emendamento 18.6, si illustra da sé. Si risolvono con questo emendamento due problemi, quello relativo all'imputazione della spesa e quello relativo alla natura del rapporto che non è necessariamente soltanto individuabile come contratto a termine. Per quanto riguarda gli altri emendamenti, sono d'accordo con il relatore.

P R E S I D E N T E . Senatore Mezzapesa, dopo i chiarimenti intervenuti, mantiene il suo emendamento 18.2?

M E Z Z A P E S A . Lo mantengo.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'emendamento 18.2, presentato dal senatore Mezzapesa, identico agli emendamenti 18.5, del senatore Fassino e 18.3, del senatore Monaco e di altri senatori. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 18.4, presentato dal senatore Monaco e da altri senatori. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 18.6, presentato dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 18.1, presentato dal senatore Papalia e da altri senatori. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 18 nel testo emendato. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

E approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 19. Se ne dia lettura.

P A L A , segretario:

Art. 19.

Al fine di assicurare ai consigli scolastici distrettuali un idoneo servizio di segreteria, i Provveditori agli studi sono autorizzati a distaccare, a partire dall'anno scolastico successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, personale appartenente alle carriere di concetto ed esecutiva delle scuole di ogni ordine e grado, scelto di norma tra quello appartenente agli organici delle scuole comprese nel territorio del distretto.

Le modalità e il numero dei distacchi nonché i criteri di assegnazione a ciascun distretto saranno stabiliti con decreto del Ministro della pubblica istruzione sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione.

Il distacco è condizionato all'assenso dell'interessato.

P R E S I D E N T E . Su questo articolo è stato presentato un emendamento. Se ne dia lettura.

P A L A , segretario:

Al secondo comma, sostituire le parole: « sentito il » con le altre: « previo parere conforme del ».

19.1

FASSINO

F A S S I N O . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

F A S S I N O . Onorevole Presidente, l'articolo 19, che poi è l'ex articolo 16 del testo trasmesso dalla Camera dei deputati, che è caduto a cagione anche della generale disapprovazione, prevedeva l'istituzione del-

l'ufficio scolastico distrettuale e non corrispondeva ad alcuna effettiva esigenza: se la relativa norma fosse stata approvata i danni che ne sarebbero derivati al funzionamento dell'amministrazione scolastica sarebbero stati, secondo me, enormi.

Noi liberali ascriviamo anche a nostro merito quello di aver condotto alla Camera e nella Commissione del Senato la battaglia per la soppressione dell'articolo 16 più volte sottolineando le ragioni per le quali la istituzione stessa non aveva alcuna validità. Ci rendiamo conto che alcuni provveditorati, quali quelli di Roma, Milano, Napoli, Bari eccetera, vanno sdoppiati e che soprattutto occorra procedere a una nuova distribuzione dei compiti tra provveditorato e sovrintendenze. È appunto la formulazione dell'ex articolo 16 che ci ha confermato nell'opinione che una riforma degli organi collegiali che prescindendo dalla riforma dell'amministrazione centrale e periferica della pubblica istruzione non solo non potrà mai essere feconda di frutti ma moltiplicherà le disfunzioni.

Non possiamo quindi non plaudire alla decisione in virtù della quale l'articolo 16, divenuto ora articolo 19, è stato svuotato del suo originario contenuto e convertito nell'accettabile previsione di un rafforzamento dei servizi di segreteria dei consigli scolastici distrettuali.

Anche questa norma però potrà ricevere attuazione solo da un rafforzamento degli organici del personale delle carriere di concetto ed esecutive della scuola di ogni ordine e grado e quindi in buona sostanza questa attuazione resta pur sempre condizionata a decisioni da adottare in una sede diversa da quella degli organi collegiali.

Abbiamo comunque ritenuto opportuno prevedere che le modalità e il numero dei distacchi nonché l'assegnazione a ciascun distretto del personale summenzionato siano stabiliti — ed ecco l'emendamento — con decreto del Ministro, previo parere conforme del Consiglio nazionale della pubblica istruzione, proprio al fine di assicurare il massimo della economicità e della obiettività nel compimento di questa delicata operazione.

P R E S I D E N T E . Invito la Commissione e il Governo a esprimere il parere sull'emendamento in esame.

B U Z Z I , relatore. Sono contrario.

B O D R A T O , ministro della pubblica istruzione. Sono contrario.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti lo emendamento 19.1, presentato dal senatore Fassino. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

Non è approvato.

Metto ai voti l'articolo 19. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 20. Se ne dia lettura.

P A L A , segretario:

Art. 20.

L'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 419, è modificato nel modo seguente:

Il primo comma è sostituito dal seguente:

« Sono costituiti, nei capoluoghi di regione, istituti regionali di ricerca, sperimentazione e aggiornamento educativi, aventi personalità giuridica di diritto pubblico ed autonomia amministrativa. Essi sono sottoposti alla vigilanza del Ministero della pubblica istruzione ».

Dopo l'ultimo comma sono aggiunti i seguenti:

« Il presidente e i membri dei comitati direttivi facenti parte del personale delle scuole statali che siano incaricati di una delle sezioni o servizi in cui gli istituti sono articolati internamente, nonché i membri dei consigli direttivi del Centro europeo dell'educazione e della biblioteca di documentazione pedagogica, ed il personale direttivo e do-

cente di ruolo chiamato ad assumere la responsabilità delle sezioni e dei servizi, possono chiedere di essere esonerati dal servizio per la durata del mandato.

I membri dei consigli direttivi degli istituti, del Centro europeo dell'educazione e della biblioteca di documentazione pedagogica che non risiedono nella sede dell'istituto hanno diritto al trattamento di missione relativamente ai giorni di riunione e di attività istituzionali che non si svolgono nella propria sede di servizio.

Analogamente è corrisposto il trattamento di missione al personale comandato presso gli istituti, il Centro europeo dell'educazione e la biblioteca di documentazione pedagogica ai sensi del successivo articolo 16, in tutti i casi in cui per lo svolgimento dei rispettivi compiti l'attività istituzionale sia svolta in sede diversa da quella di abituale residenza.

Il servizio prestato ha valore a tutti gli effetti, compreso il trattamento economico, come servizio di istituto ».

P R E S I D E N T E . Su questo articolo è stato presentato un emendamento. Se ne dia lettura.

P A L A , segretario:

Al penultimo dei commi aggiuntivi all'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica n. 419, dopo le parole: « Analogamente è corrisposto », inserire le seguenti: « , a carico dei rispettivi bilanci ed in conformità alle norme vigenti, ».

20.1

LA COMMISSIONE

B U Z Z I , relatore. Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

B U Z Z I , relatore. L'emendamento si illustra da sè.

P R E S I D E N T E . Invito il Governo ad esprimere il parere sull'emendamento in esame.

B O D R A T O, *ministro della pubblica istruzione*. Sono favorevole.

P R E S I D E N T E. Metto ai voti lo emendamento 20.1, presentato dalla Commissione. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 20 del testo emendato. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 21. Se ne dia lettura.

P A L A, *segretario*:

Art. 21.

Nella prima applicazione della presente legge, i consigli di circolo e di istituto, i consigli di distretto e i consigli provinciali scolastici sono prorogati per la durata di un anno scolastico rispetto alla loro scadenza.

Qualora alcuni membri di tali organismi abbiano perduto titolo a parteciparvi si procede mediante surroga.

Qualora ciò non sia possibile, in via eccezionale e limitatamente all'anno di proroga, i rappresentanti degli studenti e dei genitori restano in carica sino alla scadenza dei rispettivi consigli ancorchè abbiano perso titolo alla rappresentanza.

Per la componente docente nei consigli di circolo o di istituto si provvede alla sostituzione, esaurita la possibilità di surroga, mediante elezioni suppletive.

P R E S I D E N T E. Su questo articolo è stato presentato un emendamento. Se ne dia lettura.

P A L A, *segretario*:

Aggiungere, dopo l'ultimo, il seguente comma:

« Nella prima attuazione della presente legge il consiglio di circolo o di istituto può

deliberare di procedere alla fissazione della data per lo svolgimento dell'assemblea di interclasse o di classe, in deroga al termine di cui al primo comma dell'articolo 2-bis, inserito dal precedente articolo 1 nel decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 416 ».

21.1

IL GOVERNO

B O D R A T O, *ministro della pubblica istruzione*. Domando di parlare.

P R E S I D E N T E. Ne ha facoltà.

B O D R A T O, *ministro della pubblica istruzione*. L'emendamento si illustra da sè.

P R E S I D E N T E. Invito la Commissione ad esprimere il parere sull'emendamento in esame.

B U Z Z I, *relatore*. La Commissione è favorevole.

P R E S I D E N T E. Metto ai voti lo emendamento 21.1, presentato dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 21 nel testo emendato. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 22. Se ne dia lettura.

P A L A, *segretario*:

Art. 22.

Sino al primo rinnovo del Consiglio nazionale della pubblica istruzione dopo l'entrata in vigore della presente legge, la sostituzione dei rappresentanti delle scuole di lingua tedesca, di lingua slovena e della Valle d'Aosta, comunque decaduti, è effettuata mediante elezioni suppletive, nelle quali l'elettorato attivo è esercitato dal personale insegnante, direttivo ed ispettivo delle scuole

predette, mentre quello passivo è riservato ai soli insegnanti delle scuole del rispettivo ordine e grado appartenenti al medesimo gruppo linguistico.

P R E S I D E N T E . Lo metto ai voti. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

E approvato.

Ricordo che dopo l'articolo 22 il Governo ha presentato, sciogliendo la riserva fatta precedentemente nella discussione sull'articolo 10, un articolo aggiuntivo. Se ne dia lettura.

P A L A , segretario:

Dopo l'articolo 22 inserire il seguente:

Art. ...

« All'onere derivante dall'applicazione della presente legge nell'anno finanziario 1981, si provvede mediante riduzione dei capitoli 2201 e 2602 dello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione per il medesimo anno finanziario.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio ».

22.0.1

IL GOVERNO

P R E S I D E N T E . Questo articolo aggiuntivo soddisfa nel modo più completo le prospettate esigenze di copertura. Invito la Commissione ad esprimere il parere.

B U Z Z I , relatore. Sono favorevole.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti lo emendamento 22.0.1, presentato dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

E approvato.

P R E S I D E N T E . Passiamo all'esame dell'articolo 23. Se ne dia lettura.

P A L A , segretario:

Art. 23.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

P R E S I D E N T E . Lo metto ai voti. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

E approvato.

Passiamo alla votazione del disegno di legge nel suo complesso.

F A S S I N O . Domando di parlare per dichiarazione di voto.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

F A S S I N O . Signor Presidente, molto brevemente e chiedo scusa agli amici ed ai colleghi se devo ancora intervenire, ma credo di non essere il solo, richiamandomi a quanto ebbi a dire nel precedente intervento. Non sto quindi a ripetermi e dichiaro subito che il voto dei liberali non sarà favorevole.

Ritengo che sia nostro dovere non accogliere il provvedimento, ancorchè, almeno in parte, sia migliorato, come ho già riconosciuto, rispetto al precedente testo della Camera e ciò a merito del relatore e dei colleghi che obiettivamente vi hanno contribuito nei limiti loro consentiti dai doveri connessi alla maggioranza.

Devo quindi osservare sinteticamente che, nonostante i chiarimenti espressi dal Ministro e dal relatore, dalle loro repliche risulta che sopravvivono *in primis* l'assemblea di classe con le conseguenti complicazioni illustrate; secondo, il comitato studentesco e dei genitori di cui ho detto che non rilevavo la *ratio*; in terzo luogo infine gli insediamenti e le attività elettive da effettuarsi — e questo aggrava la situazione — a scapito delle ore di lezione stabilite dall'orario complessivo settimanale della scuola.

Tutto ciò, onorevole Presidente, onorevole Ministro, onorevoli colleghi, mi porta ad escludere anche un voto di astensione e a determinare invece — e lo dico con evidente rammarico, perchè non vorrei che lo si interpretasse nè come un atto contrario ai principi della partecipazione democratica nella vita scolastica da parte di chi invece è più che mai convinto della sua necessità, nè come un atto di ostilità preconcepita verso il Governo — con leale obiettività e spirito di coerenza il nostro voto contrario.

S P I T E L L A . Domando di parlare per dichiarazione di voto.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

* **S P I T E L L A** . Signor Presidente, onorevoli colleghi, molto rapidamente per annunciare il voto favorevole del Gruppo della Democrazia cristiana. Questo dibattito ha offerto l'occasione per uno scambio assai vivace di opinioni in ordine alla validità del principio della partecipazione che sta alla base della istituzione degli organi collegiali, a suo tempo introdotta dal Parlamento.

Credo di dover dire molto sinteticamente che siamo convinti tuttora di questa validità e riteniamo che la scuola italiana nel suo complesso abbia retto — questo pure è stato messo in dubbio — a questo innesto in maniera positiva. Certo ci sono state ragioni che hanno reso più difficile di quanto potesse prevedersi il cammino della scuola alla luce di questa novità che è di grande momento. Mi riferisco alla mancata attuazione di alcune riforme di ordinamento che era indispensabile seguissero immediatamente e inoltre alla crisi profonda che attanaglia il mondo giovanile, e soprattutto al fatto che da molte parti si è inteso utilizzare questo nuovo tipo di struttura dell'ordinamento scolastico a fini di speculazione, di strumentalizzazione politica. Se questo non fosse stato fatto, probabilmente la realtà degli organi collegiali sarebbe stata diversa. Ad ogni modo, riteniamo che

nel suo complesso questa struttura abbia dato dimostrazione di una capacità di rivitalizzazione, per certi aspetti, della scuola, e pertanto confermiamo la nostra fiducia nell'introduzione degli organi collegiali.

Questa legge si prefiggeva sostanzialmente due obiettivi, che erano quello di dare un contributo per rendere più vigorosi ed incisivi questi organi e quello di cercare di conquistare o riconquistare l'adesione dei giovani agli organi stessi. C'erano dei pericoli, che erano sostanzialmente quelli di creare un'eccessiva pluralità di organi che si sarebbero contrapposti fra loro, soprattutto c'era il pericolo di dare la possibilità alle assemblee di rappresentare non dirò un momento di dibattito, che è sempre un fatto positivo, ma piuttosto l'occasione di una strumentalizzazione che avrebbe probabilmente riprodotto ed accentuato gli inconvenienti determinatisi in precedenza.

Credo che la rilettura fatta dal Senato abbia realizzato il conseguimento di obiettivi che neutralizzano questi pericoli, poiché la legge al nostro esame garantisce ulteriormente l'autonomia didattica, che non può non essere mantenuta per i docenti, crea delle strutture che speriamo servano a guadagnare l'adesione dei giovani, senza tuttavia offrire la possibilità che l'assemblearismo degeneri nelle forme che tutti conosciamo e che potrebbero essere estremamente pericolose.

La legge introduce anche altri due elementi sui quali si potrebbe discutere ma che, nello spirito di ricerca dell'unitarietà di intenti, abbiamo ritenuto di accogliere: quello del miglioramento delle strutture organizzative del distretto, inteso non come contrapposizione ed elemento di disgregazione scolastica, ma come momento di partecipazione decisionale che avesse la sua posizione primaria nel consiglio distrettuale, fornito anche di attrezzature e di personale adeguato, e quello della introduzione della sperimentazione delle materie elettive, pur con qualche perplessità perchè questo argomento andrebbe introdotto in una riforma di struttura. Tuttavia pensiamo che una sperimentazione su vasto raggio in questa materia possa essere un utile elemento di giu-

dizio, anche per le decisioni che il Parlamento andrà a prendere fra poco.

Non mi dilungo in questo esame. Voglio dire soltanto che, al di là delle polemiche sui tentativi di considerare la stesura del Senato come un arretramento o uno stravolgimento della proposta, c'è la sostanza. Abbiamo tenuto conto delle giuste osserva-

zioni e dei giusti rilievi che erano emersi nell'opinione pubblica e riteniamo di aver garantito le capacità degli organi collegiali ad operare in futuro. Il tempo dirà se avremo avuto ragione. Per questi motivi il Gruppo della Democrazia cristiana dà il proprio convinto voto favorevole a questa legge. (*Applausi dal centro. Congratulazioni*).

Presidenza del vice presidente VALORI

CHIARANTE. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CHIARANTE. Signor Presidente, dirò subito che non ho bisogno di molte parole per ribadire il giudizio negativo che il Gruppo comunista esprime sul disegno di legge che stiamo per votare. Le ragioni di questo giudizio sono state del resto già esposte molto chiaramente nell'intervento fatto ieri sera dal collega senatore Papalia e sono state poi riprese e sottolineate nel corso della illustrazione degli emendamenti.

Si tratta prima di tutto di ragioni che discendono dal modo stesso in cui si giunge a questa votazione: cioè dopo un dibattito che è stato caratterizzato — lo abbiamo visto anche questa mattina — da un atteggiamento della maggioranza di chiusura ostinata, pregiudiziale e irragionevole nei confronti delle proposte dell'opposizione e in particolare della nostra parte politica, anche quando si trattava di proposte che non tendevano certamente nè a sovvertire nè a rovesciare il significato del provvedimento, ma volevano più semplicemente assicurare quella funzionalità tecnica degli organismi collegiali o quella leggibilità del testo legislativo che dovrebbero in ogni caso essere preoccupazione comune dell'Assemblea. La maggioranza non ha invece accolto neppure proposte che rispondevano ad una esigenza di semplice buon senso: come

quella di garantire il voto in un giorno non lavorativo alla componente dei genitori, se è vero che si voleva, come si è detto, incentivare e non scoraggiare la partecipazione.

Ma le ragioni del nostro voto negativo sono soprattutto ragioni che riguardano la sostanza del provvedimento. Infatti dal momento del voto alla Camera nel mese di settembre al voto che dà oggi il Senato, questo disegno di legge è stato oggetto di un dibattito travagliato nel quale la maggioranza è apparsa dominata soprattutto da una preoccupazione: la preoccupazione degli attacchi, delle critiche che venivano dai settori più retrivi della stampa e dell'opinione pubblica. Ed è sotto la spinta di questa preoccupazione che il provvedimento ha perso lungo la strada anche quelle timide e molto parziali aperture che sembravano caratterizzare il testo della Camera. Si è giunti così a una legge sostanzialmente inutile, inconcludente, che non risolve nessuno dei problemi aperti per la democrazia scolastica, che anzi in qualche caso ne renderà ancora più difficile il funzionamento. È il caso più evidente è proprio quello del meccanismo previsto per le votazioni all'articolo 1: cioè la norma che prevede, per le elezioni, un'assurda assemblea comune di tutte le componenti, presieduta ed introdotta dal preside e dal direttore didattico. Si tratta di una norma che sostanzialmente vanifica quanto c'è di positivo nell'istituzio-

ne dei comitati dei genitori e dei comitati degli studenti.

Ma più che su aspetti particolari della legge, è sul significato politico complessivo del provvedimento che io vorrei aggiungere qualche considerazione.

Non possiamo infatti certamente dimenticare, onorevoli colleghi, le possibilità che sembravano aprirsi 6 anni fa, quando vi furono le prime elezioni per gli organi collegiali della scuola e si avviò quell'esperienza della quale molto si è parlato anche nel corso di questo dibattito. Certo, la legge che istituiva gli organi collegiali presentava gravi limiti. Al riguardo io vorrei ricordare anche qui che noi comunisti ci astenemmo su quella legge e votammo contro gli articoli che istituivano gli organi collegiali: non perchè fossimo contro la democrazia nella scuola, ma perchè denunciavamo già allora il fatto che le funzioni non erano chiaramente definite, che mancava un raccordo con una politica di riforma dell'amministrazione scolastica; denunciavamo già allora che l'ordinamento che veniva dato a quegli organismi era ispirato più ad una visione propria della sociologia cattolica, cioè la visione di una democrazia come somma di componenti, che ad una più aperta concezione democratica di un nuovo rapporto tra la scuola e la società.

Ma pur con quei limiti di partenza, l'eccezionale partecipazione che vi fu sei anni fa, in questi stessi giorni, alle prime elezioni scolastiche, indicò che si era aperta una grande possibilità, che c'era un'occasione storica per la scuola italiana. Per la prima volta milioni di cittadini si accostavano ai problemi della scuola, li discutevano, avvertivano come una questione che li coinvolgeva personalmente l'esigenza di avviare un processo di riforma, di rinnovamento, di maggiore qualificazione dell'istituzione scolastica. È questa partecipazione che bisognava incoraggiare con un'azione di governo che fosse rivolta a valorizzare i nuovi organismi, a risolvere positivamente le ambiguità che erano presenti nella legge, a mettere a frutto quel grande e in parte inatteso interesse per la scuola che si era manifestato in quell'occasione: mettere a frutto quella

straordinaria spinta democratica allo scopo di mandare avanti con più coraggio l'iniziativa riformatrice.

La linea che è stata seguita dal Ministero della pubblica istruzione è stata purtroppo proprio l'opposto; una linea dominata dal timore del nuovo, dalla preoccupazione per una più aperta vita democratica, dalla continua diffidenza nei confronti delle proposte che venivano formulate dai rappresentanti dei genitori e in particolare dalla componente studentesca. È stato un atteggiamento ispirato alla volontà di imbrigliare, di ricondurre entro limiti ristretti e corporativi la partecipazione dei genitori e degli studenti ai nuovi organismi istituiti nella scuola. Il risultato è stato la mortificazione della spinta verso la democrazia scolastica, la frustrazione di quella volontà di impegno che pure si era così ampiamente manifestata, l'avvilimento che in molti casi ne è derivato e che è una delle ragioni della crisi di questi organismi: certo non la sola, perchè non si tratta di fare analisi semplicistiche e sappiamo bene che i problemi sono molto più generali e si ricollegano a tanti altri aspetti del travaglio della democrazia nella nostra società: ma una ragione che, nel caso specifico degli organi collegiali della scuola, senza dubbio ha pesato molto, a causa della pratica mortificante e restrittiva che è stata seguita dal Ministero della pubblica istruzione.

La discussione su questo disegno di legge poteva essere, anche se al riguardo non ci facevamo troppe illusioni, anche se nel testo approvato dalla Camera c'era solo qualche timida apertura in questa direzione, l'occasione per cominciare ad invertire tale tendenza: cioè per cominciare a capire che uno sviluppo della democrazia può essere un potente sostegno per un'azione di riforma, per una qualificazione dell'attività educativa della scuola e non già un costante pericolo per il corretto funzionamento della vita scolastica e quindi qualcosa da imbrigliare, da soffocare, da ricondurre quanto più possibile in limiti sempre più ristretti.

La scelta che la maggioranza ha compiuto ripete invece tutti gli errori che già erano stati fatti negli anni passati. È una scel-

ta dominata, come è stato detto da altri colleghi in questo dibattito, dalla paura e dalla diffidenza: una scelta che in realtà non ha avuto come punto di riferimento i problemi reali della scuola, ma che si è preoccupata soprattutto di andare incontro a certe virulente campagne di stampa, per esempio alle critiche demagogiche sviluppate da qualche giornale di destra e magari firmate, come abbiamo visto sul « Tempo », da un ex consigliere del Ministero della pubblica istruzione che era stato proprio l'ispiratore — si era allora nel 1970 — di quella famosa circolare che invitava gli insegnanti alle promozioni generalizzate e che è stata ricordata anche ieri sera in questo dibattito. Fu quella — è bene ricordarlo — una circolare che noi comunisti respingemmo e della quale mettemmo in evidenza il carattere semplicistico e demagogico: sottolineando che non era con misure di facilitazione di questo tipo, ma con una politica di qualificazione, di riforma, di potenziamento delle condizioni reali di diritto allo studio, che si doveva rispondere alla domanda di istruzione che si sviluppava in misura crescente nei confronti della scuola.

È un punto, questo, che ho voluto sottolineare proprio nel momento in cui si chiude questa discussione, nella quale abbiamo sentito da parte di oratori della maggioranza e in particolare della Democrazia cristiana, interventi che cercavano di addossare agli organi collegiali e soprattutto alla presenza dei genitori e degli studenti e alle spinte provenienti dall'esterno della scuola le responsabilità per la crisi delle istituzioni scolastiche. Questa crisi ha ben altre cause. Tra queste cause c'è una politica che di fronte al grande processo dell'affacciarsi delle classi popolari a più alti livelli di istruzione ha saputo rispondere solo con un'azione che ha lasciato degradare le istituzioni scolastiche e non ha saputo introdurre le riforme necessarie per trasformare la scuola di pochi in scuola di tutti; e ha risposto alla spinta per l'apertura della scuola a una maggiore democrazia con la diffidenza, il timore, la volontà di imbrigliare la partecipazione, come abbiamo visto anche nel corso di questo dibattito.

È per questo che voteremo contro questo provvedimento. Lo facciamo sottolineando che il risultato mortificante al quale si è pervenuti è un testo inutile e confuso quale quello che stiamo per votare: un testo che costituisce un'ulteriore conferma del fatto che manca in questa maggioranza qualunque capacità e volontà politica di affrontare realmente i problemi del paese. (*Applausi dall'estrema sinistra*).

S P A D A C C I A . Domando di parlare per dichiarazione di voto.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

S P A D A C C I A . Signor Presidente, prendo brevemente la parola per annunciare il mio voto contrario a questo provvedimento. Credo che con esso si celebra l'ipocrisia di una partecipazione che esclude la democrazia, una partecipazione che vede moltiplicarsi gli organismi attraverso i quali dovrebbe realizzarsi, e con una connotazione che è insieme di irresponsabilità e di paternalismo e di polverizzazione e di frammentazione corporativa.

Ritengo che non ci sia bisogno di ricordare che i decreti delegati nacquero sotto l'insegna di una volontà che era nello stesso tempo restrittiva e restauratrice. Quella volontà non aveva fatto i conti con il cambiamento del costume che si era verificato nel paese, con i cambiamenti di valori che riguardavano gli adulti prima ancora che i giovani. Rispetto a quella volontà legislativa insieme restrittiva di ogni orientamento democratico e restauratrice di un vecchio ordine, la risposta del paese ha fatto temporaneamente ritenere che i decreti delegati potessero cambiare segno, sotto la spinta che si verificava da parte degli studenti e delle famiglie; di quelle famiglie cui la legge e i decreti delegati avevano assegnato il ruolo di normalizzatrici della scuola e che invece con la loro partecipazione dimostrarono di non accettare questo ruolo che la legge aveva loro assegnato.

È stata anche quella un'illusione perché credo che da questi anni di applicazione dei decreti delegati escono frustrati tutti colo-

ro che, con speranza ed entusiasmo, hanno assunto responsabilità nei consigli di istituto, nei consigli distrettuali, nei consigli di classe.

Sappiamo tutti quanto defatigante e frustrante sia stata questa partecipazione: la straordinaria risposta democratica che venne da milioni e milioni di famiglie ai decreti delegati si traduce oggi non in un fantomatico riflusso che non si sa bene quali caratteristiche e quali origini dovrebbe avere ma in sfiducia, come sempre accade quando disegni di partecipazione di tipo paternalistico frustrano o impediscono reali processi democratici e di partecipazione democratica. La verità è che questi decreti delegati, all'insegna di questa partecipazione paternalistica e corporativa, si incardinano con funzioni solo consultive e con ruoli di cooperazione intorno ad un'impostazione centralistica e burocratica della scuola, che rimane imperniata attorno alle figure del provveditore da una parte e del preside e del direttore didattico dall'altra.

La democrazia, quindi, non è entrata nella scuola; le norme che abbiamo approvato servono tutt'al più ad imbrigliarla. Non c'è problema di conflittualità o di altro; ritengo che semplicemente stiamo facendo i conti con una riforma scolastica che abbiamo fatto, ma alla quale non abbiamo dato strutture. Naturalmente poi le cose si pagano; la serietà degli studi si conquisterà, ma soltanto contraddicendo le riforme, ancora una volta alle spese dei più deboli, dei più indifesi, di coloro che per ragioni di classe, di censo, di possibilità anche culturali, non avendo strutture da parte dello Stato, saranno tagliati fuori dai processi di reale istruzione che quelle riforme proclamavano di voler assicurare.

Questa celebrazione di ipocrisia che, con le nobili e ridondanti parole del relatore Buzzi, abbiamo effettuato in questi giorni sono i pannicelli caldi che mettiamo intorno a questa situazione. Ritengo che da questo punto di vista le nuove norme che abbiamo approvato aggiungeranno frustrazione e sfiducia a quelle che abbiamo verificato e registrato nel corso di questi 3-4 anni di prima applicazione dei decreti delegati.

M A R A V A L L E . Domando di parlare per dichiarazione di voto.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

M A R A V A L L E . Onorevole Presidente, onorevole Ministro, onorevoli colleghi, non mi dilungherò in questa dichiarazione di voto, dal momento che dovrei ripetere quanto già espresso nel mio intervento in discussione generale.

Prendo atto che prima la Commissione e poi l'Aula hanno dato tutto il loro contributo per fare in modo che il disegno di legge che stiamo per approvare esca in maniera deccente o, per lo meno, la più decente possibile. Annuncio pertanto senz'altro il voto favorevole della mia parte politica. *(Applausi dalla sinistra)*.

P I N T O . Domando di parlare per dichiarazione di voto.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

* P I N T O . Onorevoli senatori, il Gruppo repubblicano vota a favore del disegno di legge sugli organi collegiali della scuola. Lo fa con particolare soddisfazione perché il provvedimento accoglie molte delle proposte che il Partito repubblicano italiano aveva formulato con un progetto presentato alla Camera.

Il PRI, di fronte ad una generale condizione di « disaffezione » e di difficoltà di funzionamento degli organi collegiali e di crisi di rapporti tra le componenti scolastiche, aveva individuato alcune precise esigenze: quella di una migliore e più precisa specificazione di compiti e di ambiti operativi di alcuni organi; quella di realizzare un pieno e completo coinvolgimento di genitori e allievi nei processi di verifica della programmazione didattica; quella di aprire, nella scuola media superiore, spazi di esercizio di autonomia e responsabilità alle rappresentanze degli studenti, per superare ed eliminare forme sterili e pericolose di contestazione e di assemblearismo a livello di istituto e per dare sbocco positivo alla domanda della grande maggioranza dei giova-

ni di avere forme democratiche di partecipazione e di organizzazione.

Avevamo ritenuto di dare risposta a questi problemi innanzitutto con l'istituzionalizzazione delle assemblee di classe come momenti di discussione e di rapporto tra professori, allievi e studenti.

Le assemblee di classe aperte a studenti e genitori sono strumenti essenziali per coinvolgere tutti i soggetti interessati al processo formativo, per appianare eventuali tensioni o incomprensioni e soprattutto per permettere quella verifica dei risultati — non realizzabile soltanto con compiti o interrogazioni — che è un momento essenziale del processo educativo: non ci può essere un efficace insegnamento senza una franca ed approfondita discussione dei risultati con gli utenti dell'insegnamento.

Sostenere che questo provvedimento è destinato ad aumentare la conflittualità, come talune parti politiche hanno sostenuto, è profondamente falso. La conflittualità nelle scuole è nata ben prima del varo degli organi collegiali e ha cause sociali e politiche di ben altra dimensione. La conflittualità e la violenza si sono sviluppate con l'assemblearismo a livello di istituto, questo sì veramente improduttivo e strumento di prevaricazione da parte di minoranze organizzate.

Il gruppo dei docenti di classe — come è emerso in tutte le esperienze di questi anni — con un confronto aperto, non solo può pervenire a migliori risultati educativi, ma può svuotare ed eliminare proprio quegli atteggiamenti astrattamente rivendicativi che sono stati il terreno di sviluppo delle forme più degenerative di utilizzo delle assemblee di istituto. Ci auguriamo che tutti i docenti, anche quelli che negli ultimi mesi hanno assunto atteggiamenti più polemici, abbiano la capacità di comprendere che questa è la strada per rendere più efficace l'insegnamento, più vivo e produttivo il rapporto didattico e per eliminare o emarginare posizioni strumentali o in mala fede.

Una seconda risposta avevamo ritenuto di darla con la istituzione dei comitati studenteschi. La creazione di organismi elettivi col principio della delega è l'unica strada per-

corribile per dare espressione democratica alla domanda di partecipazione dei giovani e per eliminare ogni forma degenerativa e di prevaricazione.

Come si può sostenere che la creazione di organismi rappresentativi, formati da due rappresentanti per classe eletti democraticamente, possa rappresentare un peggioramento della situazione? Si preferisce non dare risposta alla domanda di responsabilizzazione e di autonomia dei giovani e lasciar spazio ancora alle assemblee di istituto, così demagogiche e confuse? La proposta di legge definisce bene i poteri di iniziativa e di proposta in materia di attività culturali, sportive e ricreative di questi organismi e li sottopone, com'è doveroso, alle decisioni operative dei consigli di istituto. Che rischi vi sono a dar vita ad espressioni di democrazia già sperimentata con successo in molti paesi e che sono condizione per incanalare le energie dei giovani verso forme costruttive e non contestative di partecipazione? Si preferisce negare il problema? Lo si dica, ma si sappia che allora si candida la scuola a nuove esplosioni di contestazione e di violenza.

Queste nostre proposte sono state sostanzialmente accolte dalla Camera e hanno avuto qui al Senato una definitiva formulazione, grazie anche all'opera paziente ed intelligente del relatore Buzzi, formulazione che complessivamente ci soddisfa. La maggioranza si è fatta carico, in queste settimane, anche dell'esigenza di tranquillizzare — sotto ogni profilo — quei settori del mondo della scuola che erano stati aggrediti da campagne allarmistiche inaccettabili e inqualificabili. La vita della scuola può essere normalizzata percorrendo la strada della partecipazione (nella direzione giusta, quella della democratizzazione e delle garanzie definite in sede legislativa). Il ritorno a forme autoritarie è una strada sbagliata, antitetica a quella percorsa nei paesi coi quali ha senso confrontarci. Ci auguriamo che questo venga compreso e che lo sforzo di tutte le componenti sia rivolto a dare sviluppo a un disegno di recupero pieno di partecipazione alla vita della scuola. *(Applausi dal centro)*.

U L I A N I C H . Domando di parlare per dichiarazione di voto.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

U L I A N I C H Signor Presidente, onorevoli rappresentanti del Governo, colleghi, rinvio, per le considerazioni generali, a quanto ho già detto nell'intervento di ieri sera. Debbo solo aggiungere che le repliche del relatore e del Ministro non mi inducono a rivedere nè la diagnosi, nè i giudizi ivi espressi. È vero quanto l'onorevole relatore ha affermato stamattina e cioè che si è trattato, nel disegno di legge in esame, di inserire nella norma l'assemblea generale di classe, il comitato degli studenti e il comitato dei genitori, definendone le rispettive competenze. Tutto ciò è vero. Ma accanto a questo è stato portato avanti un discorso — non discuto se sia stato cosciente o meno, perseguito direttamente o meno — tendente a maggiorare, in taluni casi, quasi inavvertitamente, la valenza degli organi facenti capo alla burocrazia statale.

Desidererei pertanto, oltre le considerazioni generali di ieri sera, passare ad un esame puntuale (in brevissimo tempo) dell'articolato, per mostrare che non è vero, come è stato detto dall'onorevole relatore, che il testo di legge è stato migliorato rispetto a quello della Camera. Esso è stato depotenziato. E ve ne porto le prove.

È stato inserito, rispetto al testo già approvato dall'altro ramo del Parlamento, l'articolo 1 che riprende, in apparenza, ma stravolgendone completamente il senso, l'articolo 8, soppresso. Con l'articolo 1 si impedisce, come è già stato osservato in Commissione e come è stato nuovamente puntualizzato in Aula ieri sera dal collega Papalia e, oggi, negli interventi, fra gli altri, del senatore Chiarante, un contatto preliminare tra gli eventuali candidati. Inoltre, la connessione fra il discorso del direttore o del presidente e le elezioni appare altamente sospettata. Essa pone infatti al centro, sia degli organi democraticamente eletti, sia degli organi democraticamente da eleggere, il capo di istituto. Vale a dire si profila un nuovo accentramento, un appiattimento degli organi

collegiali sotto il peso della figura del capo di istituto che, con questa legge, riceve nuovo vigore e potere. Gli estensori del nuovo articolo 1 hanno voluto garantirsi nei confronti della incognita rappresentata da genitori e alunni appoggiandosi sulla burocrazia. Questo significa poca fiducia nella capacità della democrazia di autogestirsi.

Il penultimo comma dell'articolo 1 — se ne è già parlato in sede di emendamenti — stabilisce che la data di convocazione delle assemblee è stabilita anche in giorno non festivo dal consiglio di circolo o di istituto. È inutile ripetere le osservazioni critiche avanzate da più parti e che mi trovano concorde.

A partire dall'articolo 2 si osserva poi uno strano fenomeno. I « rappresentanti » dei genitori e degli studenti diventano, nel nuovo testo del Senato, « delegati » (sette volte). Che questo disegno di legge sia stato lavorato e impastato da più mani si rileva da questi diversificati strati terminologici. Sarebbe interessante scoprire il loro *Sitz im Leben*. Accanto al termine « delegati », appare anche il termine « rappresentanti » residuo del vecchio testo, per quattro o cinque volte. Chiederei all'onorevole relatore se non sia il caso di unificare terminologicamente il testo in sede di coordinamento, anche ad evitare, in un paese così sottile come il nostro, difficoltà interpretative.

Al quarto comma dell'articolo 2, « almeno una volta ogni bimestre » — a proposito delle riunioni dei consigli di interclasse e di classe — è diventato, nel testo in esame, « almeno due volte l'anno ». « Nel rispetto » è divenuto « tenendo conto ».

Ora ritengo che i colleghi presenti abbiano sensibilità per la nostra lingua, e queste limature, sempre in valenza minore, hanno pure un significato. Se la maggioranza ha apportato queste correzioni vuol dire che esse non investono il mero ambito filologico, ma hanno, evidentemente, un risvolto politico.

Allora, se hanno un risvolto politico, bisognerebbe poter capire in che cosa consista il miglioramento del testo. Si tratta di un miglioramento raggiunto dando all'articolato una valenza minore.

B U Z Z I , *relatore*. Dipende dai punti di vista.

U L I A N I C H . All'articolo 2, comma 5, « tre volte all'anno » è stato trasformato in « due volte all'anno », e così via.

All'articolo 3, terzo comma, l'assemblea di classe è convocata ora due volte invece di tre.

Avete fatto un po' il conto della massaia e avete ristretto e tagliato.

Oltre a queste decurtazioni relative alla quantità, è grave il depotenziamento dell'iniziativa dell'assemblea di classe codificata nel testo emendato. Mi dispenso da un'analisi esantiva. Confrontate la dizione attuale con quella della Camera e vedrete che c'è una modifica sostanziale.

All'articolo 3, comma 5, « su richiesta di un quinto » è diventato « richiesto da un terzo ».

Nello stesso articolo, è stato aggiunto il seguente comma: « all'assemblea può partecipare il direttore didattico o il preside ». La linea è sufficientemente chiara. La garanzia istituzionale è data dal burocrate che deve essere sempre presente ad ogni azione degli organi collegiali.

All'articolo 6, comma 2, la dizione « nel rispetto delle specifiche competenze » — posta in fondo al comma nel testo della Camera e quindi attribuita alle varie componenti — è divenuta attiva ora in senso unico, soltanto per il collegio dei docenti.

Tutto ciò mi pare grave. Se è questo che voi intendete per miglioramento, debbo esprimere un giudizio nettamente negativo.

All'articolo 6, ai commi 4 e 5, c'è un depotenziamento di quanto già contemplato dai vecchi decreti delegati.

All'articolo 7, comma 4, « il comitato studentesco definisce » è diventato « il comitato può adottare ». Sentite che differenza di terminologia!

E ancora. Si era tentato in Commissione di togliere « per la parte contestata » nei confronti del programma sottoposto al consiglio di istituto e che il consiglio d'istituto avesse eventualmente ritenuto non rispondente alla norma: questo inciso è stato di nuovo inserito su iniziativa del Partito comu-

nista e della Sinistra indipendente. Ma voi della maggioranza l'avevate già tolto dal testo della Camera.

All'articolo 10, comma secondo, la dizione « in un unico giorno non lavorativo » è divenuta « in un unico giorno ».

All'articolo 18, ad un esame attento e ad un confronto con il testo della Camera, si tocca con mano un deterioramento in senso estremamente garantista. Sono stati inseriti concetti completamente sconosciuti al testo della Camera.

Queste sono alcune delle considerazioni puntuali che era necessario ricordare, onorevoli colleghi.

Certo questa Assemblea è autonoma, sovrana, ed ha pieno diritto di rivedere i testi, ma si agisca con estrema pulizia e chiarezza, senza contrabbandare alcunchè.

Non ci si venga a raccontare che questo testo è migliore di quello pervenutoci dalla Camera.

Vorrei sottolineare inoltre che è molto grave si sia persa un'occasione come questa per dare spazio più ampio alla democrazia nella scuola. L'ho già detto ieri sera: questa è una occasione perduta.

Avete tarpato le ali, con la mania del garantismo, a quella magnifica avventura che è lottare insieme, costruire una esperienza insieme. Quello da voi compiuto non può essere considerato qualitativamente un miglioramento.

Per questi motivi, per le considerazioni di carattere generale già espresse ieri sera, la Sinistra indipendente si dissocia dal disegno di legge in esame e annuncia il suo voto contrario. (*Applausi dalla estrema sinistra*).

P A R R I N O . Domando di parlare per dichiarazione di voto.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

P A R R I N O . Signor Presidente, signor Ministro, onorevoli colleghi, il disegno di legge in approvazione al Senato oggi esprime la volontà mediata delle forze politiche della maggioranza e per certi versi anche dell'opposizione, se è vero che molti

suggerimenti sono stati accolti in sede di Commissione. Certo ogni partito avrebbe voluto un disegno di legge diverso, più rispondente alle proprie impostazioni politiche ed ideologiche, ma è anche vero che ogni parte politica dovrebbe, dal punto di vista del consenso, tenere presenti le posizioni degli altri. La convivenza civile e democratica si misura anche nell'accettazione dei principi ideologici delle altre parti politiche.

È per ciò che ritengo che complessivamente il disegno di legge n. 1144 poteva essere accettato anche dalle forze dell'opposizione. Sono convinto che direttamente o indirettamente anch'esse hanno contribuito a determinare la stesura del testo che oggi stiamo per approvare.

Il Gruppo socialdemocratico, ritenendo che il testo in esame modifichi sostanzialmente in meglio quello pervenutoci dalla Camera e che esso risponda all'esigenza di dinamicità e di democratizzazione della scuola, annuncia il voto favorevole. (*Applausi dal centro e dal centro-sinistra*).

M O N A C O . Domando di parlare per dichiarazione di voto.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

M O N A C O . Signor Presidente, ho la fortuna di parlare o prima di andare a dormire o prima di andare a mangiare. Quindi anche questa volta sarò brevissimo. Votiamo contro, come Movimento sociale, questo disegno di legge per le ragioni che già ho esposto ieri. Non siamo convinti della funzione democratica degli organi collegiali. I Borboni dicevano: feste, farina, forche. Questo regime, invece, promette di dare libertà, democrazia ed elezioni. La libertà non può darla, la democrazia non può darla, ed allora dà le elezioni. Ci sono elezioni dappertutto, come se fossero un giochetto. È proprio per la nostra convinzione che si tratti di un giochetto e non di una cosa seria, votiamo contro.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso, con l'av-

vertenza che il titolo, nel testo proposto dalla Commissione, è il seguente: « Modifiche ed integrazioni delle norme relative agli organi collegiali della scuola e agli istituti regionali di ricerca, sperimentazione e aggiornamento educativo ». Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

Annunzio di presentazione di disegni di legge

P R E S I D E N T E . È stato presentato il seguente disegno di legge:

dal Presidente del Consiglio dei ministri:

« Funzioni di controllo e giurisdizione della Corte dei conti » (1302).

Sono stati inoltre presentati i seguenti disegni di legge di iniziativa dei senatori:

MEZZAPESA, SAPORITO e DERIU. — « Proroga degli interventi straordinari a favore della pesca marittima » (1298);

MALAGODI e FASSINO. — « Equipollenza della laurea in scienze bancarie ed assicurative con la laurea in economia e commercio » (1299);

ANGELIN, BACICCHI, BERTONE, BONDI, CANNETTI, FELICETTI, FERMARIELLO, FERRUCCI, FRAGASSI, GRANZOTTO, GUERRINI, LA PORTA, MAFFIOLETTI, MIANA, MODICA, POLLIDORO, TROPEANO, URBANI e VITALE Giuseppe. — « Legge-quadro per il turismo » (1300);

ANGELIN, BACICCHI, BERTONE, BONDI, CANNETTI, FELICETTI, FERMARIELLO, FERRUCCI, FRAGASSI, GRANZOTTO, GUERRINI, LA PORTA, MAFFIOLETTI, MIANA, MODICA, POLLIDORO, TROPEANO, URBANI e VITALE Giuseppe. — « Investimenti a favore del riequilibrio territoriale della organizzazione turistica italiana e finanziamento dei piani regionali straordinari di settore elaborati in attuazione della legge-quadro nazionale per il turismo » (1301).

Annunzio di deferimento di disegni di legge a Commissioni permanenti in sede referente

PRESIDENTE. I seguenti disegni di legge sono stati deferiti in sede referente:

alla 1ª Commissione permanente (Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'interno, ordinamento generale dello Stato e della pubblica amministrazione):

« Aumento degli organici del Corpo nazionale dei vigili del fuoco » (1256), previo parere della 5ª Commissione;

alla 11ª Commissione permanente (Lavoro, emigrazione, previdenza sociale):

MITROTTI ed altri. — « Perequazione contributiva per l'assistenza sanitaria ai lavoratori dipendenti » (1274), previ pareri della 1ª, della 5ª, della 6ª e della 12ª Commissione.

Annunzio di approvazione di disegni di legge da parte di Commissioni permanenti

PRESIDENTE. Nella seduta di ieri, la 4ª Commissione permanente (Difesa) ha approvato il disegno di legge: TOLOMELLI ed altri. — « Trattenimento temporaneo in servizio degli ufficiali richiamati ai sensi della legge 19 febbraio 1979, n. 52 » (1232), con il seguente nuovo titolo: « Trattenimento temporaneo in servizio degli ufficiali che svolgono funzioni di commissari di leva, richiamati ai sensi della legge 19 febbraio 1979, n. 52 ».

La 8ª Commissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni) ha approvato il seguente disegno di legge: « Ulteriori disposizioni per il ripristino dei beni privati distrutti dalla guerra » (696); con l'approvazione di detto disegno di legge resta assorbito il disegno di legge: BARSACCHI ed altri: « Modifiche alla legge 13 luglio 1966, n. 610, in materia di provvidenze per la ricostruzione dei fabbricati danneggiati dalla guerra » (692).

Annunzio di interpellanze

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a dare annunzio dell'interpellanza pervenuta alla Presidenza.

BERTONE. *segretario:*

BORZI, COSTA, D'AGOSTINI, DELLA PORTA, JERVOLINO RUSSO, SAPORITO, SENESE. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri, ai Ministri dei lavori pubblici, del bilancio e della programmazione economica e delle partecipazioni statali ed al Ministro senza portafoglio per gli affari regionali.* — Premesso:

che la Giunta regionale del Lazio, in data 20 novembre 1974, con deliberazione numero 4245, esprimeva parere favorevole sul tracciato del raccordo autostradale Fiano-Valmontone-Cisterna, secondo il progetto preliminare predisposto dall'Assessorato regionale ai lavori pubblici ed approvato dalla 1ª Commissione regionale lavori pubblici, tracciato che, partendo da Fiano, attraversava la zona di Palombara e di Sant'Angelo Romano, per proseguire con galleria di circa 3 chilometri nella zona compresa tra l'abitato di Tivoli e quello di Villa Adriana, in modo da evitare possibili alterazioni del paesaggio e della zona archeologica e da inserirsi, subito dopo l'attraversamento della autostrada Roma-L'Aquila, nel primo tracciato proposto dalla « Società autostrade », fino a Valmontone e Cisterna;

che il tracciato di che trattasi era conforme alle previsioni di ipotesi di assetto del territorio regionale, previsioni che riflettevano quanto enunciato nel « Progetto '80 » del Ministero del bilancio e della programmazione economica;

che la scelta operata trovava la sua ragione d'essere non soltanto nel fatto che escludeva, attraverso una documentata relazione geologica, ogni pregiudizio al regime delle acque termali esistenti nella zona di Tivoli, ma anche perchè combatteva il pendolarismo e lo spopolamento con enormi economie sul piano energetico e dei servizi di trasporto e di residenzialità; evitava e

combatteva il ripetersi dell'abusivismo edilizio a ridosso di Roma e nelle zone industriali; favoriva — cosa importante — ulteriori insediamenti industriali in più zone coordinate da piani regolatori comunali ed intercomunali e salvaguardava l'unica zona verde prevista dal Piano di assetto territoriale regionale ancora realizzabile a ridosso di Roma, a vantaggio di tutti, ma essenzialmente nelle zone più prossime, quali sono quelle abusive esistenti;

che la Giunta regionale del Lazio, con deliberazione n. 1680 del 4 maggio 1979, modificava significativamente l'oggetto della precedente deliberazione da « Tracciato raccordo autostradale Fiano-Valmontone-Cisterna, autostrada A1-A2 » a « Tracciato di massima del raccordo autostradale Fiano-San Cesareo-Valmontone, superstrada San Cesareo-Valmontone-Cisterna-strada statale n. 148 (Pontina) », ed esprimeva il proprio parere sul nuovo progetto dell'ANAS senza la preventiva audizione della 1ª Commissione consiliare lavori pubblici, della Commissione trasporti e di quella urbanistica, nè tanto meno del Consiglio regionale, nè, infine, acquisendo i pareri e gli orientamenti dell'Amministrazione provinciale, dei comuni, delle organizzazioni sindacali e della cooperazione, delle forze sociali e dei cittadini, e ciò in aperto contrasto con gli articoli 34, 35 e 36 dello Statuto regionale;

che la stessa Giunta regionale, al IV capoverso della citata delibera n. 1680, usando artificiosamente, e forse maliziosamente, la frase « ... secondo gli indirizzi programmatici regionali », non intendeva certamente riferirsi all'intero tracciato, nè tanto meno al tratto autostradale Fiano-Valmontone, bensì soltanto al prolungamento del tratto di autostrada che unisce la strada statale n. 7, « Appia », alla strada statale n. 148, « Pontina »;

che, in contrasto con gli indirizzi dell'assetto territoriale regionale, i quali prevedono fondamentalmente il decongestionamento dell'area orientale romana, la Giunta regionale operava la scelta sul tracciato più vicino al grande raccordo anulare (con ciò favorendo, invece, l'ulteriore congestionamento di detta area) e, al fine di legittimare

la stessa scelta, nel V capoverso della citata delibera introduceva subdolamente la frase « ... un più equilibrato assetto del territorio laziale ... », manifestando, in tal modo, la non equivoca volontà, di per sè illegittima, di modificare il contenuto di una legge regionale, attraverso un atto di Giunta che, per valore ed efficacia, non è idoneo a tal fine;

che la stessa Giunta regionale, per la prima volta e senza i preventivi pareri sopra richiamati, autorizzava « la redazione del progetto esecutivo » e introduceva « la previsione dell'onere di un vincolo di 400 metri a cavallo dell'asse del tracciato stesso », in tal modo autorizzando l'ANAS alla progettazione esecutiva di un solo tracciato, senza riservarsi il giudizio finale sulle due ipotesi di tracciato (ipotesi 1974 e ipotesi 1979), tenuto conto che solo da un confronto dei costi di realizzazione e delle indennità degli espropri poteva essere obiettivamente operata la scelta del tracciato da realizzare,

gli interpellanti chiedono di conoscere, secondo le rispettive competenze, dai Ministri in indirizzo:

1) il loro avviso circa la compatibilità e la coerenza della delibera regionale n. 1680 del 1979 con le ipotesi di programmazione nazionale previste nel « Progetto '80 » del Ministero del bilancio e della programmazione economica (laddove, al punto 111 della parte prima dell'appendice al rapporto preliminare al programma economico 1971-1975, tratta della « viabilità », e, nel caso di specie, recita testualmente: « In particolare, la direttrice tirrenica potrebbe aggirare completamente Firenze, collegarsi direttamente con la Valle del Tevere e con la Valle del Sacco ») e con la delibera n. 331 del 3 agosto 1974 del Consiglio regionale del Lazio, avente per oggetto: « Approvazione del documento per la deliberazione programmatica sull'assetto del territorio regionale », pubblicato sul supplemento ordinario al *Bollettino Ufficiale* della Regione Lazio n. 30 del 30 ottobre 1974, il quale documento, al paragrafo 1) del capitolo 3, conferma tutte le ipotesi del CRPE e del « Progetto '80 », laddove dice che il « sistema fondamentale del Lazio è costituito dalla direttrice longitudi-

nale interna » e che « in particolare si ritiene che il tratto, a nord di Roma, della direttrice longitudinale possa essere integrato studiando un adeguato tracciato del proposto raddoppio dell'Autostrada del sole, così da interessare zone — sempre interne — attualmente escluse dallo sviluppo »;

2) se non ritengano di dover intervenire, decisamente e con urgenza, prima cioè che la questione si acutizzi in modo sorprendente per tutti, al fine di sospendere immediatamente le operazioni di progettazione esecutiva dell'opera;

3) se non ritengano opportuno che, prima di pervenire a qualsiasi decisione definitiva, siano raccolti e vagliati le richieste, i pareri, le valutazioni di tutte le Amministrazioni locali e delle forze politiche, sociali, sindacali e di categoria, in modo tale che il problema sia affrontato e risolto alla luce di un corpo organico di dati, obiettivamente validi ed incontrovertibilmente certi, e formulato esclusivamente in termini di economicità dell'opera che si sceglie di realizzare mediante un raffronto tecnico ed economico delle due ipotesi proposte dalla Regione Lazio nel 1974 e nel 1979;

4) se non ritengano di valutare in modo approfondito i numerosi e qualificati interventi che, sotto l'aspetto urbanistico e delle ipotesi di assetto territoriale, hanno fortemente criticato l'ultimo tracciato proposto: fra tali interventi appare particolarmente qualificato quello del Centro regionale studi urbanistici, secondo il quale tale tracciato, per la sua vicinanza a Roma, per lo stato di tensione urbanistica della zona interessata e per le numerose uscite che già sono state richieste e prospettate lungo il progettato raccordo, piuttosto che svolgere la sua funzione di collegamento autostradale, diverrebbe fatalmente un'arteria destinata a completare l'urbanizzazione di una zona che dovrebbe, invece, costituire una fascia verde destinata ad impedire la saldatura fra Roma ed i comuni limitrofi;

5) se non ritengano doveroso intervenire sul direttore generale dell'ANAS, il quale ha fatto alcune dichiarazioni che sono in netto contrasto con i principi di imparzialità e buona amministrazione ai quali

deve essere improntata l'azione tutta della Pubblica amministrazione in ogni campo di sua specifica competenza quando afferma, con riferimento alla seconda ipotesi (1979): « o si realizza questa ipotesi o il collegamento non si realizzerà! »;

6) se non risulti loro che, al primo tratto del tracciato dell'ipotesi ANAS tra Fiano e la strada provinciale « Prenestina », sono interessate soltanto 5 grosse proprietà terriere e, in caso affermativo, se ciò non significhi favorire enormi interessi privati a danno di un ordinato sviluppo urbanistico, ecologico (zona verde) ed industriale che interessa i grandi comuni di Guidonia, Tivoli e Roma ed i loro *hinterlands*;

7) se siano a conoscenza che il tracciato ipotizzato nel 1974 si svilupperebbe, quasi per intero, attraverso zone agricole non specializzate, mentre l'ipotesi ANAS del 1979, nella seconda metà, falcierebbe un'infinità di piccoli e medi proprietari, coltivatori diretti, che hanno realizzato, dopo tante lotte e sacrifici, impianti di alta specializzazione agricola, il cui indennizzo non potrebbe soddisfarli neppure se questo fosse 10 volte superiore a quello previsto dalle norme vigenti di legge;

8) se non ritengano, in piena obiettività, che l'ipotesi del 1974 non risolva la globalità dei problemi connessi e marginali alla sua realizzazione: maggiore lontananza dal Grande raccordo anulare di Roma; difesa e realizzazione dell'unica zona verde ancora realizzabile a ridosso di Roma a beneficio di tutti, ed in particolare delle zone abusive esistenti; disincentivazione ad ulteriori insediamenti abusivi; difesa ed incentivazione dello sviluppo industriale previsto dai piani regolatori di Tivoli e Guidonia, che potrebbero irreparabilmente essere compromessi proprio da quel prevedibile abusivismo edilizio che, spontaneamente, sorgerebbe lungo il tracciato proposto dall'ANAS; sollecitazione, nelle zone più povere della provincia di Roma, quali quelle della bassa Sabina, del tiburtino, del prenestino, del sublacense e dell'area del Sacco, di ogni tipo di economia diretta o indotta, con particolare riferimento alla lotta al pendolarismo, allo spopolamento, e conseguen-

ti enormi vantaggi, sul piano energetico, dei servizi di trasporto e di residenzialità; incentivazione ad insediamenti urbani ed a piccoli laboratori « satelliti » della grande industria in zone adeguatamente coordinate da piani regolatori comunali ed intercomunali dei comuni dell'*hinterland* tiburtino, palombarese e del Sacco, che rappresentano la zona periferica al territorio di Roma;

9) se, in base alla relazione geologica che è stata inviata al Ministro dei lavori pubblici e riguardante la sorgente termominerale, non ritengano di dover negare, sia pure in termini dubitativi, ogni validità a quanto affermato nel terzo capoverso della deliberazione n. 1680 del 1979 della Giunta regionale, che, con tanta superficialità, dimostrata su tutti gli aspetti di tale particolare problema, senza il sostegno di qualsiasi apporto tecnico, smentisce la sola relazione geologica esistente in cui si afferma che il tracciato del 1974 « non presenta gravi problemi geologici, nè per quanto riguarda i terreni attraversati, nè per la tettonica che interessa solo parzialmente il tracciato... », e, nell'ultimo capoverso, che « Il problema idrogeologico, infine, assume un carattere parziale e di collateralità solo nelle due zone tettonicamente disturbate che, ripetiamo, non sono direttamente interessate dal tracciato autostradale », ed in ogni caso non esiste la possibilità di definire « idrologicamente interessata » una zona come quella del traforo a Valle di Tivoli se non attraverso una ricerca specifica, della durata di almeno 6-8 mesi, che definisca l'esistenza e l'estensione di eventuali zone idriche;

10) se non ritengano opportuno chiedere al commissario del Governo della Regione Lazio i motivi per i quali la delibera numero 1680 del 1979 abbia avuto il visto di esecutività, tenuto conto che nella stessa non era espressamente menzionata la revoca della delibera n. 4245 adottata dalla Giunta regionale in data 20 novembre 1974;

11) se non ritengano di dover intervenire sulla legittimità della stessa delibera della Giunta regionale del Lazio n. 1680 del 1979, relativamente a quanto previsto nel primo capoverso del dispositivo circa l'« onere di un vincolo di 400 metri a cavallo

dell'asse del tracciato stesso » stabilito con il decreto interministeriale 1° aprile 1968, n. 1404, che tratta delle « distanze minime a protezione delle strade » e che, per le autostrade (cioè le strade di tipo A), stabilisce un minimo di 60 metri;

12) se non ritengano di dover intervenire sulla legittimità delle decisioni prese dalla Giunta regionale Lazio con la citata delibera n. 1680 del 1979 relativamente al fatto che il tracciato interesserebbe una zona di Piano regolatore generale del comune di Roma, per la quale è previsto un certo tipo di edificabilità e di diversa destinazione, e che, per quanto a conoscenza, nessuna richiesta sarebbe stata avanzata nei confronti del comune di Roma per variare urbanisticamente detta zona, tenendo conto che detta variante, per la cui approvazione è prevista la stessa procedura fissata dalla legge per l'approvazione del piano originario, a norma del terz'ultimo comma dell'articolo 10 della legge urbanistica, deve essere previamente autorizzata, secondo i decreti delegati, dall'autorità regionale, sentito il parere obbligatorio, ma non vincolante, del proprio organo tecnico consultivo in materia urbanistica;

13) lo stato, nella fase attuale, dei lavori di progettazione di massima o esecutiva compiuti dall'ANAS, quello riguardante il finanziamento dell'opera, nonché quello riguardante la legittimità degli atti ministeriali o regionali, con la sentita opportunità di un momento di riflessione globale sull'intero problema, tenuto conto che sarebbe quanto meno irresponsabile non pervenire ad una seria, meditata decisione su un problema di tanta importanza che non può essere « bruciato » tanto fulmineamente, sottolineando che, una volta risolto, rimarrà perennemente, nel bene e nel male, nella vita della regione laziale e potrebbe risultare il massimo « capolavoro » dello sperpero di pubblico denaro (ben 260 miliardi!), così favorendo apertamente la sfera degli interessi privati in barba all'onestà di tanti cittadini, contadini e lavoratori dipendenti che, soli, compiono fino in fondo il loro dovere di contribuenti.

(2 - 00244)

Annunzio di interrogazioni

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a dare annunzio delle interrogazioni pervenute alla Presidenza.

BERTONE, segretario:

MEZZAPESA. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per conoscere quali iniziative intenda promuovere al fine di sollecitare la Commissione esecutiva della CEE ad approvare il Regolamento comunitario relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle patate che, allo stato, è l'unico dei grandi settori delle produzioni agricole non regolamentato in sede MEC.

Già alcuni anni fa la Commissione suddetta preparò una proposta di Regolamento intesa a stabilizzare il mercato e ad assicurare ai produttori un reddito equo, ma non si è ancora giunti alla relativa approvazione.

Non sfuggiranno certo al Ministro i motivi che giustificano tale provvedimento: la crisi di eccedenza che ha investito il settore in questi ultimi anni, con conseguente crollo dei prezzi, ha scoraggiato i produttori orientandoli verso altre colture coperte dalla garanzia comunitaria di prezzo.

Tale situazione colpisce in particolare i produttori italiani che, a differenza di loro concorrenti di altri Paesi (Francia, Germania, Gran Bretagna), non dispongono di strutture organizzative private e/o pubbliche in grado di assicurare una competitività sui mercati europei ed internazionali. Si profila così il rischio che, con il prevedibile abbandono della coltura, l'Italia venga a dipendere per le patate da consumo da altri Paesi membri della Comunità e per le patate primaticce perda i mercati tradizionali a causa della concorrenza dei Paesi del bacino del Mediterraneo.

(3 - 01217)

*Interrogazioni
con richiesta di risposta scritta*

PINNA. — *Ai Ministri della difesa, della sanità e dell'interno.* — Premesso che l'in-

terrogante, in data 22 ottobre 1980, Resoconto sommario n. 173, aveva rappresentato il vivo malumore e l'apprensione della popolazione dell'arcipelago di La Maddalena per la quasi totale mancanza delle misure di controllo sulla radiattività delle acque territoriali;

rilevato che la presenza di una nave appoggio americana, « Gilmore », per sommergibili nucleari rappresenta un pericolo permanente anche se, come si desume dalla notizia riportata dall'« Unione sarda » del 3 febbraio 1981, pagina 2, VIII e IX colonna, « la Marina ha predisposto diversi piani di emergenza in caso di incidente atomico », in pratica evacuazione della popolazione con vario livello di coinvolgimento in relazione all'entità;

accertato che i predetti piani di emergenza sarebbero segreti per motivi di sicurezza e sarebbero a conoscenza dei Ministri della difesa e dell'interno, nonché del prefetto di Sassari, mentre nè la Regione sarda, nè gli abitanti di La Maddalena ne sarebbero a conoscenza;

considerato che, nonostante la cennata interrogazione parlamentare, i Ministri competenti non hanno ancora fornito una risposta,

l'interrogante chiede di conoscere:

- 1) quale attività di controllo sia stata operata sulle misurazioni della radioattività;
- 2) a quale stadio si trovino i lavori di allestimento della « rete di primo livello »;
- 3) quali stanziamenti siano stati previsti per il completamento dell'opera.

L'interrogante chiede, altresì, di conoscere se i Ministri competenti non ritengano lesivo del prestigio e delle prerogative della autonomia della Sardegna il fatto che eventuali programmi di emergenza per le popolazioni dell'Isola siano a conoscenza dell'ambasciatore degli Stati Uniti a Roma e non della Regione sarda, quale rappresentante legittima del popolo sardo.

L'interrogante, infine, chiede che gli eventuali programmi di emergenza siano resi noti agli organi regionali, ai comuni ed alle popolazioni, di guisa che « i segreti per motivi di sicurezza » non si ritorcano ai danni della popolazione.

(4 - 01689)

DAMAGIO. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Premesso che, durante il mese di gennaio 1981 ed anche negli ultimi giorni, temporali di eccezionale violenza si sono abbattuti sull'isola di Linosa, del gruppo delle Pelagie, provocando ingenti danni alle opere portuali ed alle attività marine, artigiane e commerciali, l'interrogante chiede di sapere se sono stati disposti dalle autorità competenti tempestivi accertamenti dei danni subiti dalla comunità e dalle infrastrutture dell'isola e, in particolare, quali provvidenze il Governo intende adottare in favore dei sinistrati allo scopo di aiutarli a riprendere il lavoro.

(4 - 01690)

Interrogazioni da svolgere in Commissione

PRESIDENTE. A norma dell'articolo 147 del Regolamento, le seguenti interrogazioni saranno svolte presso le Commissioni permanenti:

3ª Commissione permanente (Affari esteri):

n. 3 - 01201, del senatore Spano, e

n. 3 - 01208, del senatore Pieralli, sui pagamenti delle competenze spettanti ai dipendenti all'estero;

11ª Commissione permanente (Lavoro, emigrazione, previdenza sociale):

n. 3 - 01213, dei senatori Signori ed altri, sul funzionamento del centro elettronico dell'INPS;

n. 3 - 01216, del senatore Borzi, sullo svolgimento di un concorso di assunzione all'INPS.

Ordine del giorno

per la seduta di martedì 10 febbraio 1981

PRESIDENTE. Il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica martedì 10 febbraio, alle ore 16, con il seguente ordine del giorno:

I. Interrogazioni.

II. Discussione dei disegni di legge:

1. Conversione in legge del decreto-legge 22 dicembre 1980, n. 900, recante misure urgenti in materia di assistenza sanitaria e di occupazione giovanile (1245).

2. Conversione in legge del decreto-legge 22 dicembre 1980, n. 898, recante proroga fino al 31 dicembre 1981 delle disposizioni riguardanti il Mezzogiorno, nonché proroga della scadenza del termine di applicazione di alcune agevolazioni fiscali e di quello riguardante l'adeguamento del capitale minimo delle società di capitale (1243).

La seduta è tolta (ore 14).

Dott. FRANCESCO CASABIANCA

Consigliere preposto all'Ufficio per la revisione e la pubblicazione dei resoconti stenografici dell'Assemblea